

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
XXI CICLO

IL PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA DEL RICORSO PER CASSAZIONE

COORDINATORE (FINO AL 31.10.2008)

CH.MO PROF. RENATO ORIANI

IL COORDINATORE

CH.MO PROF. SALVATORE BOCCAGNA

TUTOR

CH.MO PROF. FRANCESCO DE SANTIS

CANDIDATO

DOTT. STEFANO CONFORTI

INDICE

CAPITOLO I

La riforma del giudizio di Cassazione

1. Premessa.....	7
2. La funzione nomofilattica della Cassazione, anche alla luce della riforma del 2006.....	8
3. Segue. La “crisi” del giudizio di legittimità.....	14
4. La delega legislativa per la riforma del processo di Cassazione.....	17
5. Le innovazioni legislative che sono diretta espressione della valorizzazione della funzione nomofilattica.....	24
5.1. Segue. A) La “rivitalizzazione” del ricorso nell’interesse della legge.....	24
5.2. Segue. B) La modifica del primo comma dell’art. 384 c.p.c.....	29
5.3. Segue. C) L’ introduzione del “vincolo” per le sezioni semplici al principio di diritto enunciato dalle sezioni unite.....	32
6. Le modifiche legislative che perseguono finalità diverse dalla funzione nomofilattica.....	34
6.1. Segue. A) L’ “equiparazione” del ricorso straordinario a quello ordinario.....	35
6.2. Segue. B) L’ ampliamento delle ipotesi di cassazione sostitutiva e i relativi “risvolti” impugnatori.....	36

7.Le modifiche legislative che esaltano in via “mediata” la funzione nomofilattica.....	40
7.1.Segue. A) Le innovazioni in tema di ricorribilità dei provvedimenti.....	40
7.1.1.Il nuovo regime di impugnabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità ex art. 113, secondo comma c.p.c.	41
7.1.2.Segue.L’esclusione della ricorribilità immediata delle cd. sentenze non definitive su questioni.....	43
7.1.3.Segue.Le altre modifiche in tema di ricorribilità.....	45
7.2.Segue.B) L’inasprimento della condanna alle spese.....	46
7.3. Segue.C) Il nuovo procedimento in camera di consiglio.....	47
7.4.Segue.D) La nuova disciplina del modello “legale” del ricorso. Rinvio.....	52

CAPITOLO II

Principio di autosufficienza e vizio di motivazione. Il sindacato di legittimità sul giudizio di fatto

1.Alle origini del principio di autosufficienza.....	57
2.L’ “intelligibilità” del ricorso. La giurisprudenza degli anni’50	61
3.Segue.L’elaborazione giurisprudenziale sull’onere di delimitazione dell’ambito oggettivo della censura negli anni ‘60 e ‘70. Verso l’affermazione del principio di autosufficienza?.....	65
4.La nascita del principio. Il sindacato sul giudizio di fatto tra vizio di motivazione ed errore di diritto. Cenni.....	72
4.1.Segue.Il vizio di motivazione.....	73

4.1.1.Segue.Gli orientamenti giurisprudenziali in tema di congruità della motivazione.....	75
4.1.2.Segue.Il punto “decisivo” della controversia.....	78
4.2. Segue.L’errore di diritto nel giudizio di fatto.....	83
5.Segue.La censura di mancata ammissione di una prova decisiva.....	88
6.Segue.La censura sull’ammissione di una prova e sul relativo utilizzo.....	96
7. Segue.Omessa od erronea valutazione delle risultanze probatorie	97
8. Segue. <i>L’error in iudicando</i> in tema d’ammissibilità della prova.....	105
9. Considerazioni conclusive.....	108

Capitolo III

L’applicazione del principio di autosufficienza ai ricorsi per motivi diversi dal vizio di motivazione

1.Premessa.....	112
2.Principio di autosufficienza e ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione.....	113
3.Segue.Principio di autosufficienza e ricorso per motivi attinenti alla competenza.....	116
4.Principio di autosufficienza e ricorso per <i>errores in iudicando</i>	117
4.1.Segue.A) Le censure in tema di liquidazione delle spese processuali.....	127
4.2.Segue.B) L’errore di diritto nell’interpretazione di una dichiarazione negoziale.....	129
4.3.Segue.L’errore di diritto nell’interpretazione di una sentenza prodotta nel giudizio di merito.....	132
4.4.Segue. L’errore di diritto nell’interpretazione del principio di diritto.....	133

4.5.Segue. L'errore di diritto nell'interpretazione delle norme secondarie.....	134
5. Principio di autosufficienza e ricorso per <i>errores in procedendo</i>	135
5.1. Segue. Cenni sull'ambito di estensione del ricorso per nullità della sentenza e del procedimento.....	138
5.1.1.Segue Il maggiore rigore formale richiesto ai fini della censura di vizi non (o non più) rilevabili d'ufficio.....	141
5.2.Segue.La censura della violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.....	144
5.3.Segue.La censura della violazione o falsa applicazione delle norme processuali.....	149

CAPITOLO IV

L'autosufficienza tra "sistema" e "riforme"

Alla ricerca della "base legale" del principio

1.Premessa.....	153
2. Il principio di autosufficienza prima della riforma del 2006.....	154
3. Segue.La versione "rigorosa" del principio di autosufficienza. La difficile "riconduzione a sistema"	156
3.1.Segue. L' "esposizione sommaria" dei fatti.....	157
3.2 Segue. Indicazione dei motivi e specificità della censura.....	160
3.3.Segue. I poteri cognitori della Corte.....	163
4.Segue. Il rapporto tra decisività del fatto e versione "rigorosa" del principio.....	167
5. Segue. La versione "indulgente" dell'autosufficienza.....	169

6.L'onere di "specifica indicazione degli atti...".Codificazione del principio?.....	171
7.L'art. 366-bis c.p.c. I nuovi profili d'inammissibilità del ricorso.....	177
7.1.Segue. L'esposizione del quesito.....	183
8.Segue. La "chiara indicazione del fatto controverso".....	187
9.Considerazioni conclusive.....	192
Postilla. Prospettive di riforma.....	194
Bibliografia.....	200

CAPITOLO I

La riforma del giudizio di cassazione

1. Premessa

Lo studio del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione è intrinsecamente limitato all'analisi di peculiari problematiche del giudizio di legittimità.

Ciò appare evidente non appena si tenti di dare una prima definizione di esso. Infatti, in base a tale principio – che vede la sua genesi nella recente “prassi giurisprudenziale” della Suprema Corte - si ritiene inammissibile il motivo di ricorso che non sia “autosufficiente”, intendendo per tale “quello avente l'autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, non essendo la Corte tenuta a ricercare, al di fuori del contesto del ricorso, le ragioni che dovrebbero sostenerlo”¹.

¹ Verde, *Profili del processo civile*, II, Napoli, 2005, 292. In questo senso v., tra le più recenti, Cass. 25 luglio 2008, n. 20437; Cass. 23 aprile 2008, n.23593; Cass. 26 giugno 2007 n. 14744; Cass., Sez. Un., 13 febbraio 2007, n.3041, in *Rep.Foro it.*, 2007, voce *Espropriazione per p.i.*, n.58; Cass. 11 gennaio 2007, n.323, *ibidem*, voce *Procedimento civile*, n.41; Cass. 6 ottobre, 2005, n. 19510, in *Rep. Foro it.*, 2005, voce *Cassazione civile*, n.184; Cass. 2 agosto 2005, 16132, *ibidem*, voce

Da ciò non può non discendere che l'attenzione della presente indagine sarà focalizzata sulla fase introduttiva del giudizio di cassazione confrontandosi con le relative categorie sistematiche.

Nondimeno, anche al fine di comprendere le ragioni più profonde del principio all'esame, sarà inevitabile il costante riferimento alle particolari funzioni (anche di carattere, come dire, "extraprocessuale") attribuite alla Suprema Corte.

Appare dunque necessario partire da alcune notazioni generali sull'istituto della Cassazione.

2. La funzione nomofilattica della Cassazione anche alla luce della riforma del 2006

Non si intende –né appare utile – in questa sede indugiare sulle origini storiche dell'istituto nonché sulle sue evoluzioni nel tempo² ma si preferisce compiere un

cit., n.169; Cass. 11 gennaio 2005, n.376, *ibidem*, voce cit., n.19; Cass. 19 aprile 2004, n.7392, *ivi*, 2004, voce cit., n 225 .

² Sul punto basti rinviare a Calamandrei, *La cassazione civile*, in *Opere giuridiche*, VI, Napoli, 1976, spec. 376 ss. in cui l'Autore si sofferma sulla nascita della cassazione moderna; Id., voce *Cassazione civile*, in *Nuovo dig. it.*, 1937,981 ss., spec.987-90; Calamandrei-Furno, voce *Cassazione civile*, in *Novissimo dig. it.*

veloce “affresco” dell’attuale quadro normativo, così come recentemente innovato a seguito dell’approvazione del d.lg. 2 febbraio 2006 n.40. Tuttavia, va evidenziato che quest’ultimo “moto riformatore” trova la sua “musa ispiratrice” in un concetto sicuramente non nuovo ma che costituisce da tempo – se non da sempre – un tassello dell’anima della Cassazione: la nomofilachia³.

Di estrema attualità è, quindi, una breve analisi preliminare della norma in cui si rinviene l’attribuzione della funzione nomofilattica alla Suprema Corte: l’art. 65 della legge sull’ordinamento giudiziario (R.d. 30.1.1941).

Torino,1968, 1053 ss., spec. 1057-63; Satta, *Corte di Cassazione*, in *Enc. Dir.*, 1962, 797 ss.; nonché, da ultimo, alla ponderosa opera di Panzarola, *La cassazione civile giudice del merito*, Torino, 2005, I, 3 ss. sotto il peculiare angolo visuale dell’evoluzione del dibattito tra i fautori del sistema francese della Cassazione ed i sostenitori del modello della terza istanza. La ricostruzione storica dell’Autore si snoda nella suindicata prospettiva, in quanto il *leit motiv* sotteso all’intera opera è costituito dall’interrogarsi sull’attuale natura e funzione del giudice di legittimità.

³ Il d.lg. è, appunto, intitolato “modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica”.

La norma, com'è noto, così recita: "la Corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto obiettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni, regola i conflitti di competenza e adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge"⁴.

⁴ Per un approfondito resoconto delle origini di tale formulazione si rinvia a Taruffo, *La Corte di Cassazione e la legge*, in ID., *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, Bologna, 1991, 59 ss. secondo cui "il vero precedente della formulazione dell'art. 65 va ravvisato nell'elaborazione di Calamandrei che costruisce assai più di quanto non descriva, piuttosto che nelle norme anteriori". Così l'Autore (p. 63, nt. 13): "Ciò appare evidente in particolare a proposito della funzione di unificazione della giurisprudenza. Di essa non vi è traccia, infatti, né nella disciplina della Cassazione in Francia, né in quella delle legislazioni italiane preunitarie e unitaria. Tuttavia, Calamandrei rileva che essa veniva svolta *de facto* dalla Cassazione francese specie dopo le riforme del 1873. Inoltre egli ravvisa un'innovazione in questo senso nella legislazione toscana di Leopoldo II, ma solo perché questa copia fedelmente l'esempio francese, ampliando i motivi di ricorso ed obbligando il giudice di rinvio a conformarsi alla pronuncia della Cassazione. Su questi dati era quanto mai difficile sostenere che la

Un'attenta esegesi della stessa e delle relative numerose problematiche connesse richiederebbe un'intera monografia. Nella presente indagine appare utile quantomeno rendere conto del modo "classico" di intendere la funzione nomofilattica, anche al fine di valutare, nel prosieguo, che cosa abbia voluto realmente valorizzare la recente riforma del giudizio di legittimità. Secondo l'impostazione calamandreiana la Corte di cassazione "non è istituita per raggiungere *soltanto* quello scopo in senso stretto giurisdizionale, per il conseguimento del quale sono istituiti tutti gli altri giudici (...) e che consiste nell'attuazione del diritto in concreto, mediante accertamento delle singole volontà di legge che scaturiscono, per regolare i rapporti individuali, dal coincidere di una fattispecie reale con una fattispecie legale. Anche la Corte di cassazione coopera (...) a questa funzione giurisdizionale in senso

Cassazione svolgesse istituzionalmente la funzione di unificazione della giurisprudenza. Ciò non impedisce però a Calamandrei di affermare che questa funzione esiste ed è fondamentale, ravvisandone conferme storiche anche dove queste si potevano difficilmente trovare".

stretto, consistente nel rendere giustizia ai singoli: ma questa cooperazione è per essa mezzo non fine; perché il fine ultimo che essa, come suo ufficio esclusivo, persegue, è un fine più vasto ed eccedente (...) i limiti della singola controversia”⁵.

Tale fine si concreterebbe secondo l’Autore in uno scopo a valenza costituzionale consistente nella coordinazione tra la funzione legislativa e quella giudiziaria attraverso la “formazione” e “formulazione” del diritto da applicarsi ai casi futuri. “In quanto si ritenga che la giurisprudenza abbia un’efficacia (in certo senso e in certi limiti) creatrice o trasformatrice del diritto, la Corte di Cassazione è il centro di questa perpetua creazione giurisprudenziale, di questa dinamica del diritto che instancabilmente ringiovanisce e adegua la legge alle sempre nuove esigenze della vita e dei rapporti economico sociali”⁶.

⁵ Calamandrei-Furno, voce *Cassazione civile*, cit., 1055.

⁶ Calamandrei-Furno, *op. ult. cit.*, 1056. Naturalmente va osservato che tale impostazione non è l’unica possibile. La “garanzia dell’esatta osservanza della legge” può essere intesa anche come tutela della legalità della decisione nel singolo caso concreto, ossia

3. Segue. La "crisi" del giudizio di legittimità

Un ideale confronto tra l'impostazione "calamandreiana" e l'attuale situazione del contenzioso civile dinanzi al giudice di legittimità potrebbe ben essere rappresentato con la figura retorica dell'ossimoro. Non a caso è stato affermato che, attualmente, la nomofilachia "appare aspirazione utopica di un'*aurea aetas*"⁷. Ciò risulta evidente non appena si prende in considerazione la crescita esponenziale del carico di lavoro della Suprema Corte.

nella specifica sentenza che è stata impugnata. In tal senso "assicurare l'osservanza" viene a significare "controllare che altri abbiano osservato".

E' stato rilevato, in proposito, che "si tratta evidentemente di una distinzione che opera in termini di prevalenza piuttosto che di contrapposizione concettuale. La Cassazione fa entrambe le cose che si sono distinte: il problema è di vedere quale delle due prevalga sull'altra, e quale identifichi in modo più tipico la funzione istituzionale della Corte." (Taruffo, *La corte di cassazione e la legge*, cit., 66).

⁷ Tedoldi, *La delega sul procedimento di cassazione*, in *Riv.dir.proc.*, 2005, 926

Dal 1980 -anno in cui i ricorsi erano poco più di ottomila- il numero dei ricorsi esauriti è stato sempre inferiore a quello dei sopravvenuti: anche nel 2005 ove si è raggiunta la cifra record dei 31.177 processi esauriti.

Nel 2006 a fronte dei 35.169 ricorsi sopravvenuti ne sono stati definiti 29.641; al termine dell'anno risultavano pendenti ben 100.609 ricorsi⁸. Un discorso non molto

⁸ Cfr., in argomento, da ultimo, Proto Pisani, *Crisi della Cassazione: la (non più rinviabile) necessità di una scelta*, in *Foro it.*, V, 2007, 122. La necessità di porre rimedio alla crisi del giudizio di legittimità non è certo una "scoperta" dei nostri tempi. Risale al lontano 1986 il noto "grido dolore" di Antonio Brancaccio - allora primo presidente della Suprema Corte - sullo stato di crisi del giudizio cassazione. V. Brancaccio, *Della necessità urgente di restaurare la Corte di Cassazione*, in *Foro it.*, 1986, V, 461. Da allora il dibattito si è fatto sempre più intenso. Cfr., tra gli altri, i saggi raccolti *Per la Corte di cassazione* in *Foro it.*, V, 1987, 205 ss. (con particolare attenzione ai contributi di Pizzorusso-Proto Pisani, *Note introduttive*; Vela, *La Corte suprema di cassazione, oggi*; Bile, *Sui metodi di lavoro della Corte di cassazione*; Denti, *L'art. 111 della Costituzione e la riforma della Cassazione*; Senese, *Funzioni di legittimità e ruolo di nomofilachia*; Silvestri, *L'accesso alle Corti di ultima istanza: rilievi comparatistici*); gli scritti *La Cassazione civile*, *ivi*, 1988, V, 1 ss. (in particolare SgROI, *La <<questione cassazione>>*;

diverso si può fare per l'anno 2007: a fronte dei 32.278 ricorsi sopravvenuti ne sono stati definiti 29.776 e, pertanto, al termine dell'anno i ricorsi pendenti erano 102.588⁹.

Da tali dati non è difficile desumere che garantire l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge è, allo stato, impresa ardua se non addirittura impossibile.

In un simile contesto il tentativo di recupero della funzione nomofilattica da parte della recente riforma doveva concretarsi, principalmente, (nella ricerca e)

Maltese, *Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile di cassazione*; Denti, *Le riforme della Cassazione civile: qualche ipotesi di lavoro*; Proto Pisani, *Su alcuni problemi organizzativi della Corte di cassazione: contrasti di giurisprudenza e tecniche di redazione della motivazione*; Caristo, *Accesso alla corte: organizzazione e funzionamento*); nonché, più recentemente, Fazzalari, *La Cassazione civile: stato attuale e possibili misure*, in *Riv. dir. proc.*, 1999, 896; La Torre, *La corte di cassazione italiana all'inizio del 2000*, in *Foro it.*, 2000, V, 109 ss.; Tarzia, *Il giudizio di cassazione nelle proposte di riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, 201 ss.; Chiarloni, *Prime riflessioni su recenti proposte di riforma del giudizio di cassazione*, in *Giur.it.*, 2003, 817 ss.

⁹Cfr. la Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2007, in www.cortedicassazione.it

nell'introduzione di strumenti deflativi del carico di lavoro della Corte¹⁰. Per contro, va evidenziato che – come si vedrà tra breve – alcune delle innovazioni introdotte dal d.lg. n. 40/06 sembrano destinate a lasciare irrisolta se non ad aggravare la crisi del processo di cassazione.

4. La delega legislativa per la riforma del processo di Cassazione

Come è noto con l'art. 1, secondo comma della l. 14 maggio 2005 n. 80 veniva conferita delega al Governo per la riforma del giudizio di cassazione. Il terzo comma del medesimo articolo indicava i principi e i criteri direttivi ai quali il legislatore delegato doveva attenersi. Dando uno sguardo d'insieme a tali principi possiamo

¹⁰In tal senso sembrano muoversi –seppure in via mediata - le innovazioni che riguardano più da vicino la presente trattazione. Ci si riferisce,ovviamente, alle norme che incidono sul contenuto degli atti introduttivi a cui si farà accenno *infra* par. 7.2 Tali norme saranno, naturalmente, oggetto di riflessione approfondita nei successivi capitoli.

individuare agevolmente la loro “matrice culturale”:
l’art. 33 del cd. Progetto Vaccarella¹¹.

Nella presentazione dei lavori della Commissione Vaccarella si legge infatti: “quanto al giudizio di cassazione, dominante è stata la preoccupazione di recuperare la dimensione nomofilattica alla Corte Suprema, attualmente schiacciata da un carico di ricorsi eccessivo (e su questa linea va valutata innanzitutto la forte riduzione del novero delle sentenze inappellabili e, quindi, immediatamente ricorribili per cassazione). In tal senso depongono le modifiche prevedenti:

- la identità dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ex art. 111 Cost.;
- la previsione che il vizio di motivazione debba riguardare un fatto controverso;

¹¹ Tale articolo nonché l’intero “impianto normativo” elaborato dalla Commissione di studio per la riforma del processo civile diretta dal Prof. Vaccarella – i cui lavori sono iniziati nel dicembre 2001 e si sono conclusi nel luglio 2002 – sono consultabili in *www.judicium.it*

- l'obbligo che il motivo di ricorso si chiuda, a pena di inammissibilità dello stesso, con la chiara enunciazione di un quesito di diritto;
- l'estensione del sindacato diretto della Corte sull'interpretazione e applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune;
- la non ricorribilità immediata delle sentenze non definitive su questioni, e la ricorribilità immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito (simmetricamente all'appello);
- il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle Sezioni Unite, stabilendo che, ove la sezione semplice non intenda aderire, debba reinvestire le Sezioni Unite;
- l'estensione delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche nel caso di violazione di norme processuali;
- l'enunciazione del principio di diritto vuoi in caso di accoglimento vuoi in caso di rigetto dell'impugnazione, e con riferimento a tutti i motivi di ricorso;
- l'investitura del legislatore delegato del compito di forgiare meccanismi idonei (ad es., modellati sull'attuale, inutile art. 363) a garantire comunque l'esercitabilità

della funzione nomofilattica della Corte di cassazione nei casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi dell'art. 111 Cost.”¹².

¹² Al fine di individuare la sostanziale trasposizione di tali principi nella l. 14 maggio 2005 n. 80 si riporta, per comodità del lettore, il testo dell'art. 1, terzo comma, lett. a): “disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica, stabilendo identità dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione, prevedendo che il vizio di motivazione debba riguardare un fatto controverso; l'obbligo che il motivo di ricorso si chiuda, a pena di inammissibilità dello stesso, con la chiara enunciazione di un quesito di diritto; l'estensione del sindacato diretto della Corte sull'interpretazione e sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune, ampliando la previsione del numero 3) dell'articolo 360 del codice di procedura civile; la non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e la ricorribilità immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva di ricorso avverso le prime e la previsione della riserva di ricorso avverso le seconde; la distinzione fra pronuncia delle sezioni semplici e pronuncia delle sezioni unite prevedendo che la questione di giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni unite nei casi di cui all'articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, e possa invece essere assegnata, negli altri casi, alle

Già, in relazione alle proposte di riforma del giudizio in Cassazione nel progetto redatto dalla Commissione

sezioni semplici se sulla stessa si siano in precedenza pronunziate le sezioni unite; il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione semplice non intenda aderire al precedente, debba reinvestire le sezioni unite con ordinanza motivata; l'estensione delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche nel caso di violazione di norme processuali; l'enunciazione del principio di diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell'impugnazione e con riferimento a tutti i motivi della decisione; meccanismi idonei, modellati sull'attuale articolo 363 del codice di procedura civile, a garantire l'esercitabilità della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche nei casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione. Prevedere la revocazione straordinaria e l'opposizione di terzo contro le sentenze di merito della Corte di cassazione, disciplinandone la competenza. L'unico elemento che si discosta dai principi del Progetto Vaccarella si può rinvenire nei rapporti tra sezioni semplici e sezioni unite relativamente ai ricorsi proposti avverso le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti per motivi inerenti alla giurisdizione (art.111,ottavo comma, Cost.). Sul punto si rinvia a Tedoldi, *La delega*, cit., 940

Vaccarella, la dottrina maggioritaria¹³ ha mostrato perplessità sui reali “effetti benefici” che tale riforma avrebbe apportato. Le valutazioni negative non potevano che riproporsi in sede di esame della legge delega – e delle relative norme scaturenti da essa – “figlia” del Progetto Vaccarella¹⁴.

Tralasciando ogni giudizio di valore sulla riforma, è innegabile che essa interessa molteplici ed importanti profili del giudizio di cassazione di non secondaria rilevanza pratica. Non a caso è stato affermato – anche se forse un po’ enfaticamente- che “il peso pratico di molte

¹³Chiarloni, *Prime riflessioni,cit.*, 817 ss.; Tommaseo, *La riforma del ricorso per cassazione: quali i costi della nuova nomofilachia?,ibidem*, 826 ss.; Tarzia, *Il giudizio di Cassazione nelle proposte di riforma del processo civile*, in *Riv.dir.proc.*, 2003, 201 ss. il quale si domanda se il recupero della “dimensione nomofilattica” della corte possa raggiungersi in concreto con tutte le misure previste, ovvero se altre non previste siano opportune, ed ancora se alcune tra quelle proposte non possano sortire effetti contrari a quelli desiderati”.

¹⁴Consolo, *Giustizia, Corti di Gravame, tradizione e modernità*, in *Corr. Giur.*, 2005, 755ss.;Verde,*Profili del processo civile*, II, Napoli, 2006, 519 s.; Chiarloni, *Prime riflessioni sulla delega per la riforma del procedimento in Cassazione*, in *Rass .for.*, 2005, 901 ss.

innovazioni è tale da incidere seriamente sulle tecniche di ricorso, sulle tecniche di decisione e sul costume giudiziario in genere. Dal punto di vista normativo si poteva fare di più solo eliminando o riscrivendo l'art. 111, comma 7°, Cost.”¹⁵

Si può ora passare all'esame delle disposizioni introdotte dal d. lg. n.40/06. Tale analisi, come già detto, non potrà che avere, in questa sede, un carattere prevalentemente descrittivo dei più significativi interventi normativi¹⁶. Ci si dedicherà, per ultime, alle

¹⁵ Sassani, *Il nuovo giudizio di Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 240

¹⁶ Sui vari aspetti della riforma del giudizio di cassazione cfr., tra gli altri, AA.VV. *Il nuovo giudizio di Cassazione* (a cura di Ianniruberto e Morcavallo), Milano, 2007, *passim*; Carratta, in AA.VV. *Le recenti riforme del processo civile* (a cura di Chiarloni), Bologna, 2007, 373 ss. ; Poli, *Il giudizio di cassazione dopo la riforma*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2007, 9 ss.; Non appare, comunque, superfluo ricordare che le norme “novellate” e le norme introdotte dal d. lg. n. 40/06 si applicano, in base alla disciplina transitoria, ai soli ricorsi per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del decreto. Per una disamina completa della disciplina transitoria si rinvia a Lamorgese in *Il nuovo giudizio di Cassazione*, cit., 440 ss.

novità in tema di atti introduttivi del giudizio. Naturalmente, a queste innovazioni sarà fatto solo un accenno alla fine del presente capitolo quale anello di congiunzione ideale con il prosieguo dell'indagine.

5. Le innovazioni legislative che sono diretta espressione della valorizzazione della funzione nomofilattica

Volendo tracciare un percorso ideale tra le “modifiche-manifesto” di esaltazione della funzione nomofilattica le “tappe” appaiono obbligate: a) “la rivitalizzazione” del ricorso nell'interesse della legge; b) la modifica del primo comma dell'art. 384 c.p.c.; c) l'introduzione del “vincolo” delle sezioni semplici al principio di diritto enunciato dalle sezioni unite.

5.1. Segue. A) La “rivitalizzazione” del ricorso nell'interesse della legge

Il ricorso per cassazione nell'interesse della legge-istituto di grande valore concettuale ma privo di riscontri concreti¹⁷- “cambia veste” attraverso la riscrittura dell'art. 363 del codice di rito. Tale norma muta profondamente a cominciare dalla rubrica che ora

¹⁷ Tiscini, *Ricorso per cassazione nel diritto processuale civile*, in *Digesto civ.*, Torino, 2007, 1152

si riferisce al “principio di diritto nell’interesse della legge”. Sostanzialmente, vengono introdotte due novità di non poco rilievo: a) viene conferito al Procuratore generale il potere di ricorrere nell’interesse della legge, oltre che nel caso in cui – come già prevedeva il vecchio testo- le parti non abbiano proposto il ricorso nei termini o vi hanno rinunciato , anche nell’ipotesi in cui il provvedimento non è ricorribile e non ulteriormente impugnabile; b) il principio di diritto può essere pronunciato d’ufficio dalla Corte “quando il ricorso è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza¹⁸”. E’ stato rilevato che tali “modifiche mirano a consentire alla Corte di <<garantire la corretta osservanza della legge e la uniformità del diritto oggettivo nazionale>> (secondo la formula dell’art. 65 ord. giud.) attraverso la possibilità di penetrare anche in quei meandri dell’ordinamento

¹⁸ Non appare superfluo segnalare che resta immutata la disciplina dell’impossibilità delle parti di giovare della pronuncia emanata ex art. 363 c.p.c. . L’ultimo comma della disposizione statuisce infatti che “la pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito”.

(soprattutto processuale) in cui la difficoltà di avere un responso della Corte dipende dalla circostanza obiettiva della non ricorribilità dei provvedimenti che affrontano i relativi problemi: si pensi *in primis* all'assetto del procedimento cautelare uniforme, che pullula di provvedimenti rispetto ai quali appare negato l'accesso al giudizio di legittimità attraverso il ricorso straordinario¹⁹.

Va segnalato al riguardo una prima applicazione della nuova norma in un caso nel quale il ricorso era stato dichiarato inammissibile, ma si riferiva ad una fattispecie di notevole rilevanza²⁰. Ciò sicuramente dimostra

¹⁹ Sassani, *Il nuovo giudizio, cit.*, 229 il quale rileva efficacemente come "la necessità di leggere l'art. 111 c. 7 cost. limitando l'accesso all'impugnazione di legittimità dei soli provvedimenti "decisori e definitivi" ha portato ad escludere dal controllo della Corte suprema tutte le decisioni prive dell'uno o dell'altro dei requisiti, con la sgradevole conseguenza che nelle materie nelle quali prevalgono i provvedimenti non ricorribili <<regna l'anarchia>>". Sul tale aspetto cfr., tutti, Tiscini, *Il ricorso straordinario in cassazione*, Torino, 2005, spec. 123 ss.

²⁰ Ci si riferisce a Cass., sez. un., 28 dicembre 2007, n.27187, in *Foro it.*, 2008, I, 766 la quale ha ritenuto che costituisce questione di

l'attenzione della Suprema Corte nei confronti del nuovo – *rectius* rinnovato - istituto. Nondimeno, è ancora per compiere un vero e proprio “bilancio” sulla

particolare importanza, su cui la corte di cassazione può pronunciare d'ufficio il principio di diritto nell'interesse della legge, quella relativa all'individuazione del giudice dinanzi al quale proporre la domanda volta ad inibire l'installazione e la messa in esercizio di una discarica di rifiuti (nella specie, la questione di giurisdizione sollevata in una controversia riguardante la costruzione di una discarica nel territorio del comune di Serre, è stata ritenuta di particolare importanza per il suo rilievo sociale, in rapporto all'emergenza rifiuti della Campania). Il giudice di legittimità - pur ritenendo inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione promosso dopo l'emanazione di un provvedimento cautelare *ante causam* in relazione al quale non risulti che una delle parti della fase sommaria abbia iniziato la causa ordinaria - ha enunciato, *ex art.* 363, terzo comma, c.p.c., il principio di diritto dal seguente contenuto: “la cognizione della controversia volta ad inibire la collocazione in un dato ambito territoriale di una discarica, anche qualora venga dedotta la lesione del diritto alla salute come effetto di un comportamento materiale, espressione di poteri autoritativi e conseguente ad atti illegittimi della pubblica amministrazione, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che è altresì competente ed emanare provvedimenti cautelari “.

“rivitalizzazione” del principio di diritto enunciato esclusivamente a tutela dello *ius constitutionis*²¹.

²¹ Nel senso che non si sia trattato di un provvedimento emanato “una tantum” sembrano deporre le parole del primo presidente della Corte Carbone, *Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2007*, cit., secondo cui da tale pronuncia “emerge plasticamente” il ruolo della Suprema Corte quale “custode dinamico, nei cambiamenti in atto, della esatta interpretazione della legge” . (...) “ Il riferimento alla necessità di valutare l’importanza della questione di diritto anche in relazione agli interessi in gioco introduce nell’istituto un profilo ulteriore, collegato ad una possibile funzione deflativa, particolarmente evidente nel caso deciso dalle Sezioni Unite, in cui la Corte ha dato espressamente atto della pendenza di altre controversie aventi il medesimo oggetto. La stessa vicenda, nascente dall’impugnazione di un’ordinanza emessa in sede di reclamo avverso un provvedimento cautelare, sembra poi confermare che l’istituto è destinato a dimostrare la propria utilità soprattutto là dove, a fronte di un ricorso straordinario avverso provvedimenti non decisorii o non definitivi, la Corte intenderà esprimere un indirizzo uniforme in materie ordinariamente sottratte al proprio sindacato di legittimità”.

5.2. Segue. B) La modifica del primo comma dell'art. 384 c.p.c.

Sempre nella direzione del potenziamento della funzione nomofilattica si muove l'ampliamento delle ipotesi in cui la Corte può pronunciare il principio di diritto²².

Ai sensi del nuovo primo comma dell'art. 384 c.p.c. il giudice di legittimità "enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell'art. 360, primo comma, n.3 , e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi di ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza". Orbene, dal testo della

²² In dottrina in generale sul "principio di diritto", cfr. , per tutti, Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, II, Napoli, 1957, 579 ss.; Id. *Il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione*, in *Riv. dir. proc.* 1952, I, 279 ss.; Consolo, *Evoluzioni giurisprudenziali e vincolo del giudice di rinvio al principio di diritto ormai "ripudiato" dalla suprema corte: rationes confliggenti*, in *Giur.it.*, 1992, I,659 ss.; Mazzeola, *Appunti a proposito di <<principio di diritto>> e <<cassazione sostitutiva>>*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1963 165 ss.; Fazzalari, voce *Rinvio (giudizio di) nel diritto processuale civile*, in *Digesto. civ.*, Torino, 1998, 669 ss.; Id., voce *Ricorso per cassazione nel diritto processuale civile*, *ivi*, 1998, spec. 598; Ricci, *Il giudizio civile di rinvio*, Milano 1967, 143 ss.

disposizione all'esame, si può subito evincere che, nel momento in cui il giudice di legittimità sia investito di una censura avente ad oggetto la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, essa enuncia sempre il principio di diritto. In sostanza, ciò avverrà non solo in caso di accoglimento del ricorso ed annullamento della sentenza, ma anche in caso di rigetto del ricorso.²³ Molto interessante è anche l'estensione ai casi degli altri motivi di ricorso, purché la questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte sia di "particolare importanza". Tale presupposto può essere inteso da un lato come "la idoneità della soluzione attinta ad applicarsi ad una casistica aperta e non invece a fungere da *regula juris* speciale, indissolubilmente connessa alla peculiarità del caso sottoposto a giudizio e non agevolmente esportabile ad una serie indeterminata di casi. Dall'altro la "particolare importanza" andrà valutata anche alla luce

²³ Sul punto si rinvia a Poli, *Il giudizio di cassazione*, cit., 21 secondo cui sarebbero comunque "fatti salvi i casi di inammissibilità e di rigetto in camera di consiglio per manifesta infondatezza". Si veda anche Carratta, in *Le riforme*, cit., 479 ss.

della (sia pur relativa) novità (e, quindi, della non mera ripetitività) del principio rispetto alla giurisprudenza della Corte”²⁴.

E’ dunque attraverso questi nuovi meccanismi che il legislatore intende aumentare la capacità della Suprema Corte “di incidere sui giudici di merito e, quindi, spiegare effetti deflativi nel medio-lungo periodo”²⁵. Un

²⁴ Sassani, *Il nuovo giudizio*, cit., 222

²⁵ E’ infatti innegabile che nel breve periodo il lavoro della corte – essendole imposte nuovi compiti- aumenti. Nel documento approvato dai magistrati dell’ A.N.M. presso la Cassazione, *Osservazioni sulla schema di d.l. recante proposte di modifica del giudizio di cassazione*, in *La Magistratura*, 2006, 45 s., viene, infatti, rilevato che “l’aggravamento del già pesante carico di lavoro della corte richiederà comunque una oculata applicazione della norma al fine di evitare applicazioni esasperate e formalistiche e di scongiurare così il rischio di un ulteriore ingolfamento”. In senso critico sulla nuova norma in dottrina si sofferma Taruffo, *Una riforma della cassazione civile?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, 755 ss. , spec. 771 ss. . E’ stato, tuttavia, osservato che “alla comprensibile perplessità di chi teme che la necessità di esprimere il principio di diritto anche in caso di rigetto si risolva in un aggravio di lavoro per la corte, si può rispondere (...) che il compito è però facilitato dall’incanalamento della risposta su un

“più ampio reticolo di principi di diritto, enunciati anche in caso di rigetto dell’impugnazione, dovrebbe infatti scoraggiare la riproposizione di ricorsi già più volte respinti con chiare affermazioni di principio”²⁶.

5.3 Segue. C) L’ introduzione del “vincolo” per le sezioni semplici al principio di diritto enunciato dalle sezioni unite

Al fine di svolgere una funzione “coerenziatrice” della giurisprudenza del giudice di legittimità viene introdotta una norma incidente sul rapporto tra sezione semplice e sezioni unite. All’art. 374 del codice di rito è stato infatti introdotto il terzo comma dal seguente tenore: “se la sezione semplice ritiene di non dovere condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata la decisione del ricorso”. In questa sede non si può nemmeno accennare al dibattito dottrinale sulla norma *de qua* e alle molte

quesito già formulato” (così Sassani, *Il nuovo giudizio*, cit., 223). Ed, in effetti, la norma si pone in corrispondenza quasi biunivoca con l’onere di formulazione del quesito di diritto previsto dall’art. 366-*bis* (su cui *infra* par. 7.2).

²⁶ Così la relazione di accompagnamento al d.lg. n.40/06

critiche sollevate soprattutto in relazione alla possibile violazione dell'art. 101, secondo comma, Cost. secondo cui, come è noto, i giudici sono soggetti soltanto alla legge²⁷. Guardando al meccanismo processuale introdotto dalla "novella" del 2006, può dirsi che esso ha, *prima facie*, contenuto meramente processuale e negativo, in quanto l'obbligo non consiste nel conformarsi nel contenuto ma, esclusivamente, nel seguire un determinato *iter processuale*. Esso "definisce solo una

²⁷ In tal senso v. Chiarloni, *Prime riflessioni su recenti proposte*, cit., 817; Tommaseo, *La riforma del ricorso per cassazione*, cit., 827. Le possibili critiche alla disposizione sono bene evidenziate in Poli, *Il giudizio di cassazione*, cit., 18 cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti dottrinali. Oltre al possibile contrasto con l'art. 101, secondo comma, c.p.c., l'Autore pone in evidenza il fatto che la norma: a) sarebbe espressione di un'idea burocratico-gerarchica di Corte di cassazione; b) costringerebbe le sezioni semplici all'alternativa tra l'autoescludersi e rendere omaggio al precedente delle sezioni unite, conducendole, di fatto, ad acrobazie dialettiche per sottrarsi al vincolo; c) calpesterebbe il principio di economia processuale, perdendo da un lato ciò che si prefigge di guadagnare dall'altro in termini di ragionevole durata del processo. Profili di dubbia costituzionalità della norma emergono anche in Carratta, in *Le riforme*, cit. spec. 422-23

modalità *ordinata* di superamento degli orientamenti giurisprudenziali e, in ultima analisi, di prevenzione dei contrasti interpretativi. La conferma (..) è data dal fatto che, qualora la sezione semplice violi l'art. 374, la decisione non può in alcun modo dirsi viziata da violazione di legge né da nullità, essendo piuttosto affetta da una mera irregolarità del tutto priva di conseguenze esterne"²⁸.

6. Le modifiche legislative che perseguono finalità diverse dalla funzione nomofilattica

Accanto a queste norme di spiccato "sapore nomofilattico" vanno segnalate, in senso diametralmente opposto, alcune disposizioni difficilmente riconducibili alla "salvaguardia" del giudizio di legittimità.

²⁸ Impagnatiello, *La cassazione civile dopo le riforme. Una nuova nomofilachia?*, relazione tenuta a Salerno il 26 febbraio 2008 in occasione del seminario di studio *Il giudizio di cassazione nel sistema delle impugnazioni nei processi civile e amministrativo*, 19 del testo dattiloscritto

6.1.Segue.A) L' "equiparazione" del ricorso straordinario a quello ordinario

Va, in primo luogo, esaminata la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 360 c.p.c. attraverso cui si rendono omogenei, sotto il profilo dell'identità dei motivi, il ricorso ordinario e il ricorso straordinario *ex art. 111 Cost.* . E' stato osservato , in proposito, che "viene bandita la possibilità di leggere riduttivamente l'espressione "violazione di legge" dell'art. 111, comma 7°, Cost. con conseguente delegittimazione della corrente linea giurisprudenziale che esclude dai motivi di ricorso straordinario il n.5 dell'art. 360 c.p.c.". Come è noto tale orientamento è stato inaugurato da Cass., sez. un., 16 maggio 1992, n.5888²⁹ la quale tentò di arginare i sempre

²⁹ In *Foro it.*,1992, I,1737, con osservazioni critiche di Barone, in *Corriere giur.*, 1992, 751, con nota critica di Mandrioli, *Le "Sezioni unite limitano l'accesso al ricorso straordinario per cassazione ex art.111 Costituzione* e in *Giur.it.*,1994, I, 805 ss. , con nota critica di De Cristofaro, *Ricorso straordinario per cassazione e censure attinenti alla difettosa motivazione (del rapporto fra art. 360, n.5., c.p.c. ed art.111, 2° comma, Cost.)*. In argomento si vedano anche Balena, *Il controllo sulla motivazione nel ricorso straordinario ex art. 111 della Costituzione*,

più numerosi ricorsi ex art. 111 Cost. attraverso la limitazione dei motivi ai soli nn. da 1 a 4 dell'art. 360 c.p.c. . Pur non potendo valutare in questa sede la bontà di tale indirizzo giurisprudenziale e se fosse necessaria o meno la sua "soppressione *ex lege*", va sottolineato un inequivocabile dato meramente empirico: la Corte dovrà "tornare ad occuparsi" di censure per vizio di motivazione sollevate ex art. 111 Cost., con un conseguente "dispendio di energie" in un sindacato – quello cd. "indiretto" sul giudizio di fatto- che poco ha a che vedere con i compiti ad essa assegnati dall'art. 65 della legge sull'ordinamento giudiziario.

6.2.Segue.L' ampliamento delle ipotesi di cassazione sostitutiva e i relativi "risvolti" impugnatori

Il "discostamento" dalla funzione nomofilattica appare con ancora maggiore evidenza nello "sganciamento" della possibilità per la Suprema Corte di decidere nel merito la causa dal necessario presupposto che il ricorso sia stato proposto per violazione e falsa applicazione di

ivi, 1998, 1073 ss. e, da ultimo, ampiamente, Tiscini, *Il ricorso straordinario in cassazione, cit., passim*

norme di diritto³⁰. Resta in piedi il secondo presupposto per la “cassazione sostitutiva”, cioè l’assenza di necessità “di ulteriori accertamento di fatto”.

Non si può nemmeno accennare alle diverse problematiche relative alla disposizione all’esame. Si pensi, non da ultimo, all’ambiguità dell’inciso “ulteriori accertamenti di fatto”³¹. Quale “discendenza diretta” di

³⁰ Come noto, la decisione nel merito entra nello scenario normativo del giudizio di legittimità con la riforma del 1990. In base all’art. 66 della l. 353/90 veniva modificato il primo comma dell’art. 384 c.p.c., il quale –fino a ieri - così recitava: “La corte, quando accoglie il ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, enuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto”. Stando a tale norma, quindi, il potere della Corte di cassazione con decisione nel merito sorgeva esclusivamente quando si verificavano, congiuntamente, due presupposti : a) l’accoglimento del ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto; b) la non necessarietà ulteriori accertamenti di fatto.

³¹ All’indomani della novella del ‘90 la dottrina maggioritaria ha ritenuto che tale inciso “abbraccerebbe, oltre all’attività di raccolta e di assunzione delle prove , anche la valutazione delle allegazioni delle prove così acquisite, per cui la decisione della causa nel

merito da parte della Corte di cassazione sarebbe esclusa non solo quando si debba procedere all'assunzione di nuovi mezzi di prova, ma anche quando essa dovrebbe valutare prove acquisite ma non valutate dal giudice del fatto, e operare sugli elementi di fatto acquisiti quegli ulteriori apprezzamenti e valutazioni che consentono di pervenire ad una autonoma ricostruzione della situazione di fatto rilevante" (così Caponi, *La decisione della causa nel merito da parte della Corte di Cassazione italiana e del Bundesgerichtshof tedesco*, in *Dir. e giur.*, 1996, 272; Attardi, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991; Tarzia, *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, Milano, 1991; *contra* Bove, *Sul potere della Corte di cassazione di decidere nel merito*, in *Riv. dir. proc.*, 1994, 707 ss. il quale, già in relazione al testo previgente, sosteneva che la logica della norma non consentisse di "costruire limitazioni al potere di decisione della C.S. ulteriori rispetto a quelle radicate nella inevitabilità dei rinvii necessari per ragioni strutturali". Secondo l'Autore nel momento rescissorio "non vi è alcuna ragione giuridica che imponga alla Corte Suprema di astenersi da valutazioni probatorie, perché, almeno in linea di principio, la Corte Suprema non è sfornita della capacità strutturale di compiere tali valutazioni". Lo "sganciamento" della cassazione sostitutiva dal n. 3 dell'art. 360, primo comma, c.p.c. potrebbe favorire la lettura appena prospettata. In tal senso si veda Bove, *La decisione nel merito della corte di cassazione dopo la riforma*, in *Giusto proc. civ.*, 2007, 764 ss.; *contra* Tedoldi, *La nuova disciplina del*

tale ampliamento delle ipotesi di cassazione sostitutiva vengono introdotti i rimedi impugnatori di cui all'art. 391-ter, e cioè la revocazione (oltre che per il motivo del n.4 già previsto dall'art. 391-bis che viene espressamente richiamato dalla norma *de qua*) per i nn. 1,2,3,6 di cui all'art. 395, primo comma, c.p.c. e l'opposizione di terzo³².

procedimento di cassazione: esegesi e spunti, in *Giur.it.*, 2006, 2002, ss. spec. 2013 ; Carratta, in *Le recenti riforme*, cit., 494 ss. Non va dimenticato, tuttavia, che i criteri direttivi della legge delega prevedevano esclusivamente "l'estensione delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche nel caso di violazione di norme processuali". Tale circostanza dovrebbe condurci ad interpretazioni non tendenti a "sconvolgere" la natura del giudizio di legittimità.

³² Il legislatore del 2006 esclude, per contro, il n.5 dell'art. 395, primo comma, c.p.c. .Su tale problematica si rinvia a Impagnatiello, *Sulla revocazione per contrasto di giudicati delle sentenze di merito della cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2006, 143 ss; nonché a Id., *Disco verde per la revocazione per contrasto con precedente giudicato delle decisioni di merito della cassazione*, in *www.judicium.it*

E' innegabile che tale nuovo "impianto normativo" potrebbe condurre la Corte ad "interessarsi" con maggiore frequenza della decisione *du fonds des affaires*³³.

7. Le modifiche legislative che esaltano in via "mediata" la funzione nomofilattica

In tale categoria si intende ricomprendere le varie innovazioni che – seppur attraverso tecniche diverse – mirano tutte a ridurre il carico di lavoro della Suprema Corte e, pertanto, perseguono anch'esse il recupero della funzione nomofilattica.

7.1. Segue. A) Le innovazioni in tema di ricorribilità

Sicuramente in senso deflativo vengono introdotti alcuni accorgimenti relativi ai provvedimenti impugnabili. Vengono in risalto due modifiche: a) il nuovo regime di impugnabilità delle sentenze pronunciate secondo equità dal giudice di pace; b) l'esclusione della ricorribilità immediata delle cd. sentenze non definitive su questioni.

³³ Impagnatiello, *La cassazione civile dopo le riforme*, cit., 18

7.1.1. Segue. Il nuovo regime di impugnabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità ex art. 113, secondo comma c.p.c.

Il legislatore del 2006 è intervenuto sull'art. 339 c.p.c. escludendo dalla categoria dei provvedimenti ricorribili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, c.p.c. . In effetti, il novellato terzo comma dell'art. 339 del codice di rito prevede l'appellabilità di tali provvedimenti per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia³⁴. Ci si è chiesti, in proposito, perché il legislatore abbia scelto "questa soluzione così complicata per estendere l'appellabilità anche alle sentenze di equità del giudice di pace, quando sarebbe stato molto più semplice – per raggiungere l'obiettivo - abrogare il comma 3° dell'art.339 c.p.c. Rispetto alla soluzione adottata va (...) rilevata l'aleatorietà dei presupposti ai quali viene ricollegato il rimedio impugnatorio. Il problema emerge in particolare

³⁴ Sul punto si rinvia a De Cristofaro, in *Codice di procedura civile commentato (a cura di Consolo e Luiso)*, III ed., Milano, 2007, II, 2647 ss. ;

per le ipotesi nelle quali l'impugnazione sia basata sulla presunta violazione dei principi <<regolatori della materia>>. Il riferimento ai <<principi regolatori>>, infatti, può essere letto in maniera contraddittoria, e questo non tranquillizza affatto sul piano applicativo. (...) Se il legislatore aveva intenzione di valorizzare l'appello come <<filtro>> all'accesso al ricorso per cassazione, sarebbe stato più ragionevole e coerente – invece di percorrere la perigliosa strada dell'appello a <<motivi limitati>> delle sentenze di equità del giudice di pace – introdurre una disposizione di carattere generale che estendesse l'appello a tutte le sentenze di primo grado”³⁵.

L'art. 26 del d. lg. n.40/2006 rende, poi, appellabili le sentenze pronunciate nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 23³⁶ della l.689/81

³⁵ Carratta, *La riforma del giudizio di cassazione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2006, 1105 ss., spec. 1111-13; critico su tale modifica anche Poli, *Il giudizio di cassazione*, cit., 10; si esprime, invece, in maniera favorevole Sassani, *Il nuovo giudizio*, cit., 218

³⁶ Viene, infatti, abrogato il comma tredicesimo di tale articolo che così recitava: <<la sentenza è inappellabile ma ricorribile per cassazione>>.

nonché l'ordinanza di convalida dell'ordinanza-
ingiunzione di cui all'art. 13, quinto comma della
medesima legge.

7.1.2.Segue.L'esclusione della ricorribilità immediata delle cd. sentenze non definitive su questioni

Sempre al fine di ridurre il carico di lavoro della Corte
all'art. 360 c.p.c. è stato introdotto un terzo comma che
esclude la ricorribilità immediata delle sentenze che
decidono questioni pregiudiziali di rito o preliminari di
merito ex art. 279, secondo comma, numeri 1 e 2, senza
definire, neppure parzialmente il giudizio. Il ricorso per
cassazione avverso tali sentenze potrà, quindi, essere
esperito senza necessità di riserva, allorché venga
impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente
il merito.

Coerentemente è stato modificato anche l'art. 361 c.p.c.
con la previsione dell'onere della riserva facoltativa di
ricorso per le sentenze previste dall'art. 278 e per quelle
che decidono una o alcune delle domande senza definire
l'intero giudizio.

In dottrina è stato osservato che "al di là dei problemi di
identificazione delle sentenze non definitive su questioni

di merito e su domande (...) bisogna chiedersi se la prospettiva di risparmio di energie per la Corte in *subiecta materia*, sia tale da compensare il rischio di attività (che si rivelerà poi) inutile dei giudici di secondo grado, sì da giustificare un diverso regime delle sentenze non definitive su questioni a seconda del grado in cui sono pronunciate (diverso regime, che, di per sé, è fonte di non poche complicazioni)”³⁷.

³⁷ Poli, *op.loc.cit.* . Sulla norma aveva già mostrato perplessità Proto Pisani, *Novità del giudizio civile di cassazione*, in *Foro it.*, IV, 2005, 255. Sulla stessa linea di pensiero si pone anche Tedoldi, *La delega*, cit., 937; Va, tra l’altro, posto in evidenza che il Progetto Vaccarella prevedeva, simmetricamente, anche la modifica dell’art. 340 c.p.c. in tema di riserva di impugnazione nel giudizio d’appello; *contra* Sassani, *Il nuovo giudizio*, cit., 219 che, pur non ignorando la discrasia tra i due regimi di impugnabilità delle sentenze non definitive, ritiene che “la cosa non può essere enfatizzata più del dovuto: l’interprete prenderà atto che le dinamiche dell’appello e della cassazione si divaricano sul punto, mentre la Corte di Cassazione, viceversa, risparmierà un pò del suo prezioso tempo e delle sue preziose energie (il che, se si vuole, giustificherebbe al massimo qualche rammarico negli utenti delle Corti d’appello che non godranno dello stesso beneficio)”. Per un approfondimento

7.1.3. Segue. Le altre modifiche in tema di ricorribilità

Solo per ragioni di completezza va dato conto di altre due modifiche marginali e che, tra l'altro, non perseguono "finalità-filtro". La prima modifica in tema di ricorso *per saltum*, ritoccando il terzo comma dell'art. 366 c.p.c., consente l'accordo preventivo sulla scelta della *revisio omissio medio*³⁸.

La seconda introduce l'art. 420-bis che prevede la ricorribilità immediata delle sentenze del giudice del lavoro che abbia risolto in via pregiudiziale una questione inerente all'efficacia, la validità o l'interpretazione di un contratto o accordo collettivo nazionale.

Non si è fatto altro che estendere ai rapporti con i datori di lavoro privati quanto già previsto per dipendenti della

della problematica si rinvia a De Cristofaro, *sub* art. 361, in *Codice di procedura civile commentato*, cit., ed *ivi* ulteriori riferimenti.

³⁸ Per le considerazioni sulla maggiore funzionalità dell'istituto a seguito della modifica introdotta si rinvia a Sassani, *Il nuovo giudizio*, cit., 221 ss.

pubblica amministrazione dall'art. 64 d. lg. 30 marzo 2001, n. 165³⁹.

7.2.Segue. B) L'inasprimento della condanna alle spese

Un "baluardo" contro la proliferazione dei ricorsi può essere individuato anche in una norma "di dettaglio" inserita al quarto comma di cui all'art. 385 c.p.c. a tenore della quale, la Corte condanna, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento a favore della controparte, oltre alle ordinarie spese di lite, "di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave". A fondamento della disposizione vi sarebbe il concetto di abuso del processo, inteso come "impiego distorto dello strumento processuale, per fini esulanti dal suo scopo

³⁹ Si rinvia sul punto a Silvestri, in *Commentario breve al c.p.c.* (a cura di Carpi e Taruffo), Padova, 2006, 1027; per un'esegesi dell'art. 420-bis si veda Vullo in *Codice di procedura civile commentato*, cit., 3381 ss.

tipico e al di là dei limiti determinati dalla sua funzione”⁴⁰.

7.3.Segue.C) Il nuovo procedimento in camera di consiglio

Tra le misure in senso deflativo si collocano il “potenziamento” e la “rimodulazione” del procedimento in camera di consiglio. A tali modifiche sarebbe, infatti, sottesa l’esigenza di “accelerazione e di smaltimento di una imponente attività di *routine* poco compatibile con il ruolo e la posizione della Suprema Corte”⁴¹.

⁴⁰ Così Carratta, in *Le recenti riforme*, cit., 507 cui si rinvia per il confronto di tale disposizione con l’art. 96 c.p.c. . In argomento si vedano anche Grasso, *Della responsabilità delle parti*, in *Commentario al codice di procedura civile* (diretto da Allorio), Torino, 1973, 1031; Calvosa, *La condanna al risarcimento danni per responsabilità aggravata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1954, 378 ss. ; Cordopatri, *L’abuso del processo e la condanna alle spese*, *ivi*, 2005, 249 ss.; in generale sull’argomento si veda, per tutti, Cordopatri, *Spese giudiziali (diritto processuale civile)*, in *Enc dir.*, Milano,1990,331; Cordopatri, *Soccombenza (diritto processuale civile)*, *ibidem*, 771

⁴¹ Sassani, *Il nuovo giudizio*, cit. 235 . Per un resoconto del dibattito dottrinale sull’utilizzabilità del procedimento in camera di consiglio al fine di alleggerire il carico di lavoro della corte,

Volendo sintetizzare al massimo, il legislatore ha provveduto: a) all'estensione della forma dell'ordinanza a tutte le ipotesi destinate ad essere decise dalla cassazione con procedimento in camera di consiglio; b) a lasciare immutate le previsioni di utilizzo del procedimento camerale per: b1) dichiarare inammissibile il ricorso principale e quello incidentale, eventualmente proposto; b2) ordinare l'integrazione del contraddittorio, di cui all'art. 331 c.p.c., o di notificazione dell'impugnazione, di cui all'art. 332; b3) per la decisione dei regolamenti di giurisdizione e di competenza; c) all'introduzione dell'ipotesi della rinnovazione della notificazione dell'impugnazione; d) all'eliminazione dell'ipotesi della pronuncia di estinzione a seguito di intervenuta rinuncia ai sensi dell'art. 390 c.p.c., in quanto tale provvedimento è ora disciplinato autonomamente dall'art. 391⁴².

nonché per una sintesi della "evoluzione normativa" dell'istituto si rinvia a Carratta, in *Le recenti riforme*, cit., 436 ss., spec. 437, nt. 6

⁴² La nuova formulazione di quest'ultima norma – rubricata "pronuncia sulla rinuncia" - è la seguente: "Sulla rinuncia nei casi di estinzione del processo disposta per legge, la Corte provvede

e) ad “accorpare”, all’interno del n.5 del primo comma dell’art. 375, le seguenti ipotesi: e1) l’accoglimento o il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto per manifesta fondatezza o infondatezza; e2) la declaratoria di inammissibilità per mancanza dei motivi previsti nell’art. 360 o per difetto dei “nuovi” requisiti previsti ex art. 366-*bis* (su cui *infra* par. successivo).

Un accenno merita il nuovo procedimento introdotto dal d.lg. n.40/2006. Per motivi di semplificazione sarà esaminata l’ipotesi “normale” cioè quella disciplinata dall’art. 380-*bis* rubricata “*Procedimento in camera di*

con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede il presidente con decreto.

Il decreto o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.

Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale”.

consiglio". Nell'articolo successivo viene, infatti, previsto un procedimento camerale "alternativo" per le istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione che si potrebbe definire "semplificato"⁴³.

Novità rilevante è la previsione contenuta al primo comma: il relatore, nominato *ex art.* 377 c.p.c., se, ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 375, primo comma, nn. 1,2,3, e 5⁴⁴, non ritiene che il ricorso venga deciso in udienza, deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto sulla scorta dei quali – a suo avviso –il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.

A questo punto, fissata dal presidente con decreto l'adunanza della Corte *ex art.* 380-*bis*, secondo comma, almeno venti giorni prima della data stabilita per la stessa, il decreto e la relazione sono comunicati al

⁴³ Sul punto basti rinviare a De Cristofaro, in *Codice di procedura civile commentato*, cit., II, 3042 ss., spec. 3047 ss.

⁴⁴ Vengono, coerentemente, esclusi i regolamenti di competenza e giurisdizione per i quali, come già detto è previsto l'*iter* alternativo di cui all'art. 380-*ter*.

pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali possono presentare, rispettivamente, conclusioni scritte e memorie non oltre cinque giorni prima. Essi hanno, inoltre, la facoltà di essere sentiti, se compaiono, nei casi di inammissibilità, estinzione (per casi diversi dalla rinuncia), e accoglimento o rigetto del ricorso per manifesta fondatezza o infondatezza dei motivi.

E' stato ritenuto che "l'innovazione intende evidentemente valorizzare il contraddittorio sui punti specifici e concreti di sicuro interesse, razionalizzando altresì l'audizione su richiesta delle parti, a questo punto necessaria – salvo eccezionali fatti sopravvenuti, ove rilevanti e deducibili – solo per replicare alle conclusioni del p.m. depositate nei cinque giorni precedenti"⁴⁵. Nondimeno, va rilevato che, se tali norme sono "sulla carta" più garantiste, non è da escludersi la circostanza

⁴⁵ *Poli, Il giudizio di cassazione*, cit., 20-21. Sulla stessa linea di pensiero *Sassani, Il nuovo giudizio*, cit., che parla di "focalizzazione guidata del contraddittorio". Sarebbe stato introdotto un sistema più garantista anche secondo *Consolo, Deleghe processuali e partecipazione alla riforma della cassazione e dell'arbitrato*, in *Corr. giur.*, 2005, 1189 ss., spec. 1194

che, nell'ipotesi in cui la Corte non dissente dal relatore, la motivazione può concretarsi nella "trascrizione tal quale della relazione prodromica e della dichiarazione che la Corte ne condivide i contenuti"⁴⁶. Il "rischio" sicuramente è presente ma è innegabile che il nuovo impianto normativo debba apprezzarsi sotto il profilo della selezione dei ricorsi che possano essere decisi velocemente, separandoli da quelli che richiedono, per contro, la discussione in pubblica udienza.

7.4.Segue.D) La nuova disciplina del modello "legale" del ricorso.Rinvio

Anche le nuove norme in tema di contenuto degli atti introduttivi sembrano doversi collocare tra quelle disposizioni che hanno l'obiettivo di limitare l'accesso alla Corte Suprema.

Sono state introdotte, infatti, due norme di rilievo che tendono ad "irrigidire" l'esercizio del potere di impugnazione⁴⁷: a) il primo comma, n. 6, dell'art. 366

⁴⁶ Briguglio, *Pluralità di riti e variazioni del rito*, in *Giusto proc. civ.*, 2007, 515

⁴⁷ L'espressione è di Poli, *Il giudizio di Cassazione*, cit., 15. Sul punto ci si soffermerà *infra*, Cap. IV par. 6 ss.

c.p.c., a mente del quale il ricorso, proposto avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, deve contenere a pena di inammissibilità “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti, dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”; e b) l’art. 366-bis c.p.c., che richiede, sempre a pena di inammissibilità, nei casi previsti dall’art. 360, primo comma, nn. 1),2),3),4), che l’illustrazione di ciascun motivo si concluda con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, che l’illustrazione di ciascun motivo debba contenere, a pena di inammissibilità, “la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”⁴⁸.

⁴⁸ L’inciso va letto in correlazione alla contestuale modifica del n.5 dell’art.360, c.p.c. Il “nuovo” vizio-motivo deve ora concretarsi nell’<<omessa,insufficiente,o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo>>.

Appare evidente che la norma che potrà avere un'influenza di non poco conto sull'ambito di applicazione del principio di autosufficienza sia quella di cui all'art. 366, primo comma, n.6, c.p.c.

Non a caso si è osservato al riguardo che “con il nuovo requisito della indicazione *specificata* degli atti processuali e dei documenti sui quali i motivi di ricorso si fondano (è evidentemente superfluo il riferimento espresso ai contratti ed accordi collettivi) il legislatore *codifica* il c.d. principio di autosufficienza del ricorso, di creazione giurisprudenziale (...)”⁴⁹. Si vedrà nel prosieguo dell'indagine se realmente si possa parlare di codificazione *tout court* del principio all'esame, anche alla luce delle prime interpretazioni giurisprudenziali della nuova norma.

In relazione, invece, alla norma *sub b)* nel corso della trattazione saranno prese in considerazione due diverse problematiche. In primo luogo, verranno evidenziati gli eventuali punti di contatto tra le declaratorie di

⁴⁹ Poli, *Il giudizio di cassazione dopo la riforma*, cit., 14; si veda sul punto anche Carratta, *in Le recenti riforme*, cit., 373 ss.; ID., *La riforma del giudizio di cassazione*, cit., 1117.

inammissibilità relative al quesito di diritto e quelle riconducibili al principio di autosufficienza; in secondo luogo, saranno poste in luce le possibili influenze dell'inciso "chiara indicazione del fatto controverso" sull'applicazione del principio *de quo*.

Per un'attenta esegesi di queste ultime norme si rinvia, quindi, al Cap. IV

CAPITOLO II

**Principio di autosufficienza e vizio di motivazione. Il
sindacato di legittimità sul giudizio di fatto**

1. Alle origini del principio di autosufficienza

Nell'analisi del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione emergono due dati che mi sembrano abbastanza pacifici: a) l'autosufficienza del ricorso nasce in relazione al vizio di motivazione; b) la nascita del principio (o quantomeno il suo profilarsi in un numero elevato di pronunce) va collocata temporalmente nell'ultimo ventennio⁵⁰.

L'affermazione *sub a)* comporta la necessità di esaminare per primo il motivo ricorso che vede da più tempo l'applicazione del principio e che fino a poco tempo fa ne ha costituito l'unico ambito applicativo⁵¹.

⁵⁰ Le prime sentenze in cui è riscontrabile con frequenza l'applicazione di tale principio sono collocabili temporalmente tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90. Si vedano, in tal senso, Cass. 16 settembre 1986, n.5656, in *Rep. Foro. it* 1986, voce *Prova civ. in genere*, n.22 ; Cass. 22 marzo 1993, n.3356, *ivi*, 1993, voce *Cassazione civile*, n.49; Cass. 12 agosto 1994, n.7392, *ivi*, 1994, voce *ult. cit.*, n.104;

⁵¹ Sull'applicazione estensiva del principio di autosufficienza agli altri motivi di ricorso si rinvia al Cap. III

Quanto detto *sub b)* impone, invece, una riflessione preliminare: occorre, infatti, domandarsi se il principio di autosufficienza sia sempre stato immanente al giudizio di legittimità e si sia, quindi, assistito (almeno riguardo al ricorso ex art. 360, primo comma, n.5) solo ad un aumento quantitativo dell'applicazione dello stesso; ovvero se vada considerato una nuova categoria giuridica nata – con peculiari finalità - in un determinato contesto storico.

La risposta – seppur naturalmente non esaustiva – a tale quesito va ricercata nella giurisprudenza più risalente⁵² in tema di inammissibilità del ricorso per Cassazione, la cui analisi è pregiudiziale per il prosieguo dell'indagine.

⁵² L'analisi sarà limitata alle pronunce relative al codice di rito del 1942. Com'è noto il codice di procedura civile del 1865 non conteneva una espressa previsione relativa al vizio di motivazione come motivo di ricorso. Il controllo di essa avveniva in base al disposto del n.2 dell' art. 517 che sanciva la nullità della sentenza in caso di omissione dei "motivi in fatto e in diritto". La norma riguardava, dunque, il difetto formale di motivazione. Nondimeno per ragioni di completezza va segnalato che, già in relazione al codice previgente, "l'ipotesi di nullità fu estesa fino a comprendervi i vizi logici del giudizio di fatto, quali quelli

Leggendo le pronunce ci si imbatte in un dato testuale difficilmente superabile: la totale assenza della parola “autosufficienza” fino al 1986. Ma sulla scorta di tale dato non vanno tratte conclusioni affrettate. Così facendo, si correrebbe il rischio di percorrere la medesima strada, seppur in senso diametralmente

originati dalla mancata applicazione o dall'uso scorretto di massime d'esperienza ovvero dovuti all'incompletezza, illogicità e contraddittorietà del ragionamento: una tale motivazione, irrazionale, o così lacunosa da non far comprendere il procedimento logico seguito dal giudice doveva ritenersi sostanzialmente omessa, risultato al quale si pervenne anche estendendo il concetto di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali all'inosservanza delle massime di esperienza, che furono assimilate alle regole di diritto”. Così Cantillo, in AA.VV., *La Cassazione civile, in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale civile* (a cura di Proto Pisani), Torino 1998, 1642 . Sul punto si vedano , per tutti, Chiovenda, *Diritto processuale civile*, rist., Napoli 1965, 1027 ss.; Andrioli, *Diritto processuale civile*, I, Napoli, 1979, 865; Satta, *Commentario al codice di procedura civile*, II, 2, Milano, 1962 207; Calamandrei-Furno, *La Cassazione civile*, cit., 1054; Taruffo, *La motivazione della sentenza civile*, Padova 1975, 474 ss.

opposto, di chi afferma che il principio è sempre esistito⁵³.

⁵³ Ci si riferisce alla tesi di Balletti e Minichiello, in AA.VV., *Il nuovo giudizio di cassazione*, Milano, 2007, 206 s. che ritengono, in sede di analisi della riforma del giudizio di cassazione, che “con la <<nuova>> normativa resta confermato il cd. principio di autosufficienza, [già presente nella giurisprudenza del “lontano tempo” di vigenza del precedente codice di rito], per cui non si avvertiva la necessità di una specifica statuizione legislativa che intervenisse per regolamentare una questione che, appunto, la giurisprudenza aveva in modo uniforme correttamente chiarito in ogni suo profilo(...)”. Tale tesi era già stata sostenuta dallo stesso Balletti, *Il ricorso per cassazione e il cd. principio di autosufficienza*, in *DDG*, 2006, 105 ss. Egli, per dimostrare l’esistenza del principio “da sempre”(l’espressione è dello stesso autore), compie una sostanziale equivalenza tra “intellegibilità” – di cui discorrono alcune pronunce risalenti – e “autosufficienza” del ricorso per cassazione. Tuttavia, da un’analisi ad ampio raggio delle sentenze dell’epoca – su cui ci si soffermerà tra un attimo-, emergono in tema d’inammissibilità del ricorso – interpretazioni che poco hanno a che vedere con il “rigore formalistico” sposato dalla giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte nell’ultimo ventennio.

Va, invece, condotta un'attenta analisi andando alla ricerca – al di là delle parole utilizzate – del reale pensiero sotteso alle sentenze della Corte di legittimità sul rispetto dei requisiti di forma-contenuto previsti dall'art. 366 c.p.c.⁵⁴.

2.Segue.L' "intelligibilità" del ricorso.La giurisprudenza degli anni'50

La Corte di legittimità afferma, oramai da tempo e sotto diversi angoli visuali, la necessaria specificità del motivo di impugnazione. Non costituisce un approdo concettuale recente del giudice di legittimità il ritenere che i motivi del ricorso per Cassazione, a pena di inammissibilità, devono essere dedotti specificamente ed in forma intellegibile per dare alla Corte il modo di esercitare la sua funzione istituzionale sulle questioni

⁵⁴L'attenzione – ed appare quasi superfluo evidenziarlo- non poteva non soffermarsi sui requisiti di cui all'art. 366, primo comma nn. 3 e 4 del codice di rito così come enunciati prima della riforma del 2006, e cioè, rispettivamente, "l'esposizione sommaria dei fatti di causa" e "i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano".

che formano tema di censura⁵⁵. Nondimeno, l'“intelligibilità” si è, in passato, concretata in declaratorie di inammissibilità difficilmente riconducibili al principio di autosufficienza così come inteso oggi⁵⁶. Ciò viene in rilievo soprattutto compiendo una veloce “panoramica” delle pronunce della Suprema Corte nel decennio 1950-1960. Emblematica sul punto è, infatti, Cass. 23 luglio 1960, n.2099 ⁵⁷, a tenore della quale “ai fini

⁵⁵ Cass. 6 febbraio 1947, n.142, in *Rep. Foro it.*, 1947 voce *Cassazione in materia civile*, n. 194; in termini si veda anche Cass. 9 luglio, 1952, n.2096, *ivi* 1952, voce *cit.*, n.198 .

⁵⁶ *Rectius* fino a ieri. Ci si riferisce, infatti, alla creazione giurisprudenziale del principio in relazione ai ricorsi proposti avverso le sentenze cui era applicabile il “vecchio regime” normativo, e cioè quelle pubblicate anteriormente al 2 marzo 2006 (come stabilito dalla disciplina transitoria contenuta nel d. lg. n.40/2006). Come è noto, la riforma ha introdotto il nuovo requisito di cui all'art. 366, primo comma, n.6 c.p.c. della specifica indicazione degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, dischiudendo possibili nuovi scenari sulla configurazione del principio. Sul punto si rinvia a quanto si dirà *infra* Cap. IV, spec. par. 6

⁵⁷ In *Rep. Foro it.*, 1960, voce *Cassazione in materia civile*, n.160; sulla stessa linea di pensiero si vedano già Cass. 26 marzo 1957, n.1042 ,

dell'osservanza dell'art. 366 c.p.c., secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre che l'esposizione sommaria dei fatti di causa, i motivi per i quali si chiede la cassazione con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondava, è sufficiente che gli elementi di fatto siano comunque desumibili anche dallo svolgimento dei motivi in diritto, contenuti nel ricorso e che le norme di diritto, di cui si denuncia la violazione, siano comunque individuabili attraverso il contesto del ricorso medesimo, sì da restare

ivi, 1957 voce cit., n.172, che sanziona con l'inammissibilità il motivo di ricorso privo di quel minimo di precisazione che consenta di individuare i difetti di attività o di vizi di giudizio che si vogliono in concreto imputare alla sentenza denunciata; Cass. 12 giugno 1958, n.1983, *ivi*, 1958, voce cit., n.165, la quale si limita ad imporre – in relazione al vizio di motivazione – la sufficiente specificazione di quegli elementi che dovrebbero concretare il preteso vizio. Nella giurisprudenza ancora più risalente Cass. 9 ottobre 1952, n.2991, *ivi*, 1952, voce cit., n.190 ritiene che, per stabilire che il ricorso contenga gli elementi essenziali richiesti dalla legge per la sua ammissibilità, bisogna prescindere da ogni formalismo e guardare a quello che in sostanza è il contenuto dell'atto.

precisato e limitato il campo del riesame della causa, con la conseguenza che l'inammissibilità del ricorso deve essere dichiarata soltanto quando esso *sia privo di quel minimo di chiarezza, che consenta di individuare i vizi che si addebitano alla denunziata sentenza*"(il corsivo è di chi scrive).

Se si pensa, poi, che nel medesimo periodo storico la Suprema Corte riteneva⁵⁸ espressamente che a rendere ammissibile il ricorso fosse sufficiente il deposito di quegli atti e documenti del giudizio di merito, la cui lettura fosse indispensabile per l'esame dei motivi, ci si rende conto *ictu oculi* che si era praticamente agli antipodi dell'onere di integrale trascrizione delle risultanze probatorie, oggi frequentemente imposto dalla versione più rigorosa del principio di autosufficienza⁵⁹.

⁵⁸ Cass. 1 ottobre 1947, n. 1585, in *Rep. Foro it*, 1947, voce *Cassazione in materia civile*, n.214; Cass. 6 febbraio 1958, n. 344 *ivi*, 1958, voce *cit.*, n.185

⁵⁹ Su cui ci si diffonderà ampiamente *infra* parr. 4 ss.

3.Segue.L'elaborazione giurisprudenziale sull'onere di delimitazione dell'ambito oggettivo della censura negli anni '60 e '70.Verso l'affermazione del principio di autosufficienza?

Non va tuttavia sottaciuto che, a partire dalla metà degli anni '60, si rinvengono sempre più numerose pronunce che sembrano "irrigidire" i canoni interpretativi sulla base dei quali stabilire se il ricorso sia inammissibile per difetto dei requisiti di cui all'art. 366, primo comma, nn. 3 e 4.

In particolare, va segnalato in relazione al requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, come la Suprema Corte sia stata praticamente costante nel ritenere che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, è necessario che l'esposizione, ancorché sommaria, dei fatti sia contenuta nel ricorso medesimo, per cui tanto può dirsi osservata la norma *de qua* in quanto nell'atto d'impugnazione sia dato rinvenire, senza necessità di far ricorso ad altre fonti, gli elementi per una precisa cognizione dei fatti stessi⁶⁰.

⁶⁰ Una delle prime pronunce in tal senso è Cass. 28 giugno 1962, in *Rep. Foro it.*, 1962, voce *Cassazione in materia civile*, n.207; cfr., poi,

Tuttavia, sulle “modalità concrete” del rispetto di questo requisito di forma-contenuto la giurisprudenza non si è espressa in termini strettamente formali. Non viene, infatti, imposto al ricorrente che l’ esposizione sommaria dei fatti sia individuata come una parte a sé stante o autonoma dell’atto di impugnativa ma, conseguentemente, si afferma l’indispensabilità di desumere dalla parte destinata all’esposizione dei motivi un quadro sufficientemente chiaro e completo delle circostanze dalla quali trae origine la controversia⁶¹.

ex multis, Cass. 16 luglio 1964, n.1939, *ivi*, 1964 voce cit., n.195; Cass. 5 aprile 1965, n.590, *ivi*, 1965, voce cit., n. 257; Cass. 30 dicembre 1971, n.3784, *ivi*, 1971, voce *Cassazione civile*, n.298 secondo cui non è ammissibile il ricorso per cassazione nel quale, per effetto della mancata esposizione dei fatti della causa, non è consentito intendere il significato e la portata delle censure, senza istituire indagini particolari e determinate per desumere *aliunde* i fatti stessi; Cass.18 gennaio 1974, n.155, *ivi*, 1974, voce ult. cit., n.224; Cass.25 maggio, 1977, n.2159, *ivi*, 1977, voce ult. cit., n.213 .

⁶¹Già in tal senso si veda Cass. 14 maggio 1962 n.990, in *Rep. Foro it.*, 1962, voce *Cassazione in materia civile*, n.203; cfr., poi, *ex multis*, Cass. 10 dicembre 1971, n.3582; Cass.18 dicembre 1973 n.3424; Cass. 2 maggio 1977, n.1675, in *Rep. Foro it.*, 1977, voce *Cassazione civile*, n.211.

Inoltre, la Suprema Corte non ha mai dubitato dell'ammissibilità del ricorso nel momento in cui sia riprodotta nello stesso la narrativa in fatto contenuta nella sentenza impugnata⁶².

Riguardo, poi, al requisito di cui all'art. 366, n.4, c.p.c., la Corte di legittimità, come già detto, ha da sempre posto l'accento sull'inammissibilità del motivo nel momento in cui la censura sia generica⁶³.

Al concetto di intellegibilità del ricorso viene nel tempo a sovrapporsi quello di specificità dei motivi. Nondimeno,

⁶²Cass. 22 marzo 1967, n.639, in *Rep. Foro. it.*, 1967 voce *Cassazione civile*, n.135; Cass. 13 giugno 1975, n. 2364, *ivi*, 1975, voce cit., n. 202;

⁶³L'indicazione dei motivi persegue, secondo la giurisprudenza, "tre finalità, strettamente collegate: 1) rendere individuabile l'oggetto della censura (Cass., 21-6-1971, n.1943; Id. 7-6-1976 n.19) e, conseguentemente, 2) rendere possibile l'esercizio delle funzioni giurisdizionali di legittimità (Cass., 16-7-1971, n.2321; Id. 21-5-1974, n.1503) mediante 3) l'identificazione del principio di diritto che si assume violato (Cass. 6-4-71 n.1012; Id. 28-5-1973, n.1571; Id. 17-1-1983, n.376)". Condizione per l'assolvimento di tali funzioni è la specificità dei motivi (..) (così Curcuruto, in *AA.VV., La Cassazione civile*, cit., 528 ss.).

ciò non comporta automaticamente un'evoluzione in senso formalistico delle declaratorie d'inammissibilità.

Analizzando il variegato materiale giurisprudenziale in tema di indicazione dei motivi va messa in luce - ai fini della presente indagine - una certa continuità della giurisprudenza degli anni '60 e '70 con quella precedente. Infatti, la Corte - pur sottolineando costantemente la necessità di specificare i motivi - perviene alla sanzione dell'inammissibilità, tendenzialmente, per due diverse ragioni: a) la mancanza di qualsiasi specificazione e indicazione degli errori di attività o di giudizio nei quali si asserisca sia incorsa la pronuncia impugnata; b) l'incomprensibilità dei motivi.

Riguardo al profilo *sub a)*, la Corte ha ritenuto spesso violato il precetto di cui all'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. nel momento in cui il ricorrente si sia limitato genericamente ad enunciare che il giudice di merito abbia <<erroneamente giudicato>>⁶⁴. Nel contempo, ha,

⁶⁴ Cfr., *ex multis*, Cass. 5 dicembre 1970, n.2572, in *Rep.For. it.*, voce *Cassazione civile*, n. 305; Cass. 1 giugno 1974, n.1569; ma già in tal

invece, “ritenuto sufficiente che dallo svolgimento delle argomentazioni sia consentito enucleare, sia pur non agevolmente, i vizi di attività o di giudizio in concreto addebitabili alla decisione impugnata nonché gli elementi giuridici e logici in dipendenza dei quali si intende muovere la censura”⁶⁵.

Riguardo al profilo *sub b)*, il motivo è stato ritenuto incomprensibile o perché incoerente sia dal punto di vista logico che giuridico⁶⁶, o perché frammentario, confuso e privo di collegamento con la sentenza impugnata⁶⁷. Le pronunce appena esaminate sembrano essere improntate, quindi, ad una sorta di “principio di

senso Cass. 8 luglio 1963,*ivi*,1963, voce *Cassazione in materia civile*, n. 231

⁶⁵ Cass. 7 gennaio 1976, n.19, in *Rep. Foro it.*, voce *Cassazione civile*, n.121; sulla medesima posizione si vedano nella giurisprudenza più lontana Cass. 22 ottobre 1954, n.4009 *ivi*, 1954, voce *Cassazione in materia civile*, n.152; Cass. 26 marzo 1957, n.1042, *ivi*,voce ult. cit., n.172.

⁶⁶ Cass. 17 dicembre 1968, n.4009; Cass. 11 ottobre 1971, n.2834

⁶⁷ Cass. 15 marzo, 1973, n.737, in *Rep. Foro it.*, 1973, voce *Cassazione civile*, n.259

conservazione” nei limiti del possibile dell’ atto-ricorso per cassazione.

Va, altresì, segnalato che il giudice di legittimità – con maggiore frequenza nelle pronunce degli anni ’70 – ha mostrato un certo rigore in relazione ad un diverso aspetto: simmetricamente a quanto enunciato in tema di esposizione sommaria dei fatti di causa, la Corte ha evidenziato a più riprese⁶⁸ che i motivi di impugnazione non possono essere ricercati fuori del testo del ricorso o desunti *per relationem* da precedenti atti del processo.

Dalla breve analisi delle pronunce appena effettuata emerge, dunque, un dato eterogeneo. Se, infatti, da un lato risulta chiara la tendenza della Corte a guardare al contenuto sostanziale del ricorso senza soffermarsi sul

⁶⁸Cass. 21 febbraio 1968, n.586 in *Rep. Foro it.*, 1968, voce *Cassazione civile*, n.217; Cass. 19 aprile 1971, n.114 in *Rep. Foro it.*, 1971, voce *cit.*, n.311; Cass. 14 dicembre 1973, n.3410, *ivi* 1973, voce *cit.*, n.258; Cass. 20 giugno 1975, n.2476, *ivi*, 1975, voce *cit.*, n.204; Cass. 15 luglio 1976, n.2800, *ivi*, 1976, voce *cit.*, n.128 La Corte fa riferimento sostanzialmente a due ipotesi: a) il motivo ricorso costruito mediante il mero rinvio alle censure contenute in atti dei precedenti gradi di giudizio; b) la mancanza nell’atto-ricorso dei minimi elementi indispensabili per la comprensione della censura.

dato formale, dall'altro viene posta in luce quella impossibilità di costruire il ricorso attraverso il rinvio ad altri atti, che sembra evocare –seppur in misura embrionale –le ragioni giustificatrici del principio di autosufficienza.

In ogni caso, questa disamina ci conduce a due importanti, seppure ancora provvisori risultati.

Il primo consiste nella sicura smentita del fatto che già la giurisprudenza del passato (*rectius* quella anteriore al 1986) aveva elaborato in ogni suo aspetto il principio all'esame.

Il secondo si risolve nell'affermare l'intrinseca utilità di avvicinarsi con basi concettuali più solide all'analisi di un fenomeno che si pone in rapporto di alterità con gran parte della giurisprudenza del passato. Infatti, anticipando le conclusioni del prosieguo dell'indagine, anche quelle pronunce che sembrano "aprire il varco" al rigore formalistico del principio d'autosufficienza si discostano talmente dallo stato attuale della giurisprudenza, da non potere essere considerate, con un certo grado di certezza, "antesignane" dello stesso.

4.La nascita del principio. Il sindacato sul giudizio di fatto tra vizio di motivazione ed errore di diritto. Cenni

A questo punto non resta che calarsi più da vicino nell'esame dell'ambito applicativo del principio. Ci si soffermerà *in primis* sul vizio di motivazione⁶⁹, cui il principio di autosufficienza è "geneticamente" collegato. In questa fase più che all'individuazione delle "ragioni sistematiche"⁷⁰ si dedicherà ampio spazio alla casistica giurisprudenziale.

⁶⁹ Sul vizio di cui all'art. 360, primo comma, n.5 c.p.c. la letteratura è, naturalmente, copiosa. Quali punti di riferimento essenziali, cfr., tra gli altri, Fazzalari, *Il giudizio civile di cassazione*, Milano, 1960, 88 ss.; Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1956, II, 514 ss.; Taruffo, *La motivazione della sentenza civile*, cit., 471 ss., spec. 501 ss.; Id., *Il controllo sulla motivazione della sentenza civile*, in *Il vertice ambiguo*, cit., 135 ss.; Id. *Il controllo del diritto e del fatto in cassazione*, *ivi*, 117 ss., spec. 126 ss.; Evangelista, *Motivazione della sentenza civile*, in *Enc. dir.*, Milano, 1977, 154 ss.,; Satta, *Commentario*, cit., I, 446 s., II,190; Mazarella, <<Fatto e diritto>> in *Cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc.civ.*,1974, 82 ss.;

⁷⁰ Appare, infatti, più utile dare prima conto sia dell'applicazione del principio al vizio di motivazione, sia della più recente applicazione agli altri vizi (su cui si veda il Cap. III) e, successivamente, compiere una ricostruzione sistematica unitaria

Tale scelta non esime dal dare, in questa sede, conto delle coordinate essenziali in tema di sindacato di legittimità sul giudizio di fatto.

Va, innanzitutto, precisato che esso può avere ad oggetto sia il rispetto di regole di diritto inerenti a tale giudizio, sia la razionalità e completezza della motivazione⁷¹.

4.1.Segue. Il vizio di motivazione

La censura per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il

ponendo in luce le eventuali differenze. Si procederà, poi, ad individuare i possibili intrecci tra tale ricostruzione e l’attuale quadro normativo così come innovato dalla riforma del 2006. Su questi aspetti si rinvia al Cap. IV

⁷¹ Sul punto si rinvia a Fazzalari, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., 97 il quale chiaramente evidenzia che il giudizio “de facto (cioè relativo alla componente di fatto della situazione sostanziale dedotta in lite è censurabile sotto il profilo del n.3 dell’art. 360, nella ipotesi e nei ristretti limiti della violazione delle regole che la legge positivamente pone al giudice in ordine alla formazione del suo convincimento(onere della prova, prova legale etc.); oppure sotto il profilo, fissato dal n.5, della omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione in ordine ad un fatto principale”.

giudizio”⁷² si concreta nel porre al vaglio della Corte di legittimità la correttezza dei presupposti e dello svolgimento dell’*iter* logico- giuridico che il giudice del merito ha posto a fondamento della decisione. Può dunque dirsi che in tal caso il ricorso per Cassazione si “attesta vicino al confine con il riesame del fatto, ma non lo valica perché quello che può denunciarsi non è l’erroneità di quel giudizio ma la sua invalidità per difetto di idonea motivazione (sotto uno di questi tre profili: omissione, contraddittorietà, insufficienza) su un punto di fatto decisivo per la corretta decisione della controversia(...)”⁷³.

La verifica sulla completezza e correttezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze processuali da porre in contrapposizione con quella svolta in sentenza, essendo

⁷² E’ questa la nuova formulazione del n.5 dell’art.360, primo comma, c.p.c. introdotta dal d. lg. n.40/2006. Il testo precedente (che sarà quello di riferimento nell’analisi giurisprudenziale che seguirà *infra* par. 5 ss.) era il seguente: “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia,prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio”.

⁷³ Consolo, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*,Padova, 2006,184

inibito alla Corte un diverso apprezzamento sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, riservato al giudice di merito. Da ciò discende che il giudizio di merito si sottrae al sindacato di legittimità se il libero convincimento si sia formato in base a scelte coerenti sul piano logico e con un'analisi completa del materiale probatorio.

4.1.1. Segue. Gli orientamenti giurisprudenziali in tema di congruità della motivazione

Appare utile segnalare, in proposito, la posizione della Suprema Corte in tema di "inattaccabilità" del giudizio di merito. Ai fini della congruità della motivazione è stato posto in evidenza che: "a) il giudice non ha l'obbligo di esaminare analiticamente in sentenza tutti gli argomenti addotti dalle parti per sostenere le loro domande ed eccezioni, essendo sufficiente che nella motivazione sia chiaramente illustrato il percorso logico seguito per giungere e sia comunque desumibile la ragione per la quale ogni diversa prospettazione sia stata disattesa (Cass., 29-8-1997, n.8240, in MGI, 1997, per cui il giudice può disattendere le conclusioni della consulenza di parte senza confutarle specificamente,

posto che esse hanno il valore di mere allegazioni difensive; Id., 10-6-1997, n. 5169, *ibidem*; Id. 7-10-1996, n.8767, in *GC*, 1997, I, 1358; Id. 11-7-1995, n.7568, *ivi*, 1995, I, 2631; Id.,22-1-1988,n.480, *ivi*, 1988); b) il giudice – pur dovendo prendere in considerazione, per la regola di utilizzazione integrale della prova, l'intero materiale probatorio – non è tuttavia tenuto ad esaminare singolarmente in sentenza tutti gli elementi di prova acquisiti, giacché il detto obbligo deve ritenersi ugualmente assolto quando dalla motivazione risulti che il convincimento del giudice, basato soltanto su alcuni di tali elementi, si sia formato avendo presenti anche gli altri non menzionati, considerati nel loro complesso, e risulti altresì logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati (alle sentenze innanzi citate *adde* Cass. 14-6-1992, n.6752, in *RGI*, 1992; Id., 13-6-1991, n.6702, *ivi*, 1991; Id. 23-1-1990, n.383, *ivi*,1990; Id. 10-5-1986, n.3113, *ivi*,1986); c) con riferimento all'istruzione probatoria, in via di principio, il giudice non è tenuto a giustificare in sentenza, in assenza di una specifica sollecitazione delle parti, il mancato esercizio di poteri discrezionali a lui attribuiti

dalla legge (Cass., 20-6-1997, n.5706, in *MGI*, 1997, concernente l'escussione di testi di riferimento, *ex art.* 257 c.p.c.; Id. 11-8-1997, n.7463, *ibidem*, in tema di concessione di termine *ex art.* 244 c.p.c); d) il giudice è tenuto ad indicare con chiarezza gli elementi di prova, le regole di inferenza e i criteri in base ai quali è pervenuto alla ricostruzione dei fatti adottati in sentenza, ma, ai fini dell'osservanza di tale obbligo, non è rilevante - sul piano dell'idoneità e correttezza semantica - una <<qualsiasi smagliatura o contrazione dell'ordito argomentativo>>, che non si traduca in un' insanabile antinomia tra le argomentazioni addotte, che non dia luogo, cioè, a contraddittorietà della motivazione; né sono rilevanti, sul piano del contenuto, <<la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione del fatto nei vari aspetti in cui si articola, la possibilità di un migliore coordinamento dei dati o un loro collegamento più appagante>>, in quanto si tratta di valutazioni che rimangono nell'ambito delle possibilità di apprezzamento dei fatti e che, se non contrastano con la logica e con le leggi della razionalità, appartengono all'area del convincimento del giudice (Cass. 8-8-1997,

n.7380, in *MGI*,1997;Id., 11-7-1995, n.7568, in *RGI*, 1995; Id., 8-7-1995, n.7545, *ibidem*; Id., 21-1-1995, n.685, in *GC*,1995,I,3069; Id., 16-1-1995, n.357, in *RGI*, 1995; Id.,24-2-1979, n. 1232, *ivi*, 1979); e) è prerogativa del giudice di merito avvalersi del ragionamento presuntivo, stabilire i fatti assunti a fondamento della presunzione (che abbiano i requisiti della gravità, precisione e concordanza) e trarne la conclusione in ordine al fatto indiziato che si ritiene provato, eventualmente individuando, ai fini del giudizio di inferenza, la massima di esperienza che ritiene applicabile; ma le scelte e i passaggi logici del ragionamento debbono risultare dalla motivazione della sentenza (Cass. 13-11-1996,n.9961, in *RGI*, 1996; Id., 10-6-1995, n. 6556 *ivi*, 1995; Id. 11-3-1995 2865 e molte altre)"⁷⁴.

4.1.2. Segue. Il punto "decisivo" della controversia

Ai fini della presente indagine non ci si può (né appare utile) soffermare sulle diverse tipologie di vizi di cui può essere affetta la motivazione.

E' sufficiente evidenziare al riguardo che le tre ipotesi normativamente previste si configurano nel seguente

⁷⁴ Cantillo, *op. cit.*, 1648

modo: a) per omessa motivazione deve intendersi la mancata considerazione di un aspetto della controversia relativo ad una questione di fatto, che se tenuto presente, avrebbe potuto determinare una decisione diversa da quella adottata; b) si ha insufficiente motivazione quando essa palesi, nel suo insieme, un'obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento, cioè nei casi in cui manchino criteri razionali idonei a sorreggere la pronuncia o non sia possibile individuare con chiarezza la *ratio decidendi*; c) la contraddittoria motivazione postula un insanabile contrasto tra le ragioni in cui si snoda la motivazione ovvero tra quest'ultima e il dispositivo⁷⁵.

⁷⁵ Cfr., in argomento, tra gli altri, Cantillo, *op.cit.*, 1650 s.; Evangelista, *Motivazione della sentenza civile*, cit., 163 ss., spec. 167 s.; Taruffo, *Motivazione della sentenza civile (controllo della)*, in *Enc. dir.*, agg., 1999, 772 ss. . Per una puntuale e ampia disamina della struttura razionale del giudizio e della motivazione si rinvia a Taruffo, *La motivazione*, cit., 207 ss., spec. 265 ss. .

Per contro, è molto più utile mettere in luce gli elementi di congiunzione tra motivo di ricorso di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. e principio d'autosufficienza.

In sostanza, v'è da chiedersi in quali aspetti della struttura logica di tale vizio affondano le radici del principio di autosufficienza.

Com'è noto, i vizi della motivazione assumono giuridica rilevanza nel momento in cui essi siano inerenti ad un punto decisivo della controversia. La nozione di punto decisivo della controversia, di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., sotto un primo aspetto, si correla al fatto sulla cui ricostruzione il vizio di motivazione avrebbe inciso e implica che il vizio deve avere inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinato il giudice all'individuazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio di merito e, quindi, di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto. Sotto un secondo aspetto, la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, afferisce al nesso di

causalità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa⁷⁶.

⁷⁶Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile solo per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata dal giudice del merito, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile solo perché su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell'art. 360 si risolverebbe nell'investire la Corte di cassazione del controllo "sic et simpliciter" dell'*iter* logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto a un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo a una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito. In tal senso, da ultimo, Cass. 6 marzo 2008, n.6012. Tale impostazione è oramai, da tempo, "patrimonio acquisito" della giurisprudenza di legittimità. Cfr.,*ex*

Eccoci condotti al cuore della problematica. Sarebbe, infatti, lo stesso concetto di decisività appena delineato a recare implicito l'onere che il vizio emerga dalla sola lettura del ricorso⁷⁷. Il principio *de quo* andrebbe inteso (o meglio si sarebbe, tutt'al più, dovuto intendere) solo come un modo per esprimere la necessità che le censure proposte raggiungano il necessario livello di specificità attraverso l'ausilio della compiutezza espositiva dei fatti per esse rilevanti, al fine di garantire che il giudice di legittimità si limiti a compiere, nel decidere sul presunto

multis, nella giurisprudenza più recente, Cass. 18 giugno 2007, n. 14138; Cass. 7 luglio 2005, n. 14304, in *Rep. Foro it.*, 2005, voce *Cassazione civile*, n. 141; Cass. 3 febbraio 2000, n.1203, *ivi*, 2000, voce *cit.*, n.134

⁷⁷ Su questa linea di pensiero sembra porsi Rusciano, *In tema di autosufficienza del ricorso per cassazione*, nota a Cass. 23 marzo 2005, n.6225, in *Giur.it.*, 2005, 1671 ss., spec. 1673-74. Su come l'inciso "punto decisivo" possa considerarsi la "base legale" dell'autosufficienza ci si soffermerà criticamente *infra* Cap. IV, par. 4.

vizio di motivazione, esclusivamente il c.d. sindacato indiretto sul fatto⁷⁸.

4.2. Segue. L'errore di diritto nel giudizio di fatto

Passando ora all'esame delle regole di diritto, va evidenziato che sia quelle specificamente previste per la formazione del giudizio⁷⁹, sia quelle relative

⁷⁸ Come si vedrà tra un attimo la realtà giurisprudenziale è ben diversa. Non a caso è stato affermato che "la fitta congerie delle massime le quali richiamano il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, offre un panorama talmente variegato da apparire praticamente inutilizzabile da chi voglia farne applicazione, così come si presenta, per sceverare i casi di autentica inammissibilità dell'atto, da quelli in cui l'invocazione della regola si ridurrebbe ad un pericoloso formalismo". Si esprimono in tal senso Evangelista-Canzio nell'introduzione alla *Rassegna della giurisprudenza di legittimità* (anno 2004), in *Foro it.*, 2005, V, 84. Tale affermazione è ancor più significativa se si pensa che proviene dagli stessi magistrati della Suprema Corte, i quali, paradossalmente, mostrano, dunque, una certa difficoltà di "riconduzione a sistema" delle applicazioni concrete di un principio elaborato da loro stessi.

⁷⁹ Si pensi ad esempio all'art. 2697 c.c. in tema di ripartizione degli oneri probatori; agli artt. 115 e 116 c.p.c. che, come noto,

all'ammissione e l'assunzione dei mezzi di prova ovvero alla acquisizione di elementi probatori, pur essendo relative all'attività processuale e non alla sentenza-giudizio, nel momento in cui vengono violate, non possono non incidere in modo indiretto sul giudizio. A causa della loro violazione nel ricostruire la fattispecie concreta si prendono erroneamente in considerazione (ovvero vengono ignorate) circostanze di fatto aventi rilievo decisivo.

“L'inosservanza di tali regole di diritto dà luogo a violazione di legge ed è sindacabile ai sensi del n.3 dell'art. 360 c.p.c., ma poiché l'errore non concerne la disciplina sostanziale del rapporto oggetto del giudizio (cioè non si configura un *error in iudicando in iure*), bensì l'attività diretta all'accertamento degli elementi fattuali del rapporto medesimo, dunque alla ricostruzione della concreta fattispecie, l'errore medesimo assume connotati che lo accomunano ai vizi della motivazione (...). In particolare, i vizi di entrambe le categorie inficiano apprezzamenti che sono riservati al giudice del merito e

richiamano, rispettivamente, il principio di disponibilità della prova ed i “canoni” da seguire in sede di valutazione della stessa.

conseguentemente questi errori non dimostrano di per sé l'ingiustizia della sentenza, ma sono sintomi di tale ingiustizia"⁸⁰.

Tale errore di diritto relativo all'acquisizione o alla valutazione della prova diviene rilevante solo se – avendo ad oggetto un elemento decisivo della controversia – concretamente influenza il convincimento del giudice.

Anche in ciò può ravvisarsi la “vicinanza” con il vizio di motivazione che assume(va) rilievo giuridico ex art. 360, primo comma, n.5 c.p.c. solo se riguarda(va) un punto decisivo, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio⁸¹. Non a caso il ricorso per Cassazione che

⁸⁰ Così Cantillo, *op. cit.*, 1616 cui si rinvia per l'analitica esegesi delle diverse ipotesi di *errores in iudicando* in materia probatoria.

⁸¹ Sulla necessità di riferirsi al testo *ante riforma* v. quanto detto *retro* nt. 72 . Come già accennato, le “tappe evolutive” del vizio di motivazione sono state le seguenti: a) totale assenza dello stesso nel codice del 1865; b) l'introduzione del motivo di ricorso per “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” nel codice del '40; c) la modificazione del suddetto inciso in “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della

voglia porre in evidenza “anomalie” del giudizio di fatto viene spesso – se non sempre - “costruito” con la denuncia congiunta sia della violazione e falsa applicazione delle “norme regolatrici” dell’attività istruttoria sia del vizio di motivazione.

E’ in quest’ottica “allargata” che va, dunque, analizzata la nascita del principio.

Se, infatti, da un lato essa tradizionalmente (e pacificamente) viene ricollegata al vizio di motivazione, dall’altro lato non si possono ignorare i punti di contatto tra i due tipi di vizi riconducibili entrambi al giudizio di fatto.

Ne discendono le seguenti conseguenze: a) l’individuazione di un denominatore comune – l’elemento decisivo della controversia – sotteso all’applicazione del principio all’intera materia delle prove (al di là del fatto che il ricorso sia improntato esclusivamente sul vizio di motivazione ovvero palesi

controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio” ad opera della l. 14 luglio 1950 , n.581; d) il parziale “ritorno all’antico” con il d.lgs. 2 febbraio 2006 n.40 attraverso il riferimento al “fatto controverso e decisivo per il giudizio” .

una denuncia complessa); b) l'opportunità di esaminare in questa sede l'atteggiarsi dell'autosufficienza in relazione al vizio derivante dalla pura e semplice violazione e falsa applicazione delle norme in materia di prove, al fine di delinearne le eventuali peculiarità.

Pertanto, non appare superfluo precisare che, nell'analisi giurisprudenziale che seguirà, seppur si farà riferimento al vizio di motivazione, si esamineranno anche fattispecie in cui tale vizio è, naturalmente, commisto alla denuncia della "scorrettezza" del giudizio di fatto sotto il profilo dell'art. 360, primo comma, n.3. Basti pensare all'ipotesi in cui si voglia censurare l'illegittima ammissione di una prova e il relativo conseguente utilizzo⁸².

L'ultima fattispecie che sarà presa in considerazione riguarderà l'*error in iudicando* circa l'ammissibilità di un determinato mezzo di prova quale esempio paradigmatico dell'applicazione del principio sempre in

⁸² Su cui *infra* par. 6

materia di prove ma in una fattispecie che esula completamente dal vizio di motivazione.

5.Segue.La censura di mancata ammissione di una prova decisiva

La prima pronuncia sul punto è Cass. 16 settembre 1986, n. 5656, cit. la quale ritenne che la mancata ammissione di un mezzo di prova è denunziabile in Cassazione, sotto il profilo del difetto di motivazione, solo se i fatti dedotti siano tali da costituire un punto decisivo della controversia ed il ricorrente indichi specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova e il nesso di causalità tra l'asserita omissione e la decisione.

Soltanto attraverso tale modalità sarebbe consentito al giudice di legittimità il controllo sulla decisività della prova medesima, controllo che, per il principio di autosufficienza, deve appunto avvenire sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. La Suprema Corte motivava la pronuncia d'inammissibilità del ricorso sul fatto che il motivo fosse "scopertamente carente (...) esaurendosi, in definitiva, nel rinvio ad altre

fonti di informazione, e, dunque, in una inammissibile struttura *per relationem*⁸³.

Ma esaminiamo più da vicino le diverse fattispecie di mancata ammissione dei mezzi di prova.

⁸³ Nel caso di specie dal ricorso emergevano la circostanza decisiva (il “potenziale economico” della controparte ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento), le doglianze sulla mancata assunzione delle prove richieste, mentre mancava la specificazione di queste ultime. La Corte, pur concordando con la tesi del ricorrente secondo cui non poteva ritenersi logicamente motivata “la reiezione di istanze attinenti al merito per mancanza di prove, che, sebbene richieste, non siano state ingiustificamente ammesse”, arrivava alla sanzione di inammissibilità del ricorso, in quanto non erano direttamente individuabili gli elementi necessari per stabilire la decisività del punto cui si riferisce il vizio motivazionale. Ma il vero passaggio importante della motivazione è l’asserita impossibilità di “compiere indagini integrative che vadano al di là della *semplice verifica* delle deduzioni contenute nell’atto e che si presentino in sé compiute”(il corsivo è di chi scrive). Com’è si visto *supra* par. 4 nt. 68 il concetto di struttura del ricorso *per relationem* faceva riferimento ad ipotesi poco ricollegabili al rigore formale mostrato nella pronuncia. Ci si rende conto, ancora una volta, come le medesime parole possano individuare in concreto fenomeni diversi.

In tema di mancata ammissione di prova testimoniale⁸⁴ si rinviene una ricchezza di spunti interpretativi del principio. La giurisprudenza maggioritaria si è incentrata sull'onere della trascrizione dei capitoli di prova non ammessi.

In caso in cui si intenda denunciare vizi della sentenza correlati al rifiuto opposto dal giudice di merito ad una prova per testi il ricorrente deve indicare, dunque, specificamente, anche mediante la loro integrale

⁸⁴ Va, naturalmente, precisato che si escludono le ipotesi in cui la mancata ammissione derivi da un *error in iudicando* circa l'ammissibilità di una determinata prova in relazione ad uno specifico *thema decidendum*. Saremmo infatti nell'alveo del ricorso ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Sul punto si veda, recentemente, Cass. 7 dicembre 2005, n.26990, in *Rep. Foro it.*, 2005, voce *Cassazione civile*, n.225; Cass. 19 marzo 2004, n.5539, in *Foro it.*, 2004, I, 512. In dottrina si veda, per tutti, Andrioli, *Prova (dir.proc.civ.)*, in *Novissimo digesto italiano*, XIV, Torino, 1987, 265; Id., *Diritto processuale civile*, cit., 655 ss.; Redenti, *Diritto processuale civile*, Milano, 1957, 44ss.; Fazzalari, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., 67 ss. . Quest'aspetto sarà esaminato *infra* par. 8

trascrizione, le circostanze che formavano oggetto dei capitoli di prova⁸⁵.

⁸⁵ Cass. 17 maggio 2006, n. 11501, in *Rep. Foro it.*, 2006, voce *Cassazione civile*, n.304 la quale tuttavia utilizza l'enunciazione del principio di autosufficienza esclusivamente come argomento *ad adiuvandum*, ritenendo che in ogni caso il ricorso fosse infondato in quanto la prova per testi di cui si lamentava la mancata ammissione riguardava una sola delle diverse e autonome *rationes decidendi*, idonee ognuna a supportare la decisione. Non sono pochi i casi in cui il richiamo del principio è superfluo. "Il ricorso sarebbe stato ugualmente respinto, anche se il ricorrente fosse stato diligente, ricopiandovi tutto il materiale che la corte ritiene di non poter andare a leggere negli atti prodotti. In questi casi meglio fare a meno di una declaratoria, che in certo modo toglie forza a quella vera e lascia una qualche illusione nel ricorrente che magari, se avesse ubbidito al comando di copiare, il ricorso sarebbe stato accolto". Così, efficacemente, Chiarloni, *Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi in cassazione: l'inammissibilità per violazione del c.d. principio di autosufficienza*, in *www.processocivile.org*, par. 5.2.2. Fattispecie simili a quella appena esaminata sono presenti anche in Cass. 1 agosto 2001, n.10493, in *Rep. Foro it.*, 2001, voce *Cassazione civile*, n. 223; Cass. 9 maggio 2000 n. 5876, *ivi*, 2000, voce cit., n. 206 . Si veda, invece, Cass. 20 gennaio 2006, n. 1113, *ivi*, 2006, voce cit., n. 306 la quale, laconicamente, si limita a compiere un riscontro formale della

Non mancano tuttavia pronunce per le quali sarebbe, invece, sufficiente che il contenuto della prova sia riprodotto nei suoi termini essenziali⁸⁶.

mancata trascrizione del tenore dei capitoli di prova non ammessi; nello stesso senso cfr., *ex multis*, Cass. 6 agosto 2003 n. 11895, *ivi*, 2003 voce cit., n. 184 ; Cass. 1 agosto 2001, n. 10493, *ivi*, 2001, voce cit., n. 223 ; Cass. 21 luglio 2000, n. 9624, *ivi*, 2000, voce cit., n. 108; Cass. 12 maggio 2000, n. 6115, *ivi*, 2000, voce cit., n.210.

⁸⁶ Cass. 15 marzo 2006 n. 5674, in *Rep. Foro it.*, 2006, voce *Cassazione civile*, n. 302, la quale osserva “che il ricorso, pur non contenendo la trascrizione dei capitoli di prova non ammessi, è autosufficiente, poiché il contenuto di essi, di estrema semplicità, è riprodotto nei suoi elementi essenziali, onde consentire il necessario controllo della decisività della prova”. Nel caso di specie la controversia aveva ad oggetto delle pretese creditorie in relazione ad un contratto di fornitura. Il ricorrente – nella specie il committente – si è limitato a contestare la mancata ammissione della prova testimoniale sull’avvenuto pagamento del corrispettivo. La Corte ha ritenuto che le indicazioni così fornite dal ricorrente consentissero “di individuare in maniera completa e precisa il contenuto della prova, che è certamente decisiva, essendo volta a dimostrare l’avvenuto soddisfacimento della pretesa creditoria”; nello stesso senso Cass. 25 ottobre 2004 n. 20700, *ivi*, 2006, voce cit., n.198; Cass. 18 giugno 2003, n. 9712, *ivi*, 2003, voce cit., n.183

Altre pronunce si sono, poi, soffermate sulla allegazione e sulla indicazione della ritualità e tempestività dell'istanza di ammissione e della fase di merito cui ci si riferisce. Solo in questo modo sarebbe consentito alla Suprema Corte di verificare in base agli atti la veridicità dell'asserzione(contenuta nella censura)⁸⁷.

⁸⁷ In tal senso Cass. 23 settembre 2004, n.19138, in *Foro it.*, 2005, I, 397 secondo cui, "per quanto attiene alle questioni relative alla mancata ammissione delle prove testimoniali nella fase di merito, il ricorrente per cassazione, oltre ad indicare i testi ed a riportare l'oggetto dei capitoli di prova e le ragioni per le quali ciascuno dei testi indicati sarebbe stato qualificato a riferire sugli argomenti dedotti nelle domande da rivolgergli (ciò al fine di consentire, anche in questo caso, il vaglio di decisività del mezzo istruttorio in discussione), è tenuto ad allegare e dimostrare altresì la tempestività e la ritualità della prospettazione innanzi al giudice di quella fase, onde consentire al giudice di legittimità di controllare *ex actis* la veridicità dell'asserzione prima d'esaminare nel merito la questione proposta, ovvio essendo come una censura che si sostanzia, di fatto, in un'istanza d'ulteriore diversa indagine istruttoria, della quale non si deduca né dimostri abbia già formato oggetto di specifica adeguata e rituale richiesta in sede di merito, non possa trovare ingresso in sede di legittimità". L'agevole individuazione della tempestività dell'istanza istruttoria

Un discorso non dissimile può essere effettuato in relazione alle altre prove costituende.

Si pensi all'ipotesi in cui il ricorrente lamenti la mancata ammissione del giuramento. In tal caso è stato ritenuto che vada riportata nel ricorso la formula in cui era stato articolato il giuramento decisorio⁸⁸.

viene ad assurgere, quindi, ad ulteriore e necessario elemento formale. Nondimeno, a ben vedere, nella fattispecie all'esame della Corte il ricorrente aveva ommesso anche di indicare i capitoli di prova non ammessi. Più recentemente, invece, Cass. sez. lav., 4 aprile 2005 n. 6972, in *Rep. Foro. it.*, 2005, voce *Cassazione civile*, n. 211 sembra avere impostato esclusivamente la declaratoria di inammissibilità del motivo di ricorso sul fatto che era stata lamentata la mancata ammissione delle prove testimoniali, senza indicare "gli estremi per valutarne la tempestività della richiesta".

⁸⁸Cass. 19 luglio 2007 , n. 16074, secondo cui la mancata trascrizione della formula non consente di verificare se il giuramento sia stato deferito o non in conformità alle disposizioni che lo disciplinano e se la corte di merito abbia statuito correttamente sul punto; dello stesso avviso è Cass. 30 maggio 2002 , n. 7923, in *Rep. Foro it.* , 2002, voce *Cassazione civile*, n. 172 .

In relazione, poi, all'interrogatorio formale è stato affermato⁸⁹ che va trascritto, in ricorso, il contenuto delle circostanze sulle quali la parte in sede di merito avrebbe dovuto rispondere.

Infine, per ragioni di completezza, va segnalato che in caso in cui la parte intenda dolersi della mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio la Corte ha richiamato il principio di autosufficienza in relazione all'onere di precisa indicazione dell'atto processuale in cui risulta l'istanza istruttoria *de qua*⁹⁰.

⁸⁹ Cass. 5 giugno 2007 , n. 13085, *ivi*, 2007, voce ult. cit., n. 202 ; Cass. 19 luglio 2002, n. 10568 .

⁹⁰ Sul punto si veda Cass. 12 maggio 2000, n.6115, cit. la quale tuttavia fa riferimento alla specifica indicazione dell'atto in cui dovevano essere, presumibilmente, contenute insieme sia la richiesta di prova testimoniale sia quella di consulenza tecnica d'ufficio. Sull'aspetto peculiare della censura per mancata ammissione della sola c.t.u. la giurisprudenza è praticamente inesistente. Ciò è facilmente comprensibile sulla scorta del dato che la richiesta di consulenza tecnica di ufficio si accompagna normalmente ad altre istanze istruttorie. Per contro, sulla diversa problematica della erronea valutazione della c.t.u. le pronunce sono numerose e coinvolgenti diverse ipotesi. V.*infra* par. 7

6. Segue. La censura sull'ammissione di una prova e sul relativo utilizzo

Vanno segnalate le fattispecie, in un certo senso diametralmente opposte a quelle testé esaminate, che configurano la censura relativa all'illegittima ammissione di una prova e al conseguente utilizzo della stessa.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui il ricorrente contesti la ritualità del giuramento decisorio (ammesso dal giudice del merito) e la non corretta applicazione degli esiti di detta prova legale. Si è, in questa ipotesi, ritenuto necessario indicare nel ricorso la formula del prestato giuramento decisorio e gli elementi che dimostrano in maniera chiara ed esaustiva una non corretta valutazione dei relativi risultati con influenza determinante sulla decisione presa dal giudice del merito⁹¹.

Si consideri ancora il caso in cui il ricorrente voglia dolersi della nullità della c.t.u., a causa dell'utilizzazione di documentazione fornita dal c.t.p. ed acquisita al di fuori del contraddittorio tra le parti. In relazione a questa fattispecie egli ha l'onere di specificare quale sia il

⁹¹ Cass. 3 luglio 2001, n. 8998, in *Arch. Civ.*, 2001, 1229 ss.

contenuto dei documenti di cui lamenta l'irregolare acquisizione e quali accertamenti e valutazioni del consulente tecnico - poi utilizzati dal giudice - siano fondati su di essi; in difetto di tale specificazione, senza la quale neanche è possibile verificare se la dedotta irritalità abbia avuto una decisiva influenza sulla decisione impugnata, si configura – a parere della Corte - l'inammissibilità del mezzo di impugnazione⁹².

7. Segue. Omessa od erronea valutazione delle risultanze probatorie

Anche in tema di erronea valutazione delle prove il richiamo del principio è frequente. Sul punto viene ritenuto che, nel caso in cui si proponga la relativa censura, sia indispensabile l'integrale riproduzione della risultanza processuale di cui si asserisce la mancata o insufficiente valutazione⁹³.

⁹² Cass. 5 aprile 2001, n.5093, in *Rep. Foro it.*, 2001, voce *Cassazione civile*, n.142

⁹³ Cfr., da ultimo, Cass. Sez lav., 12 maggio 2008, n. 11838. In tal senso, *ex plurimis*, Cass. 9 maggio 2008 n. 11517; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965; Cass. 22 giugno 2007, n. 14583.

In materia di prova testimoniale viene richiesta, infatti, oltre alla specifica indicazione dei fatti che ne costituivano l'oggetto, l'indicazione dei nomi dei testi e la trascrizione integrale delle relative deposizioni⁹⁴.

⁹⁴ Sul punto si vedano, *ex multis*, da ultimo Cass. 29 aprile 2008 n. 10840, la quale ha ritenuto soddisfatto il requisito di autosufficienza. Nella fattispecie concreta l'oggetto era un'opposizione ad ordinanza-ingiunzione per violazione del c.d.s. La Corte ha giudicato ammissibile il ricorso in quanto sono stati "riportati testualmente svariati passi delle deposizioni rese dai testimoni escussi in corso di causa, dai quali emergono specifiche circostanze di notevole rilievo relative all'inserimento della freccia direzionale per spostarsi a sinistra, alla velocità di marcia molto moderata dell'autovettura, all'improvviso apparire e alla velocità del motorino, alle condizioni di guida (due passeggeri) di quest'ultimo. Tali circostanze, potenzialmente decisive nell'apprezzamento sulla tempestività della segnalazione dello scarto a sinistra, non sono state in alcun modo valutate dal Giudice di primo grado, che ha ommesso ogni riferimento alle testimonianze acquisite"; Cass. 4 dicembre 2007, n.25266; Cass. 30 marzo 2007, n.7933; nella giurisprudenza meno recente si vedano Cass. 22 marzo 2001, n.4115 la quale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in quanto, in contrasto col principio della autosufficienza del ricorso per cassazione, mancava in esso qualsiasi indicazione in ordine all'identità dei testi e al tenore delle

Anche nel caso in cui si ritenga che il giudice di merito abbia trascurato un documento si richiede l'integrale trascrizione dello stesso⁹⁵.

deposizioni da ciascuno rese; Cass. 1 febbraio 1995, n.1161, in *Rep.Foro it.*, 1995, voce *Cassazione civile*, n. 11

⁹⁵ Cass. 19 maggio 2006, n.11866; Cass. 31 marzo 2006, n. 7610, in *Foro it.*, 2006, I, 2697; Cass. 19 maggio 2005, n. 10598, in *Rep. Foro it.*, 2005, voce *Cassazione civile*, n. 2219 secondo cui il ricorrente che in sede di legittimità denunci che, contro le risultanze testuali ricavabili dalla prova documentale, il giudice di merito è incorso in errore traducendosi in vizio della motivazione, ha l'onere, in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare con chiarezza il documento ed il passo dello stesso sul quale si sarebbe determinata l'erronea valutazione; interessanti spunti sono presenti anche in Cass. 23 settembre n.19138, cit. la quale osserva che il ricorrente non deve soltanto trascrivere il testo integrale o della parte significativa del documento al fine di consentire il vaglio di decisività, ma deve contestualmente indicare, in relazione alla pretesa fatta valere, anche quali argomenti, deduzioni o istanze sono state formulate in sede di merito in base a tale documento, viceversa essendo irrilevante averlo prodotto senza mettere in condizioni la controparte di controdedurre, ciò comportando violazione del principio del contraddittorio, e comunque non determinando, per il giudice di merito, alcun onere di esame; Cass. 10 agosto 2004, n.15412, *ivi*,

Numerose sono le pronunce in relazione alla materia contrattuale.

E' stato, infatti, ritenuto che la parte che denunci l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per non aver tenuto presente alcune clausole di un contratto, deve trascrivere le clausole di detto contratto, di cui si asserisce la mancata valutazione da parte del giudice di merito, e il cui esame avrebbe condotto ad un diverso esito della lite⁹⁶.

2004, voce cit., n. 243 ; Cass. 14 aprile 2003, n.5886 la quale mostra anch'essa un particolare rigore. Nel caso concreto il ricorrente lamentava la mancata valutazione della formazione di un "giudicato interno". La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo "atteso che il ricorrente - in difetto di una espressa menzione al riguardo, rintracciabile nell'esposizione del fatto della sentenza di appello - non ha indicato in quale parte degli atti processuali (sentenza di primo grado impugnata, appello dell'Ufficio finanziario e sentenza di secondo grado), e in forza di quali specifiche omissioni o ragioni, contenute negli stessi, si sia venuto a formare l'eccepite <<giudicato interno>>".

⁹⁶Cass. 6 febbraio 2007, n. 2560, in *Rep. Foro it.*,2007, voce *Contratto in genere*, n.199; Cass. 13 febbraio 2006, n.3075 *ivi*, 2006, voce *Cassazione civile*, n. 286; Cass. 9 febbraio 2004, n.2394. In tal caso la

A medesime conclusioni la Corte è arrivata in tema di erronea interpretazione di una clausola statutaria⁹⁷ nonché nel caso in cui sia censurata l'erronea interpretazione di un contratto collettivo. In tal caso il ricorrente ha l'onere di indicare e riprodurre analiticamente nel ricorso la norma contenuta nel contratto collettivo o da questo richiamata, non essendo consentito al giudice di legittimità, in mancanza di tali indicazioni, esercitare il controllo sulla pronuncia impugnata⁹⁸.

ricorrente si doleva dell'errata interpretazione di una pretesa conciliazione intervenuta in una precedente analoga controversia, ma aveva ommesso di trascrivere il contenuto delle espressioni del negozio su cui si fondava il gravame; Cass. 12 maggio 2000, n.6112, *ivi*, 2000, voce cit. n.215

⁹⁷ Cass. 26 luglio 2002, n. 11117, *ivi*, voce ult.cit., 2002, n.198

⁹⁸ Cass. 19 maggio 2006, n.11886 che, in una controversia relativa ad un caso di licenziamento collettivo, ha rilevato l'incompletezza del ricorso poiché il ricorrente avrebbe dovuto specificare i criteri di scelta che il datore di lavoro avrebbe dovuto seguire nella riduzione del personale dipendente, riportando in maniera integrale gli accordi sindacali nella parte destinata ad individuare i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare specificando quale violazione vi fosse stata in concreto nell'applicazione di tali criteri

Vanno, infine, esaminate la peculiare fattispecie di erronea o mancata valutazione della c.t.u., nonché l'ipotesi in cui si asserisca che il giudice abbia aderito acriticamente alla consulenza.

Anche in questo caso la Corte si è espressa nel senso che le censure mosse alla consulenza (*rectius* alla sentenza che l'abbia acriticamente recepita ovvero erroneamente valutata o disattesa) devono possedere, in osservanza del principio di autosufficienza, un grado di specificità tale

di cui ai predetti accordi, ed evidenziando il nesso causale tra i denunziati errori nell'applicazione dei suddetti criteri di scelta e la perdita del posto di lavoro; Cass. 2 dicembre 2005, n.26249, in *Rep. Foro it.*, 2005, voce *Cassazione civile*, n. 203 secondo cui, in tema di domande concernenti un superiore inquadramento con le consequenziali ricadute in termini economici, per soddisfare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il lavoratore ricorrente deve riportare integralmente il contenuto della norma di natura negoziale collettiva (nella specie regolamento Cgil, trattandosi di dipendente del sindacato) volta a fondare la pretesa, il cui accoglimento impone la puntuale comparazione tra le mansioni effettivamente svolte con quelle richieste dalla fonte negoziale, ai fini della attribuzione della qualifica richiesta; Cass. 10 marzo 2001, n.3912, *ivi*, 2001, voce cit., n. 257

da consentire alla Corte di legittimità di apprezzarne la decisività direttamente in base al ricorso⁹⁹. In caso di erronea o mancata valutazione della consulenza è stato, ad esempio, imposto al ricorrente di riportare per esteso le pertinenti parti della stessa ritenute erroneamente disattese, svolgendo concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione¹⁰⁰.

⁹⁹ Si vedano, in relazione a diverse fattispecie, Cass. 11 aprile 2006, n. 8420, in *Foro it.*, 2006, I, 3412, e in *Resp. Civ. e Prev.*, 1460 con nota di Grasselli; Cass. 28 marzo 2006, n. 7078, in *Rep. Foro it.*, 2006, voce *Cassazione civile*, n. 289; Cass. 7 marzo 2006, n. 4885, *ibidem.*, n. 290; Cass. 30 agosto 2004, n. 17369, *ivi*, 2004, voce *cit.*, 245; Cass. 27 febbraio 2004, n. 3967, in *Giur. it.* 2004, 1664, con nota di Benatti, *Questioni in tema di risarcimento del danno da contraffazione brevettale* Cass. 5 maggio 2003, n. 6753, in *Rep. Foro it.*, 2003, voce *Cassazione civile*, n. 193; Cass. 26 luglio 2002, n. 11047, *ivi*, 2002, voce *cit.*, n. 214; Cass. 22 novembre 2000, n. 15112, in *Foro it.*, I, 471; Cass. 3 agosto 1999, n. 8383, in *Rep. Foro it.*, 1999, voce *Cassazione civile*, 119; Cass. 14 maggio 1998, n. 4848, *ivi*, 1998, voce *cit.*, n. 107; Cass. 4 febbraio 1997, n. 1028, *ivi*, 1997, voce *cit.*, n. 82; Cass. 12 agosto 1994 n. 7392, *ivi*, 1994, voce *cit.*, n. 104.

¹⁰⁰ Cass. 30 agosto 2004 n. 17369 *cit.*; Cass. 27 febbraio 2004, n. 3967, *cit.*; Cass. 26 agosto 2002, n. 12477 *cit.*

Uguualmente, in caso di acritica adesione alla c.t.u., la giurisprudenza prevalente ha enucleato l'onere di trascrivere "i passaggi salienti e non condivisi della predetta consulenza, e di riportare il contenuto delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirli e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle conclusioni del consulente di ufficio¹⁰¹".

¹⁰¹Cass. 13 giugno 2007, n. 13845, in *Corr. giur.*, 2008, 696, con nota di Conforti; sulla medesima linea di pensiero Cass. 11 aprile, 2006, n.8420; Cass. 7 marzo 2006, n.4885; nel senso della trascrizione della risultanza probatoria sembrano propendere anche Cass. 26 luglio 2002, n.11047, e Cass. 22 novembre 2000, n. 15112, non ritenendo sufficiente il mero richiamo della consulenza espletata nel giudizio di merito. Così in motivazione la prima: "la parte la quale si dolga dell'omesso esame dei rilievi critici mossi contro la consulenza tecnica d'ufficio non può limitarsi a lamentare genericamente l'inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata, ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e il carattere limitato del mezzo di impugnazione, è tenuta ad indicare le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità e adeguatezza al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione,

8. Segue. L' error in iudicando in tema d'ammissibilità della prova

In questa fattispecie la Corte di Cassazione sembra proporre una versione più "edulcorata" del principio.

Il giudice di legittimità, pur ribadendo che il ricorrente interessato a far valere la violazione delle norme deve indicare dettagliatamente gli elementi necessari per la valutazione delle censure mosse avverso il provvedimento impugnato, non arriva ad imporre gli oneri previsti nelle fattispecie precedentemente esaminate.

Ma, a ben guardare, è la stessa tipologia di vizio a creare un evidente discostamento.

sicché non può ritenersi sufficiente a tal fine il mero richiamo ad un atto del pregresso giudizio di merito". Più dubitativa la seconda pronuncia la quale si riferisce ad un onere di trascrizione "all'occorrenza". Non mancano, tuttavia, sul punto pronunce – poche in realtà – che sembrano individuare come onere del ricorrente esclusivamente l'indicazione delle circostanze e degli elementi rispetto a cui si invoca il controllo di legittimità. Si vedano, in proposito, Cass. 28 marzo 2006, n. 7078, cit.; Cass. 14 maggio 1998, 4848, cit.; Cass. 12 agosto 1994, n. 7392, cit.

Infatti, nonostante si sia ancora nel campo delle prove, la circostanza che il vizio sia modellato, esclusivamente, sull'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., conduce a una diversa impostazione del principio.

Un esempio importante è rinvenibile in tema di ammissibilità della prova testimoniale. In tal caso la Suprema Corte ha ritenuto espressamente che il principio secondo cui il ricorso per Cassazione, nel caso in cui si censuri l'omessa ammissione di prove testimoniali da parte del giudice di merito, deve contenere a pena di inammissibilità, in ossequio al principio di autosufficienza, l'indicazione del capitolato di prova, non è applicabile allorché il vizio dedotto dal ricorrente afferisca, non ad un difetto di motivazione in cui il giudice di merito sarebbe incorso nel vagliare il contenuto di uno specifico capitolato di prova testimoniale per decidere sull'inammissibilità o sull'irrelevanza di esso, ma ad un errore di diritto che il medesimo giudice avrebbe commesso escludendo la

possibilità per la parte di avvalersi del mezzo della prova testimoniale in relazione al *thema decidendum*¹⁰².

¹⁰²Sul punto si vedano Cass. 7 dicembre 2005 26990, cit.; Cass. 19 marzo 2004, n. 5539, cit. In tali ipotesi la Corte se da un lato ha ribadito che “il ricorso deve presentare l'autonomia idonea a consentire, senza l'ausilio di altri atti, la disamina sulla fondatezza dell'impugnativa poiché, allorquando la modalità di formulazione di un requisito prescritto *ex lege* non consente l'attività istituzionale propria della Corte (che non può certo svolgere un'attività paraistruttoria, in assenza di un contraddittorio delle parti, sicuramente impraticabile in un giudizio di legittimità), la condizione preliminare di esperibilità del ricorso non viene in effetti adempiuta (cosicché il requisito è *tamquam non esset*”); dall'altro ha evidenziato che “la stessa tipologia del vizio non impone che il giudice di legittimità sia reso edotto del modo in cui la prova è formulata attraverso la lettura del ricorso, in quanto l'asserito errore aveva già impedito, in sede di merito, qualsiasi esame del concreto contenuto dei capitoli di prova articolati dalla parte interessata, per cui il vizio di legittimità non si ricollega in alcun modo alla specifica modalità di articolazione dei capitoli di prova, ma si colloca invece su di un piano logico preliminare alla relativa valutazione di merito”.

9. Considerazioni conclusive

L'analisi casistica appena compiuta sembra corroborare la tesi secondo cui il principio di autosufficienza costituisce un vero e proprio "*novum* giuridico".

Il rigore formale mostrato soprattutto in relazione alla censura per erronea valutazione delle risultanze processuali - dove l'onere di trascrizione delle stesse è praticamente sempre richiamato - ne è, sicuramente, l'esempio più lampante.

Tra l'altro, anche riguardo ad altre fattispecie all'esame, soltanto poche pronunce¹⁰³ si limitano a richiedere la mera indicazione delle circostanze e degli elementi riguardo ai quali si richiede il controllo della Cassazione. Non si possono, per contro, richiamare al riguardo le fattispecie esaminate *retro* par. 8 in quanto, come si è visto, sarebbe stato il peculiare motivo di ricorso ad aver

¹⁰³ V. *retro* par. 5 nt. 37 le pronunce in tema di ammissione di prova testimoniale; par. 8 sulla tematica dell'*error in iudicando* in tema di prove. Ma in quest'ultimo caso, come si è visto, sarebbe il diverso motivo di ricorso ad aver condotto ad un'intrinseca diversità della configurazione del principio.

condotto ad un'intrinseca diversità della configurazione del principio¹⁰⁴.

L'analisi delle stesse è stata, comunque, utile sia perché ha posto in luce il diverso atteggiarsi del principio in materia di prove, a seconda che debba essere applicato ad una censura "complessa" ovvero ad un ricorso non involgente il vizio di motivazione, sia perché ci congiunge idealmente alla diversa tematica - che sarà oggetto del capitolo seguente - dell'applicazione del principio agli *errores in iudicando*.

Infine, ancor più raramente¹⁰⁵ è stata riscontrata l'ipotesi - in qualche modo assimilabile alla precedente¹⁰⁶ - della

¹⁰⁴ In relazione all'*error in iudicando* non deve, infatti, cogliersi, *ictu oculi*, sulla base del solo ricorso, la decisività dei fatti posti a base della censura bensì, devono risultare, esclusivamente, ben chiari gli elementi della controversia di cui si chiede una diversa valutazione giuridica. Per una più compiuta disamina di quest'aspetto si veda *infra* Cap. III, par. 4

¹⁰⁵ Che si tratti - tra l'altro - di mera localizzazione è lecito avere qualche dubbio. V. *retro* par. 5 nt. 38

¹⁰⁶ Entrambi i profili - al di là della considerazione che la mera indicazione della circostanza può concretarsi nella localizzazione dell'atto o del documento di riferimento - possono essere, infatti,

richiesta di mera localizzazione dell'atto su cui il ricorso si fonda.

Tale onere di localizzazione – come si vedrà *infra* Cap. III - è, invece, spesso richiamato in relazione alla recente applicazione del principio agli *errores in procedendo*. Anche quest'ultimo profilo indirizza l'indagine, prima di qualsiasi altra riflessione di carattere generale, verso l'analisi giurisprudenziale dell'applicazione del principio agli altri motivi di ricorso¹⁰⁷.

utilizzati quali argomenti di supporto all'individuazione della versione cd. "indulgente" del principio che viene posta in contrapposizione a quella – sicuramente prevalente – cd. "rigorosa" (tali due espressioni sono di Chiarloni, *Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi in cassazione, cit., passim*). V. *infra* Cap. IV.

¹⁰⁷ Analisi che - come si vedrà tra un attimo - sarà appunto incentrata quasi esclusivamente sugli *errores in iudicando* e gli *errores in procedendo*, stante la pressoché totale assenza del richiamo del principio in relazione ai motivi di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 360 c.p.c.

Capitolo III

**L'applicazione del principio di autosufficienza ai
ricorsi per motivi diversi dal vizio di motivazione**

1.Premessa

Nella giurisprudenza più recente si è assistito ad una sorta di “mutamento genetico” del principio di autosufficienza, nel senso della sua estensione ben oltre i limiti della censura per vizio della motivazione.

L'autosufficienza è divenuta una qualità pressoché intrinseca ed indefettibile di qualsiasi motivo di ricorso. Da un'analisi delle massime giurisprudenziali la nascita dell'applicazione estensiva del principio è collocabile temporalmente dal 2000 in poi.

Nel presente capitolo ci si soffermerà sull'applicazione giurisprudenziale del principio ai motivi di ricorso di cui all'art. 360, primo comma, nn. 1-4, soffermandosi in particolar modo sugli *errores in iudicando* e sulla censura per <<nullità della sentenza o del procedimento>>.

2. Principio di autosufficienza e ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione

In relazione ai ricorsi per cassazione aventi ad oggetto questioni di giurisdizione e di competenza il richiamo del principio è raro¹⁰⁸.

Anzi, va subito precisato che se per le questioni di competenza può parlarsi di rarità di applicazione del principio, riguardo a quelle di giurisdizione il termine “autosufficienza” è del tutto assente.

Vanno nondimeno segnalate alcune recenti pronunce che – pur richiamando esclusivamente i requisiti di forma-contenuto del ricorso previsti dall’art. 366 c.p.c.- sembrano richiedere oneri alle parti riconducibili *prima facie* al principio all’esame.

In relazione al requisito di cui all’art. 366, primo comma, n.4 c.p.c. il giudice di legittimità si è soffermato sull’assenza delle norme sulla cui base veniva censurato l’errore sulla competenza giurisdizionale. E’ stato, infatti,

¹⁰⁸ Tale constatazione è riferibile sia ai ricorsi proposti ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 1 e 2 sia ai ricorsi per regolamento di giurisdizione.

affermato che è inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione, inerente a questione di **giurisdizione**, che, richiamando genericamente l'art. 360, n. 1, c.p.c., non contenga le indicazioni delle norme o i principi di diritto per i quali si asserisca che la **giurisdizione**, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, appartenga al giudice amministrativo¹⁰⁹.

Allo stesso modo, non è mancata l'ipotesi in cui la Corte ha dato un'interpretazione abbastanza rigorosa del requisito dell' "esposizione sommaria dei fatti" previsto dall'art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c..

In tema di regolamento di giurisdizione il giudice di legittimità ha, infatti, affermato che il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione

¹⁰⁹ Così Cass., sez. un., 4 maggio 2006, n.10220, in *Rep. Foro it.*, 2006, voce *Cassazione civile*, n.134. In tale ipotesi l'oggetto del giudizio era costituito dal diritto al risarcimento del danno derivante da occupazione appropriativa, e la parte ricorrente aveva richiamato l'eccezione di difetto di giurisdizione già sollevata nei precedenti gradi di giudizio. In effetti, al di là del fatto che le norme di "riferimento" non erano di difficile "reperibilità", la Suprema Corte avrebbe potuto valutare la fondatezza della censura anche sulla base del materiale di causa dei precedenti gradi.

sommatoria dei fatti di causa per consentire di conoscere dal ricorso, senza attingere “*aliunde*”, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo, e delle posizioni in esso assunte dalle parti, pur se in funzione della sola questione di **giurisdizione** che essa è chiamata a decidere¹¹⁰.

Sempre in relazione all'art. 366, primo comma, n.3, c.p.c, in tema di ricorso ordinario per “motivi attinenti alla giurisdizione” si rinvencono pronunce riconducibili al principio all'esame attraverso un diverso percorso

¹¹⁰In tal senso si veda Cass., sez. un., 20 ottobre 2000 , n. 1129, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2002, 186 . In una direzione diversa sembra muoversi, invece, Cass. 9 giugno 2004, n. 10980, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce *Cassazione civile*, n.226 che, sempre sul requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa in una fattispecie relativa ad un regolamento di giurisdizione, sembra richiedere i “*minima essentialia*”. Esso sarebbe soddisfatto quando l'atto esponga gli estremi della controversia necessari per la definizione della questione di **giurisdizione** , indicando le parti, l'oggetto ed il titolo della domanda, e inoltre specificando il procedimento cui si riferisce l'istanza e la fase in cui si trovi.

argomentativo. Infatti, la Cassazione pone in tal caso l'accento sulla necessarietà dell'esposizione sommaria dei fatti sotto il diverso profilo dei limiti intrinseci al potere di accesso diretto agli atti di causa per risolvere la questione di giurisdizione.

L'individuazione della fattispecie concreta sarebbe necessaria in quanto, nel ricorso ordinario, "le indagini di fatto non possono essere esercitate in via sostitutiva dell'attività difensiva che la parte deve svolgere mediante il ricorso per Cassazione, in relazione non solo (come nel regolamento di giurisdizione) agli atti introduttivi del giudizio, ma anche alla decisione impugnata"¹¹¹.

3.Segue. Principio di autosufficienza e ricorso per motivi attinenti alla competenza

In quest'ambito, il principio è stato richiamato in relazione al regolamento di competenza.

La Cassazione ha, infatti, ritenuto che, anche riguardo a tale mezzo di impugnazione, il ricorrente deve indicare

¹¹¹ Così Cass. ,sez. un., 31 gennaio 2008 , n. 2276, in *Rep. Foro it.*, 2008,voce *Cassazione civile*, n. 36; in tal senso v. anche, tra le più recenti, Cass. 5 aprile 2005 , n. 6992, *ivi*, 2005, voce cit., n.105

in modo adeguato e specifico le ragioni del proprio dissenso rispetto alla decisione impugnata. Tale specificità si concreta nel non poter limitarsi a fare riferimento alle stesse difese svolte in sede di merito, di cui si asserisca la mancata o scorretta valutazione da parte del giudice *a quo*, bensì nell'onere di trascrivere in ricorso il loro contenuto, allo scopo di porre la Corte di cassazione nelle condizioni di apprezzarne la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito¹¹².

4. Principio di autosufficienza e ricorso per errores in iudicando

Molto più significativa e copiosa è la giurisprudenza in tema di *errores in iudicando* e ed *errores in procedendo* (su cui *infra* par. 5).

Si è già avuto modo di accennare alla tematica del diverso atteggiarsi dell'autosufficienza in tema di

¹¹² Cass. 21 luglio 2006 , n. 16752, in *Rep. Foro it.* , 2006, voce *Cassazione civile*, n. 45; ma già in tal senso si veda Cass. 13 novembre 2000, n.14699, *ivi*, 2000, voce cit., n.315

violazione e falsa applicazione delle norme relative all'ammissibilità dei mezzi di prova¹¹³. Si cercherà ora di dare un quadro più generale dell'applicazione del principio a tale vizio-motivo¹¹⁴.

Com'è noto, esso viene in luce sotto due diversi profili di "carezza" del giudizio di diritto, che si articola in due momenti distinti riguardanti, da un lato, la ricerca e l'interpretazione della norma regolatrice della fattispecie concreta (così come costruita sulla scorta del giudizio di fatto) e, dall'altro lato, il momento applicativo della norma al caso concreto, con le conseguenze giuridiche che ne derivano ai fini del decidere.

¹¹³V. *retro* Cap. II, par. 8

¹¹⁴ Sul motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. cfr., tra gli altri, Fazzalari, *Il giudizio civile*, cit., 75 ss.; Andrioli, *Commento*, cit., II, 503 ss.; Satta, *Commentario*, cit., II, 2, 202 ss.; Mazzearella, *Analisi del giudizio civile di cassazione*, Padova, 1983, 39. L'attuale formula del n.3 a seguito della riforma del 2006 è la seguente: <<per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro>>. Per l'analisi di tale modifica basti rinviare a Sassani, *Il nuovo giudizio di cassazione*, cit., 220-21; Roselli, in AA.VV., *Il nuovo giudizio di cassazione*, cit., 477 ss.

In sostanza, ci si imbatte nei seguenti tipi di vizi:

a) il vizio può investire immediatamente la *regula iuris*, in quanto si concreta nel negare o nell'affermare una norma in realtà esistente o, rispettivamente, inesistente ovvero nell'assegnare alla norma un contenuto che non ha, in relazione alla fattispecie oppure al precetto in essa delineato;

b) l'errore di diritto può riguardare la vicenda concreta e può consistere: b1) nella sussunzione del singolo caso in una norma non conferente; b2) nella erronea qualificazione giuridica del fatto; b3) nel trarre dalla norma correttamente individuata ed interpretata conseguenze diverse da quelle che essa consente.

In relazione all'errore indicato *sub a)* si può parlare di violazione della legge, mentre in quelli rappresentati *sub b)* si può individuare la cd. falsa applicazione¹¹⁵.

¹¹⁵Tale distinzione concettuale – frutto di una elaborazione dottrinale e giurisprudenziale secolare - non è di estrema rilevanza dal punto di vista pratico. La sostanziale "identità di fondo dei due tipi di vizi della sentenza, che si riassumono nel concetto di errore di diritto fa sì che nella prassi essi vengano molto spesso denunciati congiuntamente, soprattutto quando si imputa al giudice l'errore nell'interpretazione della norma, cui

Non appare superfluo precisare che *l'error in iudicando* nella pratica è molto spesso prospettato in stretta connessione con il vizio di motivazione in quanto viene contemporaneamente dedotto anche l'errore nell'accertamento storico del fatto ad opera del giudice di merito. Naturalmente, in questa ipotesi la cognizione delle doglianze relative alla motivazione si pone in posizione di pregiudizialità rispetto all'analisi del giudizio di diritto. L'esistenza di un vizio del giudizio di fatto rende, infatti, normalmente inutile tale analisi¹¹⁶. Va

necessariamente consegue la falsa applicazione della stessa"(Cantillo, *op.cit.*,1371).

¹¹⁶ Sul punto si rinvia a Cantillo, *op.cit.*, 1386 il quale sottolinea – soprattutto in relazione all'ipotesi di asserita erronea qualificazione giuridica del fatto - che “non sempre è agevole discernere in concreto, nei motivi di ricorso, quali critiche si riferiscano alla motivazione dell'accertamento dei fatti e quali alla qualificazione giuridica degli stessi, tanto più che molte volte i due aspetti interferiscono: come un vizio intrinseco del giudizio di fatto può determinare la falsa applicazione di una norma (cioè la sua applicazione ad un fatto non correttamente accertato), così l'errore di diritto può turbare l'accertamento del fatto, perché ad es., non viene esaminato un elemento ritenuto irrilevante proprio in conseguenza dell' errore di diritto. Sul piano metodologico la

a questo punto esaminato come l'autosufficienza si intrecci in concreto con le suddette tipologie di vizio.

Essa emerge sotto il peculiare angolo visuale dell'adeguata individuazione della situazione di fatto di cui si chiede una determinata valutazione giuridica

giurisprudenza è fermissima nel ritenere che il controllo relativo alla qualificazione giuridica deve essere effettuato in base a ciò che è stato accertato dal giudice di merito e perciò l'erronea qualificazione giuridica di un rapporto è denunciabile in sede di legittimità sotto il profilo della falsa applicazione di norme di diritto, allorché il giudice del merito abbia accertato gli elementi costitutivi del rapporto stesso – tanto sul piano oggettivo, quanto in riferimento alle finalità perseguite dalle parti – ed abbia poi errato nel sussumerlo sotto una disciplina diversa da quella sua propria in base agli elementi di fatto accertati (Cass. 18-3-1995, n.3205, in *RGI*, 1995; Id. 9-5-1985, n.2891, *ivi*, 1985). Per contro, la questione della qualificazione giuridica non può essere dedotta in sede di legittimità quando per risolverla si renda necessario compiere accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito: in tal caso, qualora il problema non sia stato prospettato e discusso nelle precedenti fasi, la sentenza è censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione su punto decisivo della controversia (Cass. 9-1-1980, n.163, in *RGI*, 1980; Id. 25-5-1973, n.1558, *ivi*, 1973)".

diversa da quella resa dal giudice *a quo* (di cui si asserisce l'erroneità).

Anche in quest'ambito, in maniera non del tutto dissimile rispetto a quanto constatato per la censura *ex art. 360*, primo comma, n.5 c.p.c., il giudice di legittimità sembra porre inequivocabilmente l'accento – quale ragione giustificatrice del principio - sull'impossibilità di conoscere direttamente i fatti di causa¹¹⁷.

Per il vizio di motivazione si è visto¹¹⁸ che, in base al solo atto introduttivo, deve risaltare in ogni suo aspetto

¹¹⁷Appare interessante notare che la Corte al fine dell'applicazione estensiva del principio all'ipotesi di denuncia dell'*error in iudicando in iure* pone in risalto l'estraneità del giudizio di legittimità all'accertamento del fatto quale elemento comune delle censure di cui all'art. 360, nn. 3 e 5, attraverso la contrapposizione con la denuncia degli *errores in procedendo* in relazione ai quali, come è noto, è consentito alla Corte un più penetrante controllo dei fatti e degli atti di causa. Tuttavia, nel medesimo "momento storico", il principio di autosufficienza è stato esteso, in una sorta di consapevole "dissidio interiore", anche al motivo di cui all'art. 360, primo comma, n.4. Sul punto v. *infra* parr. 5 ss. spec. par. 5.2

¹¹⁸ *Retro* Cap. II, par. 5 ss.

la decisività dell'errore relativo al giudizio di fatto, al fine di garantire il cd. sindacato indiretto sullo stesso.

Per la censura della violazione e falsa applicazione di legge si deve trattare, invece, esclusivamente di rendere edotta la Corte della situazione di fatto (o più in generale degli elementi della controversia) di cui si chiede una diversa valutazione giuridica.

E' proprio in relazione al modo di conoscere la fattispecie riguardo alla quale si chiede una diversa valutazione giuridica che la Corte ha iniziato, anche nelle ipotesi dell'*error in iudicando*, ad imporre oneri di completezza del ricorso di non poco rilievo.

Una delle prime pronunce sul tema ha, infatti, affermato la necessità che dal solo contesto del ricorso – e cioè dalla sola lettura di tale atto ed escluso l'esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata – “sia possibile desumere una conoscenza del <<fatto>>, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte al giudice *a quo*”, non potendosi fare distinzioni a fini della sanzione

d'inammissibilità fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente¹¹⁹.

Di estremo rilievo è la circostanza che il ricorso avesse ad oggetto esclusivamente la violazione dell'art. 5 della l. 27 maggio 1949, n.260 (e successive modificazioni). Secondo tale norma nella retribuzione dovuta per le festività infrasettimanali vanno ricompresi tutti gli elementi accessori della retribuzione di fatto giornaliera¹²⁰.

¹¹⁹Cass. 11 luglio 2000, n.9206, in *Rep. Foro it.*, 2000, voce *Cassazione civile*, n.226 ;

¹²⁰ Il testo della norma così come modificata dalla legge 31 marzo 1954, n.90 è il seguente: <<Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1° maggio) e nel giorno dell'unità nazionale (4 novembre), lo Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi

Orbene, su tale doglianza si è abbattuta la scure dell'inammissibilità, in quanto nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità la parte non aveva precisato né di avere prestato lavoro nelle giornate corrispondenti alle festività, né di avere, nelle medesime, fruito di riposo, né se fosse stato retribuito in misura fissa o meno, né, infine, se nell'arco di tempo preso in considerazione dalla

mobili, si calcherà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane.

Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che restino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera >>.

domanda, vi fossero state coincidenze delle festività con la domenica¹²¹.

Tale pronuncia ha aperto la strada a diversi arresti che richiamano l'autosufficienza in varie fattispecie. Ciò se da un lato comporta l'impossibilità di una rigorosa "categorizzazione", dall'altro non impedisce di "saggiare" il fenomeno applicativo nella sua completezza.

Come si vedrà qui di seguito, a seconda della concreta "vicenda processuale" la necessità di conoscere in maniera esaustiva i "fatti di causa" attraverso il solo ricorso viene "costruita" diversamente.

¹²¹In tal caso la Suprema Corte richiama espressamente in motivazione, quale perno dell'applicazione del principio, l'art. 366, primo comma, n.3 c.p.c. che prevede, come noto, l'esposizione sommaria dei fatti di causa. Nondimeno, viene data una lettura del requisito *de quo* alquanto rigorosa e che sembra porsi agli antipodi del concetto di "sommarietà" così come solitamente interpretato dalla giurisprudenza. Per riferimenti giurisprudenziali su tale requisito si rinvia a quanto detto *retro* Cap II, par.3

4.1.Segue.Le censure in tema di liquidazione delle spese processuali

Riguardo alle spese processuali la Corte ha richiamato spesso il principio di autosufficienza sia in fattispecie relative all'onerosità delle stesse, sia in ipotesi di denuncia di mancato rispetto dei cd. minimi tariffari.

In queste ipotesi è stato ritenuto che è inammissibile il ricorso per Cassazione che si limiti alla generica denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate¹²².

¹²² Così Cass. 9 aprile 2003, n.5581, in *Rep. Foro it.*, 2003, voce *Cassazione civile*, n.155 secondo cui in tale materia è “necessaria la analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità senza bisogno di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacché la (eventuale) violazione delle tariffe professionali integra un'ipotesi di *error in iudicando e non in procedendo*”.

Nella fattispecie all'esame la ricorrente si era limitata denunciare la palese violazione del d.m. 5 ottobre 1994, n. 585 ("Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali") in quanto la Corte d'appello, pur riconoscendo che le spese del giudizio di primo grado erano state liquidate in misura largamente inferiore ai minimi tariffari si era limitata a aumentare di lire 1 milione i diritti e di lire 1 milione gli onorari. In tal senso si vedano anche Cass. 10 gennaio 2006, n.146, *ivi*, 2006, voce cit., n. 146; Cass. 19 marzo 2004, n. 5560, *ivi*, 2005, voce cit., n.55 e, per esteso, in *Riv. giur. edilizia*, 2004, I, 1672; Cass. 23 agosto 2003 n. 12413, in *Rep. Foro it.*, 2003, voce *Spese giudiziali*, n. 24; Cass. 24 marzo 2000, n. 3536, *ivi*, 2000, voce *Cassazione civile*, n. 233 a tenore della quale la parte che lamenti con ricorso per cassazione l'onerosità della liquidazione delle spese processuali e la violazione della tariffa deve specificare gli errori commessi dal giudice, precisando ciò che ritiene non dovuto o liquidato in eccesso. Pertanto, è inammissibile il ricorso con il quale il ricorrente si limiti a dedurre il puro e semplice superamento della tariffa massima, avendo egli invece l'onere di specificare le voci per le quali vi sarebbe stato tale superamento, in modo da consentire il controllo di legittimità, senza necessità di ulteriori indagini.

4.2.Segue.L' errore di diritto nell'interpretazione di una dichiarazione negoziale

Numerose pronunce si occupano delle censure aventi ad oggetto una dichiarazione negoziale.

In tal caso la giurisprudenza è costante nel rilevare che la parte non può limitarsi a richiamare le regole legali in tema di interpretazione del contratto di cui agli art. 1362 ss. c.c., né può contrapporre assiomaticamente alla tesi accolta dal giudice di merito una tesi interpretativa diversa. Per contro, è onere del ricorrente specificare i canoni ermeneutici in concreto violati nonché il punto ed il modo in cui il giudice si sia discostato da essi¹²³.

Orbene, in queste ipotesi l'esaustiva conoscenza della fattispecie concreta attraverso il solo atto introduttivo, affinché il giudice di legittimità possa "entrare nel

¹²³ Cfr. , *ex multis*, tra le più recenti Cass. , 29 novembre 2007 , n. 24924; Cass. 14 giugno 2006, n.13717, in *Rep. Foro it.* , 2006, voce *Cassazione civile*, n. 142; Cass. 31 gennaio 2006, n.2128, *ibidem*, n.285; Cass. 5 novembre 2003 n. 16618, *ivi*, 2003, voce *cit.*, n. 209 ; nella giurisprudenza più risalente si vedano Cass. 13 maggio 1998, n.4832, *ivi*, 1998, voce *cit.*, n.102; Cass. 2 febbraio 1996, n.914

merito” della censura, viene a concretarsi, secondo la giurisprudenza consolidata nell’integrale trascrizione del testo della fonte pattizia invocata¹²⁴.

¹²⁴Si vedano in tal senso, in relazione alla contrattazione collettiva, Cass. 22 agosto 2007, n.17896, in *Rep. Foro it.*, 2007, voce *Cassazione civile*, n. 252 secondo cui in tema di domande concernenti un superiore inquadramento con le consequenziali ricadute in termini economici, per soddisfare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il lavoratore ricorrente deve riportare integralmente il contenuto della norma di natura negoziale collettiva volta a fondare la pretesa, il cui accoglimento impone la puntuale comparazione tra le mansioni effettivamente svolte con quelle richieste dalla fonte negoziale, ai fini della attribuzione della qualifica richiesta; Cass., sez. un., 8 maggio 2007, n.10374, *ivi*, 2007, voce *Lavoro(contratto)*, n.21; Cass. 4 novembre 2005, n. 21379, *ivi*, 2005, voce *Cassazione civile*, n.204 la quale si sofferma anche sul peculiare aspetto di poter “rimediare” all’onere di trascrizione del documento attraverso le memorie di cui all’art. 378 c.p.c. . Il giudice di legittimità ha ritenuto “irrituale la trascrizione della disposizione collettiva contenuta nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., avendo questa mera funzione illustrativa del ricorso”; Cass. 5 marzo 2002, n.3158, *ivi*, 2002, voce ult. cit., n. 189; Cass. 11 agosto 2000, n.10659, in *Mass. giur. lav.*, 2001, 538, con nota di Sordi; in relazione a diverse ipotesi cfr., *ex multis*, Cass. 29 novembre 2007, n. 24924, in tema di errata

Si potrebbe pensare che il giudice di legittimità in questi casi mostri un maggior rigore imponendo la trascrizione del documento. In realtà non si tratta di altro che della coerente applicazione a tali controversie della impossibilità di conoscere il “fatto” (in tal caso costituito dal documento contenente la dichiarazione negoziale) attraverso indagini integrative¹²⁵.

interpretazione di una delibera condominiale; Cass. 13 febbraio 2006 , n. 3075, in *Rep. Foro it.*, 2006, voce *Cassazione civile*, n.286 riguardo ad un contratto di compravendita. In tal caso il giudice di legittimità ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso in quanto la parte non aveva “trascritto il testo integrale della clausola, limitandosi a riportarne alcune parziali espressioni”. Cass. 18 novembre 2005, 24461, *ibidem*, n.288; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2394, *ivi*, 2004, voce ult. cit., n.228 . In tal caso la ricorrente si doleva dell'errata interpretazione di una pretesa conciliazione intervenuta in una precedente analoga controversia, ma aveva ommesso di trascrivere il contenuto delle espressioni del negozio sul cui contenuto si fondava il gravame.

¹²⁵ Tuttavia, non va taciuto il fatto che in materia contrattuale nella maggior parte dei casi si pone in essere una censura congiunta per violazione e falsa applicazione degli art. 1362 ss. c.c. e per vizio di motivazione. Come abbiamo visto *retro* Cap. II, par.7 l'applicazione del principio impone l'onere di trascrizione delle

4.3.Segue.L'errore di diritto nell'interpretazione di una sentenza prodotta nel giudizio di merito

Una sorte non diversa seguono anche gli atti processuali prodotti in giudizio di cui si lamenti l'erronea interpretazione da parte del giudice di merito.

Si pensi all'ipotesi in cui venga depositata una sentenza resa in altro giudizio tra le stesse parti, in quanto si ritenga sia rilevante ai fini della decisione. Nel momento in cui si voglia denunciare la violazione dei canoni legali di ermeneutica da parte del giudice di merito nell'esaminare la suddetta pronuncia viene imposto l'onere di trascrizione della stessa¹²⁶.

clausole contrattuali costituenti l' "oggetto" dell' omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

¹²⁶ Cass. 28 agosto 2002 n.12596, in *Rep. Foro it.*, 2002, voce *Cassazione civile*, n.192; Cfr. , in termini, recentemente, Cass. 29 settembre 2007, n.20594, secondo cui l'interpretazione di un giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, ma nei limiti in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione. Ciò in forza del principio di autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione con la conseguenza, quindi, che qualora l'interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il predetto

4.4.Segue.L'errore di diritto nell'interpretazione del principio di diritto

Anche in relazione alla censura relativa all'errata interpretazione del principio di diritto da parte del giudice di rinvio la Suprema Corte ha ritenuto che nel caso in cui il ricorrente "denunzi uno scostamento tra l'enunciazione del *dictum* fissato nella sentenza dei giudici di legittimità e l'applicazione di tale *dictum* da parte del giudice di rinvio deve, a dimostrazione della fondatezza della sua domanda, riportare in ricorso il

ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale. Ma si veda diversamente Cass., sez. un., 27 gennaio 2004 , n. 1416, *ivi*, 2004, voce *Cosa giudicata civile*, n.33 secondo cui la parte deve esclusivamente indicare il momento o le circostanze processuali in cui essa (o la controparte) abbia prodotto la sentenza.

principio di diritto e le parti motivazionali volte ad integrarne e chiarirne la portata”¹²⁷.

4.5.Segue.L'errore di diritto nell'interpretazione delle norme secondarie

Infine, appare interessante segnalare la fattispecie delle censure relative a norme giuridiche secondarie.

Si pensi al caso in cui sia proposta opposizione avverso le sanzioni amministrative irrogate per la violazione di un regolamento comunale o provinciale. In tal caso è stato affermato che le norme del regolamento invocate debbano essere interamente trascritte ed allegate, in quanto in queste ipotesi non opera il principio *iura novit curia* e, conseguentemente, la conoscenza delle norme comunali e provinciali non rientra tra i doveri del giudice¹²⁸

¹²⁷ Così, in motivazione, Cass. 25 marzo 2005 n.6462, in *Foro italiano*, 2005, I, 2734

¹²⁸ Cass. 29 maggio 2006, n.12786, in *Rep. Foro it.*, 2006, voce *Cassazione civile*, n.267; Cass. 2 dicembre, 2004, n.22648, *ivi*,2004, voce cit., n.216; Cass. 18 febbraio 2000, n.1865, *ivi*, 2000, voce cit., n. 221 ; sul punto si veda anche Cass. 26 giugno 2001, n. 8742, *ivi*, 2001, voce cit., n.62 la quale, pur non richiamando il principio d'autosufficienza, ha mostrato un rigore formale di non poco

5. Principio di autosufficienza e ricorso per errores in procedendo

Anche in relazione agli *errores in procedendo* si rinvengono numerose pronunce che richiamano il principio di autosufficienza.

Tale tipo di vizio-motivo costituisce sicuramente, l'ambito di applicazione del principio che desta maggiore scalpore. Infatti, come sarà meglio analizzato *infra*¹²⁹, i poteri di indagine della Suprema Corte

conto ritenendo che in tema di tasso di riferimento degli interessi, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di decreti ministeriali determinativi del suddetto tasso, allorché essi non risultino acquisiti agli atti del giudizio di merito, in quanto - fermo restando che la loro produzione non può avvenire per la prima volta nel giudizio di legittimità, in forza del divieto di cui al comma 1 dell'art. 372 c.p.c. - la loro natura di atti amministrativi rende inapplicabile il principio "iura novit curia", di cui all'art. 113 c.p.c., che va coordinato con l'art. 1 delle disp. prel. al c.c., il quale non comprende detti atti nelle fonti del diritto.

¹²⁹ Cap. IV, par. 3.3

riguardo alla censura per <<nullità della sentenza e del procedimento>> sembrano porsi in contrasto con il rigore dettato in tema di completezza dell'atto introduttivo. Com'è noto, infatti, quando sia denunciato un *error in procedendo*, si dice che la Cassazione diviene giudice del fatto. Con tale espressione si intende che "l'accertamento e valutazione del fatto processuale è compiuto dalla cassazione direttamente e non è intermediato dalla valutazione che ne abbia per avventura dovuto precedentemente dare il giudice di merito"¹³⁰.

¹³⁰ Vittoria, in AA.VV., *La Cassazione civile*, cit., 1430; cfr, tra gli altri, sul punto Mazzarella, *Analisi del giudizio*, cit., 75 secondo cui "a voler restare nell'ambito dell'interpretazione tradizionale, che vede dietro la formula del n.4 la violazione di precise norme (processuali), sempre si tratta di "riconoscere" il presente . Così, per fare solo alcuni esempi, che sia stata o no, violata una forma imposta a pena di nullità, o che un atto sia stato o no, compiuto nel termine assegnato, che le parti abbiano, o meno, la capacità, o che il giudice abbia pronunciato su tutta la domanda e non oltre, sono tutte circostanze attuali, non passate; e – quel che più importa – sono circostanze che, se non fossero rilevabili dagli atti, non sarebbero *de hoc mundo*. In questo senso si può dire che quelle

Appare, dunque, evidente che in queste ipotesi sia più difficilmente sostenibile la tesi della totale impossibilità per la Corte di compiere indagini integrative al fine di valutare il motivo di ricorso.

Non a caso la “costruzione” del principio in relazione al vizio denunciato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. assume caratteristiche peculiari che si discostano

circostanze non involgono una questione di fatto o, almeno, non nel senso in cui ciò accade per la violazione di norme che, essendosi esaurite nel passato, comporta sempre un problema di prova. Qui, al contrario, non è luogo a questione di prova, ma si tratta semplicemente di cogliere con autonomo accertamento (non condizionato, dunque, da quello eventualmente già compiuto dal giudice *a quo*) una situazione obiettivamente presente nel processo come atto o documento della causa”; Fazzalari, *Il giudizio*, cit. , 102 il quale chiarisce che “il <<fatto>> il cui riesame è inibito alla Corte nell’ambito dell’art.3 (in sede di controllo del giudizio di merito) è *toto coelo* diverso dal <<fatto>> che essa può conoscere, poniamo, in ordine ad una <<>nullità>> del procedimento: questo consiste nell’attività svolta in concreto, dalla parte, o dal giudice nel processo e che, appunto, si denuncia in Cassazione come non conforme a legge; quello invece, è costituito dalle circostanze di fatto su cui si è, prima e fuori del processo, strutturato il rapporto sostanziale dedotto in lite”.

notevolmente dall'atteggiarsi dello stesso in relazione al vizio di motivazione e all'*error in iudicando*.

5.1. Segue. Cenni sull'ambito di estensione del ricorso per nullità della sentenza e del procedimento.

Prima di passare all'analisi di casi giurisprudenziali concreti occorre premettere sinteticamente quali sono le fattispecie rientranti nel motivo *de quo*¹³¹.

Riguardo alle nullità della sentenza, si è soliti riferirsi a quei vizi che implicano la violazione delle norme che disciplinano la sentenza sia come atto sia nel suo aspetto deliberativo¹³².

¹³¹ In dottrina cfr., oltre agli autori citati nella nota precedente, Andrioli, *Diritto processuale civile*, cit., 858; Satta, *Commentario*, cit., 206 ss.; Lorenzetto Peserico, *Errori in procedendo e giudizio di fatto in Cassazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, 638 ss. cui si rinvia per ulteriori riferimenti.

¹³² Secondo Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2002, 520 "la sentenza può essere nulla prima ancora che per derivazione, per vizi suoi propri, per la violazione di norme che disciplinano la sua formazione. L'art. 132 assume sotto questo profilo notevole importanza in quanto indica i requisiti di forma-contenuto dell'atto sentenza, anche se, non prescrivendoli esplicitamente a pena di nullità, occorre individuare quelli

Per “nullità del procedimento” bisogna ricollegarsi alle nullità della sentenza “per derivazione”, “ovvero a quelle che discendono da nullità formatesi nel procedimento e non sanate (alla stregua della regola generale dettata dall’art. 159 c.p.c., in ordine al fenomeno della c.d. “estensione della nullità”) e, quindi, riflettentesi sul provvedimento finale, secondo il principio essenziale stabilito dall’art. 161 c.p.c., il quale invero consente la deduzione delle nullità non assoggettate a sanatoria nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione ordinari, ovvero dell’appello e del ricorso per cassazione”¹³³.

indispensabili al raggiungimento del suo scopo per applicare la regola generale dell’art. 156, secondo comma.” In tal modo l’Autore individua, esemplificativamente, i seguenti vizi: a) la mancanza del dispositivo; b) il difetto di sottoscrizione; c) la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; d) il vizio relativo alla costituzione del giudice di cui all’art. 158 c.p.c. Sul punto si vedano anche Tarzia-Fontana, *Sentenza*, II) *Sentenza civile*, in *Enc. Giur.*, XXVIII, Roma, 1992

¹³³ Carrato, in AA.VV., *Il nuovo giudizio di cassazione*, cit. 232. Sulla problematica della nullità degli atti processuali e sui relativi di meccanismi di sanatoria si fa rinvio, per tutti, a Oriani, *voce Nullità*

Tali vizi di attività possono essersi verificati sia in primo grado che nel corso del giudizio di appello.

In relazione ai primi va fatta una distinzione: se si tratta di vizi non rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, affinché possa dedursi il vizio in Cassazione, occorre che esso sia stato oggetto di un motivo specifico di appello, pena la formazione del giudicato interno; se, per contro, si è nel campo dei vizi rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado (si pensi ad es. al difetto di legittimazione ad agire), esso potrà essere oggetto del giudizio di cassazione solo se il giudice di primo grado non si sia pronunciato sulla relativa questione ovvero, nel caso in cui si sia pronunciato, si sia stato proposto appello sul punto¹³⁴.

degli atti processuali, I) Diritto processuale civile, in Enc. Giur., XXI, Roma, 1990; Ciaccia Cavallari, La rinnovazione nel processo di cognizione, Milano, 1981.

¹³⁴ In caso di mancato rilievo da parte di entrambi i giudici di merito la Corte potrà rilevarlo d'ufficio anche in assenza di una specifica censura. Cfr., in argomento, per tutti, Proto Pisani, *op.ult.cit.*, 518

5.1.1.Segue.Il maggiore rigore formale richiesto ai fini della censura di vizi non (o non più) rilevabili d'ufficio

La distinzione presa in esame nel paragrafo precedente svolge un ruolo di primo piano ai fini della configurazione del principio di autosufficienza in materia di *error in procedendo*.

La Suprema Corte ha, infatti, enucleato il principio di autosufficienza proprio in relazione ai vizi rilevabili su istanza di parte¹³⁵, ponendo in luce la stretta correlazione tra onere di completezza del ricorso e regole processuali che presiedono alla rilevazione dell'errore.

E' stato statuito – escludendo espressamente le ipotesi dei vizi rilevabili d'ufficio - che il ricorso deve consentire, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell'*iter* processuale. Il ricorrente è, pertanto, tenuto non solo “ad enunciare le norme processuali violate ma anche a specificare le ragioni della violazione, in coerenza a quanto, secondo

¹³⁵ Le pronunce più numerose sono, infatti, rinvenibili in fattispecie in cui viene denunciata la violazione dell'art. 112 c.p.c. su cui *infra* par. 5.2

l'interpretazione da lui prospettata, prescritto dal dettato normativo, e, soprattutto, è tenuto a specificare puntualmente i singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale è stato commesso l'errore che si adduce indicando, ai fini di un controllo mirato, i luoghi del processo ove rinvenire gli atti, le pronunzie o le omissioni che si pongano in contrasto con la norma"¹³⁶. A titolo esemplificativo, si pensi al caso in cui si voglia censurare la violazione del divieto di *nova* in appello in materia probatoria. Il motivo deve essere dedotto con l'indicazione sia del momento di allegazione dell'eccezione sia del mantenimento della stessa fino al momento della rimessione in decisione della causa¹³⁷.

¹³⁶ Così in motivazione Cass. 18 luglio, 2002, n. 10410, in *Rep. Foro it.*, 2002, voce *Cassazione civile*, n.99; in tal senso anche Cass. 23 marzo 2005, n.6225, in *Giur. It.*, 2005, 1670, con nota critica di Rusciano; Cass. 19 novembre 2003, n.17524, in *Rep. Foro it.*, 2003, voce ult. cit., n.190; Cass. 16 aprile 2003, n.6055, *ibidem*, n.192; Cass. 8 novembre 2002, n.15700, in *Rep. Foro it.*, 2002, voce ult.cit., n.195

¹³⁷ Cass. 4 marzo 2005, 4741, in *Rep. Foro it.*, 2005, voce *Cassazione civile*, n. 215 la quale pone in rilievo come la parte ricorrente si era "limitata" ad affermare di avere eccepito la novità della prova fin dall'atto di costituzione in appello e non anche di avere reiterato

Analogamente è stato sostenuto che, nel caso in cui si censuri il difetto di *legitimatio ad processum* in ordine al giudizio di merito, la parte sia tenuta ad indicare in quale grado e in quale atto processuale ha sollevato la relativa contestazione¹³⁸.

l'eccezione dopo l'ordinanza collegiale ammissiva delle prove e di averla mantenuta in sede di precisazione delle conclusioni. In verità la censura, se avesse superato il "giudizio di ammissibilità", si sarebbe dovuta ritenere, comunque, infondata in quanto avente ad oggetto una pronuncia cui era applicabile il testo dell'art. 345 c.p.c. così come formulato anteriormente alla novella del 1990 che consentiva le nuove istanze istruttorie.

¹³⁸Cass. 23 luglio 2002, n.10760, in *Rep. Foro it.*, 2002, voce *Cassazione civile*, n.247 Va precisato che in tal caso il giudice di legittimità è giunto alla declaratoria d'inammissibilità partendo dalla tesi secondo cui, poiché l'effettiva qualità di rappresentante di una società in capo al soggetto che ha firmato la procura al difensore deve presumersi fin quando non viene contestata da una controparte, detto potere di contestazione non può essere esercitato in violazione del principio di correttezza e lealtà processuale; e più precisamente non può più essere esercitato quando detta società non ha più la possibilità di difendersi efficacemente provando - tramite deposito di documentazione - la sussistenza della *legitimatio ad processum*.

5.2.Segue.La censura della violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

Passiamo ora all'analisi della fattispecie concreta che ha visto la più frequente applicazione del principio di autosufficienza, e cioè la violazione dell'art. 112 c.p.c.

Essa viene in rilievo, come è noto, sia come omessa pronuncia su una domanda od un'eccezione ritualmente proposta, sia come ultrapetizione¹³⁹.

“L'impossibilità di difendersi da una contestazione siffatta in cassazione comporta l'inammissibilità della medesima se proposta in tale sede. In conclusione la *legitimatio ad processum* concernente il processo di primo o di secondo grado se non è (validamente) contestata nel corso del processo di merito, deve ritenersi sussistente non essendo più possibile alcuna valida contestazione nel corso del processo di cassazione. Inoltre, proprio in quanto detta contestazione deve essere tempestiva nel senso predetto, qualora essa costituisca oggetto di motivo di ricorso per cassazione, la parte ricorrente deve, a pena di inammissibilità, indicare in quale grado ed in quale atto processuale ha sollevato la contestazione stessa nel processo di merito”(così la pronuncia in motivazione).

¹³⁹ Per l'analisi di questi istituti si rinvia, tra gli altri, a Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, cit., 324; Calvosa, *Omissione di pronuncia e cosa giudicata*, in *Riv. dir. proc.*, 1950,I,225; Grasso, *Dei*

Essendo tali speculari fattispecie ricollegabili alla violazione della medesima norma processuale, i requisiti richiesti, ai fini del rispetto del principio all'esame, non potevano che essere "tracciati" in maniera similare .

Riguardo ad entrambe le ipotesi la giurisprudenza maggioritaria, pur partendo dal dato acquisito del proprio potere-dovere di esaminare gli atti di causa, ha ritenuto che "tale potere-dovere sorge soltanto nel momento in cui la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, il corrispondente motivo contenga tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale"¹⁴⁰.

In tal caso la costruzione del principio non sembra porsi in stridente contrasto con i più ampi poteri di indagine riconosciuti in tema di *errores in procedendo*. Ciò che

poteri del giudice, in *Commentario del codice di procedura civile* (diretto da Allorio), cit. 1254 ss.

¹⁴⁰ Cass. 23 gennaio 2004, n.1170, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce *Cassazione civile*, n. 117 in tema di ultrapetizione. Cfr, in termini, riguardo all'omissione di pronuncia, Cass. 20 agosto 2003, n.12255, *ivi*, 2003, voce cit., n.207; Cass. 11 gennaio 2002 n.317, *ivi*, 2002, voce cit., n.197; Cass. 10 maggio 2001, n.6502.

sembra richiesto è “soltanto” la “localizzazione” più puntuale possibile del materiale processuale su cui si fonda la censura.

Non mancano pronunce che, sotto diversi profili, destano qualche perplessità.

In tema di omissione di pronuncia è stato, recentemente, messo in luce che è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronuncia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro lato, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica dell'atto difensivo ovvero del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte. Soltanto in tal modo si consentirebbe al giudice di verificare, in primo luogo, la loro ritualità e tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi¹⁴¹.

¹⁴¹ Cass. 19 marzo 2007, n.6361, in *Rep. Foro it.*, 2007, voce *Cassazione civile*, n.246; sulla stessa linea di pensiero riguardo

L'operazione concettuale posta alla base di tale recente orientamento sembrerebbe il "trasferimento" delle categorie elaborate in tema di sindacato indiretto sul fatto ai vizi di attività previsti dal n. 4 dell'art. 360 c.p.c. . Tale ulteriore "irrigidimento" solleva alcune riflessioni in chiave critica.

In primo luogo, l'onere di trascrizione della risultanza processuale non può essere imposto alla parte che

all'aspetto dell'onere di trascrizione delle risultanze processuali – seppur nella diversa fattispecie dell'ultrapetizione - sembra porsi Cass. 18 giugno 2007, n.14133 la quale ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso che nel denunciare il vizio di ultrapetizione non indicava "specificamente con riproduzione o almeno indiretta indicazione riassuntiva dei passi dell'atto introduttivo da cui si dovrebbe evincere il tenore della domanda. Già in tal senso si veda Cass. 30 maggio, 2000, n.7194, in *Rep. Foro it.*, 2000, voce cit., n.196 a tenore della quale nel caso di impugnazione per omessa pronuncia su una sua domanda, per evitare che la Corte Suprema dichiarasse inammissibile il motivo per novità della censura, il ricorrente deve indicare in quali atti, e con quali specifiche frasi in essi contenute, l'ha proposta dinanzi al giudice di merito; si sofferma sulla decisività della questione anche Cass. 16 aprile 2003, n.6055, cit.

confida nell'esame diretto degli atti di causa da parte del giudice di legittimità, laddove sussista il potere-dovere di quest'ultimo.

In secondo luogo, il concetto di "decisività" parrebbe "estraneo" al vizio di cui al n. 4 dell'art. 360 c.p.c. . In questa ipotesi potrebbe discorrersi di irrilevanza giuridica dell'*error in procedendo*, nel senso che esso non ha prodotto la nullità della sentenza o del procedimento. Opportunamente è stato rilevato che "l'accertamento del vizio ex art. 112 c.p.c. esige il mero confronto tra il *petitum* della parte ed il *decisum* del giudice. Non spetta al ricorrente provare che il *petitum* era fondato su ragioni fondate, perché l'errore processuale prescinde completamente dall'esame della fondatezza della domanda su cui non vi è stata pronuncia"¹⁴².

5.3.Segue.La censura della violazione o falsa applicazione delle norme processuali

Vanno, infine, esaminate le ipotesi in cui venga denunciata la violazione o falsa applicazione di norme

¹⁴² LUPO, *Il ricorso ordinario per cassazione in via principale. Tecniche di redazione dei motivi* ex nn. 1,2, e 4 art.360 c.p.c. *Il principio di autosufficienza. Le condizioni di ammissibilità.*, in www.cassaforense.it

processuali. Com'è noto, tale fattispecie si pone al confine tra i motivi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c.¹⁴³. La trattazione in questa sede del vizio all'esame deriva dal fatto che la giurisprudenza della Suprema Corte sembra costruire il principio di autosufficienza in relazione alla fattispecie *de qua* in un modo che si avvicina molto a quello che si è appena avuto modo osservare in tema di *error in procedendo* strettamente inteso.

¹⁴³ Si è costruita in proposito la categoria dell'*error in iudicando de iure procedendi*. Cfr., in argomento, Balena, *Elementi di diritto processuale civile*, II, Bari, 2006, 400 s. che ricollega tale fattispecie alla violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; *contra* Consolo, *Le impugnazioni*, cit., 183 secondo cui anche per tali errori, che "possono essere il frutto di un errato giudizio sul significato della norma processuale applicata sì, ma malamente", la Suprema Corte ha "necessariamente il potere di procedere direttamente all'esame e alla ricostruzione in concreto, evincendoli dai fascicoli dei gradi precedenti del processo e dai relativi atti di parte, e dei giudici, dei fatti storici processuali, senza doversi appagare della lettura che di quegli atti abbia eventualmente dato il giudice la cui sentenza è censurata".

E' stato affermato, anche riguardo alla violazione o falsa applicazione di norme processuali, che la parte ricorrente è onerata di indicare gli elementi fattuali condizionanti l'ambito di operatività di detta violazione. Tale onere sembra spesso tradursi in quello di "localizzazione" degli elementi fondanti la censura¹⁴⁴.

Si pensi all'ipotesi in cui il ricorrente lamenti il fatto che il giudice del gravame non abbia esercitato – pur in presenza di una specifica istanza al riguardo - il suo potere-dovere istruttorio previsto dagli artt. 421 e 437 del

¹⁴⁴ Cfr, da ultime, Cass. 20 marzo 2007, n. 6564; Cass. 19 aprile 2006, n.9076, in *Rep Foro it.*, 2006, voce *Cassazione civile*, n.269; Cass. 31 gennaio 2006, n. 2140, *ibidem*, n.272; Cass. , 28 luglio 2005, n.15910; in senso contrario, tuttavia, sembra porsi Cass. 29 agosto 2005, n. 17424, *Rep. Foro it.*, 2005, voce cit., n. 209 secondo cui qualora si denunci la nullità di una notifica perché dalla relata non risulta il rinvenimento delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c., non è sufficiente per attivare il potere-dovere del giudice di esame degli atti, per accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, un generico richiamo alla mancanza dell'attestazione predetta, bensì, per il principio dell' autosufficienza del ricorso, è necessaria la trascrizione integrale della relata, recante anche l'indicazione della data della stessa, onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunciato.

codice di rito. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per l'assenza di elementi idonei ad attestare la tempestività delle censure mosse avverso le denunziate violazioni di norme processuali da parte dei giudici di merito¹⁴⁵.

Si pensi ancora alla deduzione della pretermissione di litisconsorti necessari. In tal caso la Corte ha ritenuto che sia necessario indicare nominativamente le persone che dovevano partecipare al giudizio, nonché gli atti del processo di merito dai quali trarre i presupposti di fatto che giustificano l'eccezione¹⁴⁶.

¹⁴⁵ Cass. 19 aprile 2006, n.9076, cit.

¹⁴⁶ Cass. 21 febbraio 2006, n.3688, in *Rep Foro it.*, 2006, voce *Cassazione civile*, n.78; Cass. 22 luglio 2003, n.11415, *ivi*, 2003, n. 57.

CAPITOLO IV

L'autosufficienza tra "sistema" e "riforme"

Alla ricerca della "base legale" del principio

1. Premessa

Dopo aver compiuto il percorso giurisprudenziale all'interno dell'applicazione del principio ai diversi vizi-motivi del ricorso per cassazione occorre tentare di individuare la "base legale" dello stesso al fine di una possibile "riconduzione a sistema" dell'istituto.

In questo capitolo si tenterà dapprima di ricercare l'"aggancio" nella disciplina positiva del principio prima della riforma del 2006.

Si passerà, poi, all'analisi di un possibile "nuovo volto" dello stesso a seguito dell'introduzione degli artt. 366, primo comma, n.6 e 366-bis (di cui ci interessa specialmente l'ultima parte), anche attraverso l'esame dei primi "assestamenti" giurisprudenziali su tali norme.

2. Il principio di autosufficienza prima della riforma del 2006

Si è già avuto modo di accennare ad una possibile catalogazione del principio in due diverse “versioni”. Si è, infatti, parlato di un’autosufficienza “rigorosa” e di una “indulgente”¹⁴⁷.

La prima – come abbiamo visto – si concreterebbe nell’onere di integrale trascrizione delle “risultanze” processuali sulla base delle quali viene forgiato il motivo di ricorso.

La seconda, invece, troverebbe le sue caratteristiche fondamentali nell’esclusivo onere di localizzazione degli atti su cui la censura si fonda.

Effettivamente tali due “versioni” del principio convivono all’interno della giurisprudenza della Suprema Corte ma, riguardo alla preponderanza dell’una o dell’altra, il discorso si diversifica a seconda del tipo di vizio denunciato.

¹⁴⁷ V. *retro* Cap. II, par.9, nt. 106

In sostanza, relativamente ai motivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360, primo comma, c.p.c., viene imposto in un numero assai elevato di pronunce la maggiore completezza possibile dell'atto introduttivo attraverso l'integrale riproduzione degli elementi delle precedenti fasi di merito ritenuti rilevanti al fine della cassazione del provvedimento impugnato¹⁴⁸. In senso diametralmente opposto sembra porsi la giurisprudenza in tema di *errores in procedendo*, all'interno della quale si è rinvenuta, nella maggior parte dei casi, una costruzione del principio come mero onere di localizzazione. Meno frequenti sono state, invece, le ipotesi in cui il giudice di legittimità ha assunto posizioni dal tenore per lo più formalistico¹⁴⁹.

Si tenterà, quindi, da un lato di tracciare un discorso generale in relazione alle "basi legali" dei due diversi atteggiarsi del principio prima della riforma, e dall'altro a porre in evidenza le eventuali peculiarità sottese al singolo motivo di ricorso.

¹⁴⁸ V. *retro* Cap. II, par. 5 ss.; Cap. III, par. 4 ss.

¹⁴⁹ V. *retro* Cap. III, par. 5 ss.

3. Segue. La versione "rigorosa" del principio di autosufficienza. La difficile "riconduzione a sistema"

Va a questo punto affrontato un ineliminabile problema di ordine sistematico, e cioè la ricerca di un "aggancio" nella disciplina normativa positiva della versione "rigorosa" del principio di autosufficienza. Riguardo alla giurisprudenza formatasi sulle "vecchie norme" regolanti il giudizio di cassazione va segnalato che sono le stesse pronunce della Suprema Corte a condurci alla seria difficoltà di individuare "ancoraggi certi".

Infatti, lo stesso giudice di legittimità ha spesso utilizzato argomenti non sempre omogenei tra loro, facendo leva, tendenzialmente, sulle seguenti argomentazioni: *a)* il principio di autosufficienza discenderebbe dall'art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c., che, prevedendo come requisito di forma-contenuto l'esposizione sommaria dei fatti della causa, sarebbe indice dell'assenza del potere del giudice di legittimità di potere conoscere tali fatti al di fuori del ricorso; *b)* il principio deriverebbe dall'art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c. (secondo cui il ricorso deve

contenere “i motivi per i quali si chiede la cassazione”) quale espressione applicativa di tale requisito di forma-contenuto; c) sarebbe la stessa configurazione del ricorso per cassazione come mezzo di impugnazione a carattere limitato dall’ambito della denuncia del vizio (attraverso il motivo), a recare implicito il divieto al giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti. Come vedremo tra un attimo, ciascuno di questi argomenti “mostra il fianco” a qualche critica.

3.1.Segue. L’esposizione sommaria dei fatti

Il requisito di cui all’art. 366, primo comma, n.3 c.p.c. a tenore del quale, come è noto, il ricorso deve contenere << l’esposizione sommaria dei fatti della causa >> è ricollegato al principio di autosufficienza in alcune pronunce in tema di *error in iudicando* ¹⁵⁰.

A ben vedere tale ricostruzione incontra due limiti difficilmente superabili. Il primo, per così dire strettamente letterale, riguarda lo stesso inciso << esposizione sommaria >>.

Appare, infatti, evidente che la “sommarietà” dell’esposizione sia per definizione in contrasto con la

¹⁵⁰ V., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n.9206, cit.

particolarità delle allegazioni che la Corte richiede in applicazione del principio in esame ¹⁵¹.

Il secondo, invece, trova le sue basi nella stessa funzione che viene normalmente assegnata al requisito di cui all'art. 366, primo comma, n.3. Esso ha sempre, infatti, assunto una posizione "ancillare" rispetto alla formulazione del motivo, non venendo mai in rilievo come elemento che debba avere una intrinseca completezza.

Basti citare al riguardo quell'orientamento giurisprudenziale che non ha mai richiesto che tale requisito debba essere costituito da una parte a sé stante del ricorso e, conseguentemente, non ha mai dubitato che esso possa essere "integrato" dal contenuto del motivo¹⁵².

¹⁵¹ Cfr., in argomento, Montaldo, *Note sul principio di autosufficienza*, in *Giust. civ.*, 2006, 2086 ss., nota a Cass. 2 agosto 2005, n. 16132, in *Rep. Foro it.*, 2006, voce *Cassazione civile*, n.246

¹⁵² Cass., sez. un., 18 maggio 2006 n. 11653, in *Rep. Foro it.*, 2006 voce *Cassazione civile*, n. 255; Cass. 28. Febbraio 2006, n. 4403, *ibidem*, voce cit., n. 256 ; Cass. 21 novembre 2001 n. 14728, *ivi*, 2001, voce cit., n.181 ; Cass., sez.un., 7 luglio 1999, n. 389, *ivi*, 2001, voce

Si pensi poi al fatto che molto spesso si ritiene rispettato il requisito *de quo* nel momento in cui nel ricorso stesso sia stata trascritta la parte espositiva della sentenza impugnata¹⁵³, ovvero, addirittura, quando il provvedimento impugnato sia allegato, tramite spillatura, al ricorso¹⁵⁴.

Da tali considerazioni discende ancora più chiaramente che la norma all'esame non possa costituire una "forte" base normativa del principio all'esame.

cit., n. 209 e, per esteso, in *Resp. Civ.*, 2000, 1388; Cass. 4 giugno 1999 n. 5492, in *Rep. Foro it.*, 1999, voce *Cassazione civile*, n. 192 .

¹⁵³ Cass. 16 dicembre 2003 n. 19237, in *Rep. Foro it.*, 2003, voce *Cassazione civile*, n.175 secondo cui "l'esposizione sommaria dei fatti di causa è condizione di ammissibilità nel senso che i fatti di causa devono essere senz'altro esposti, cioè narrati o descritti o indicati, ma l'esposizione può essere sia diretta, cioè effettuata con parole proprie del ricorrente, sia indiretta, cioè anche con parole di altri, come per esempio del giudice di appello" (così in motivazione); Cass. 16 ottobre 2001 n. 12599 ,in *Foro it.* 2002, I, 423; Cass. 6 novembre 1999 n. 12384, in *Rep. Foro it.* 1999, voce *Cassazione civile*, n. 191

¹⁵⁴ Cass. 22 settembre 2003 n.14001, *ivi*, 2003, voce *cit.*, n. 218

3.2.Segue.Indicazione dei motivi e specificità della censura

Più complesso si presenta il discorso relativo alla disciplina positiva dell'indicazione dei motivi. A mente dell'art. 366, primo comma, n.4 c.p.c. il ricorso deve (*rectius* doveva) contenere "i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano"¹⁵⁵.

Non ci si può addentrare, in questa sede, nell'impegnativa disamina dei concetti di motivo di impugnazione e di specificità della censura¹⁵⁶. Tuttavia, è dalla stessa funzione che può attribuirsi al motivo che nasce qualche perplessità sulla "discendenza diretta" del principio di autosufficienza dall'onere di indicazione dello stesso.

¹⁵⁵ L'attuale formulazione del n. 4 dell'art.366, primo comma, c.p.c. rinvia, infatti, alle nuove prescrizioni dettate, a pena di inammissibilità, dall'art. 366 bis c.p.c.

¹⁵⁶ Su tale tema cfr., per tutti, Poli, *I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie*, Padova, 2002, *passim*,spec. 431 ss.; sulla nozione di "motivo" seppur relativamente alla peculiare problematica del giudizio d'appello, si veda Rascio, *L'oggetto dell'appello civile*, Napoli, 1996, 217 ss.

Il motivo “dal punto di vista delle norme che ne prescrivono l’indicazione nell’atto di impugnazione, può essere definito come quel fatto determinato, appartenente al procedimento di formazione della sentenza, affermato dalla parte impugnante ed idoneo, se dimostrato, ad inficiare la sentenza stessa ed a consentire la rimozione dei suoi effetti, con le forme e secondo le regole proprie di ciascun mezzo d’impugnazione”¹⁵⁷.

Naturalmente, l’errore commesso dal giudice, asserito in tesi dalla parte impugnante, può palesarsi soltanto attraverso l’indicazione anche delle ragioni e delle argomentazioni addotte per verificarne la sussistenza nel caso di specie.

Di qui discende la necessaria “specificità” del motivo di impugnazione. Esso, infatti, “necessita di essere specificato per consentire l’esatta identificazione della violazione che fonda la richiesta di riforma/annullamento; esatta identificazione che, pertanto, rappresenta anche il metro per accertare

¹⁵⁷ Così Poli, *op. ult.cit.*, 435; sul punto cfr., per tutti, Cerino Canova, *Le impugnazioni civili. Struttura e funzione*, Padova, 1973, 195 ss.

l' idoneità al raggiungimento dello scopo dell' allegazione volta per volta considerata"¹⁵⁸.

Così intesa la necessaria specificità della censura non si può non porre in rapporto di alterità con l' onere dell' integrale trascrizione degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda.

Ci si rende conto che questa integrale trascrizione non può incidere " qualitativamente " sulla costruzione di una censura affinché essa contenga un sufficiente grado di specificità.

Infatti, non è da escludersi l' ipotesi in cui il motivo di ricorso rispetti pedissequamente le prescrizioni della versione " rigorosa " del principio di autosufficienza, e si presenti poi " debole " (e dunque " generico ") sotto il profilo della esatta individuazione del vizio.

Per contro, la doglianza potrebbe essere già " specifica " nel momento in cui il ricorrente rispetti, esclusivamente, un onere di " localizzazione " dell' atto o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, onere tra l' altro ora espressamente previsto ai sensi dell' art. 366, primo, n.6 c.p.c(v. *infra* par. 6).

¹⁵⁸ Poli, *op. ult.cit.*, 471

3.3. Segue. I poteri cognitori della Corte

Come abbiamo visto¹⁵⁹, un altro argomento posto alla base dell'applicazione del principio sarebbe la stessa natura del giudizio di cassazione come rimedio di legalità.

Va al riguardo, preliminarmente, rilevata l'intrinseca "fragilità" di un argomento che viene utilizzato dalla Corte *secundum eventum*.

Esso, infatti, costituisce il perno dell'applicazione del principio al vizio di motivazione e, soprattutto, dell'applicazione estensiva dello stesso al motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Per sostenere in relazione a queste censure l'onere di integrale trascrizione delle risultanze processuali (e dunque l'impossibilità di esaminarle direttamente) viene infatti esaltato il dato pacifico che la cassazione sia "giudice del fatto"¹⁶⁰ soltanto quando

¹⁵⁹ V. *retro* Cap. III, par. 4 ss.

¹⁶⁰ Naturalmente, come già evidenziato, per "fatto" bisogna intendere "fatto processuale", ossia il fatto(i fatti) attraverso cui si è realizzata l'attività processuale che il giudice di legittimità può censurare. La Cassazione è, infatti, costante nel ritenersi libera di

siano proposti i motivi con cui si fa valere “la nullità della sentenza o del procedimento”.

Appare evidente che una coerente applicazione di tale principio avrebbe dovuto portare la Suprema Corte a ritenere immuni dalla sanzione dell’inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza i ricorsi proposti per denunciare *errores in procedendo*. Ma ciò non è accaduto e non accade.

Basti pensare a buona parte della giurisprudenza esaminata in tema di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato da cui emergono “richieste” di completezza dell’atto introduttivo del tutto simili a quelle rilevate in relazione agli altri motivi di ricorso¹⁶¹.

rilevare direttamente, sotto il profilo dell’art. 360, 1° comma, n.4, i fatti che stanno alla base degli *errores in procedendo* nei quali sia incorso il giudice di merito. Cfr., sul punto, Cass. 12 novembre 2002, n.15859, in *Rep. Foro it.*, 2002, voce *Procedimento civile*, n.159; e, nella giurisprudenza più risalente, Cass. 8 luglio 1986, n.4455, *ivi*, 1986, voce *Cassazione civile*, n.42; Cass. 9 aprile 1984, n.2287, *ivi*, 1984, voce *ult. cit.*, n.53.

¹⁶¹ V. *retro* Cap. III, par. 5.2

In ogni caso non si riesce rinvenire nelle caratteristiche intrinseche del giudizio di legittimità un divieto strutturale e normativo all'esame degli atti di causa, a meno che non si voglia confondere tale (presunto) divieto con la indiscussa preclusione relativa al riesame dei fatti accertati dal giudice di merito.

Appare condivisibile l'opinione di chi ritiene tale divieto sia da considerarsi una "petizione di principio". Non convince fino in fondo "l'affermazione che, essendo la cassazione giudice del fatto solo quando siano denunciati vizi della procedura, solo in questi casi sia ad essa consentito l'esame suddetto. Volendo fare dello spirito diventa spontaneo obiettare che se il divieto di esame degli atti dovesse davvero operare nei ricorsi proposti ai sensi dei numeri 3 e 5 dell'art. 360, allora non può essere consentito aggirarlo grazie alla trascrizione di quegli atti nel ricorso"¹⁶².

In tutt'altra direzione sembrano, invece, condurci alcune norme disciplinanti il ricorso per cassazione.

¹⁶² Chiarloni, *Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi in cassazione*, cit., par. 5.2.1

Ci si riferisce agli artt. 369 e 372 del codice di rito i quali ci inducono a ritenere che la Corte abbia il potere-dovere di conoscere gli atti (e i fatti) della causa. Se non si riconoscesse alla Corte questo potere sarebbero, infatti, difficilmente comprensibili sia l'onere imposto (dall'art. 369, secondo comma, n.4, c.p.c.) alle parti, a pena di improcedibilità, di depositare "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda", sia il dovere di richiedere, ex art. 369, terzo comma, c.p.c., la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio.

Nondimeno, l'art. 372 c.p.c. nel vietare la produzione di nuovi documenti (eccezion fatta per "quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso") pone in risalto la contrapposizione tra documenti "nuovi" e documenti già prodotti nelle precedenti fasi di giudizio. Tale contrapposizione non fa altro che rafforzare l'idea che la Corte possa (debba) conoscere questi ultimi.

4. Segue. Il rapporto tra decisività del fatto e versione "rigorosa" del principio

Una riflessione autonoma merita l'applicazione del principio all'esame al vizio di motivazione. Se per gli altri motivi di ricorso si è appena evidenziata l'impossibilità di individuare una norma che inequivocabilmente giustifichi l'onere di integrale trascrizione degli elementi fondanti il ricorso, riguardo a tale tipo di censura il fondamento dell'autosufficienza potrebbe essere ricercato nello stesso inciso <<punto decisivo della controversia sollevato dalle parti o rilevabile d'ufficio>>. Decisività del fatto potrebbe significare che il vizio di motivazione deve risultare già dalla lettura del ricorso introduttivo.

Tuttavia, tale inciso non sembra poter fungere *de plano* da "manto giuridico" per tutte le "prescrizioni" dal tenore per lo più formalistico imposte dalla Corte in tema di redazione dell'atto introduttivo.

Pur volendo ritenere che la "decisività" debba emergere *ictu oculi* dalla sola lettura del ricorso, senza il sussidio di altre fonti, a "garantire" che ciò avvenga non è

necessariamente la trascrizione integrale degli atti contenenti gli elementi decisivi su cui il ricorso si fonda. Anche in questa ipotesi torna utile quanto già accennato in sede di analisi del concetto di “specificità del motivo”. La lettura del combinato disposto gli artt. 366, primo comma, n.4 e 360, primo comma, n. 5 c.p.c. non sembra condurre alla presenza di ulteriori requisiti “formali” per la sola formulazione del motivo attraverso cui si voglia contestare la carenza dell’ *iter* logico-motivazionale della sentenza. Affinché dalla lettura del ricorso emerga la decisività di tale vizio dovrebbe bastare che il motivo di ricorso contenga una circostanziata enucleazione degli argomenti giuridici posti a sostegno della censura coadiuvati da conferenti rinvii ai documenti o verbali di causa della fase di merito.

Per contro, l’affastellamento all’interno del ricorso del contenuto integrale di tali atti potrebbe sortire l’effetto opposto di rendere meno facilmente “percepibili” (e quindi meno “specifiche”) le ragioni della censura e il loro essere decisive ai fini della cassazione del provvedimento impugnato.

Nondimeno, nell'attuale quadro normativo, si potrebbe rinvenire nell'art. 366-bis, seconda parte, una giustificazione del maggiore rigore mostrato in tema di vizio di motivazione. Sul punto si rinvia a quanto si dirà *infra* par. 8 .

5.Segue. La versione "indulgente" dell'autosufficienza

Un discorso in apparenza più semplice può farsi per la cd. versione "indulgente" del principio. Naturalmente, anche in tal caso bisogna fare riferimento esclusivamente a tutti i ricorsi proposti avverso provvedimenti pubblicati antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n.40/2006.

Attualmente, infatti, - come vedremo *infra* par. 6 - tale questione dovrebbe ritenersi praticamente risolta. L'atteggiarsi meno rigoroso del principio trova- senza particolari perplessità - il suo addentellato nel nuovo requisito previsto dal n. 6 dell'art. 366, primo comma c.p.c.

In ogni caso è bene segnalare che autorevole dottrina aveva già ritenuto che un possibile fondamento del mero onere di localizzazione si potesse rivenire nella valorizzazione di una delle norme appena esaminate per

“mettere in crisi” uno degli argomenti posti alla base della versione “rigorosa”.

Ci si riferisce all’art. 369, secondo comma, n.4, c.p.c. che prevede(va) l’onere di depositare a pena di improcedibilità “gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda”¹⁶³.

E’ stato ritenuto al riguardo che “siccome il fascicolo d’ufficio è trasmesso separatamente, non sembra irragionevole sostenere, tanto per cominciare con riferimento “agli atti”, che il ricorrente non soddisfa il proprio onere se li produce tutti(tutti gli atti sono già contenuti nel fascicolo d’ufficio trasmesso) ma lo soddisfa solo a condizione di “selezionare” gli atti “sui quali il ricorso si fonda”, proprio come dice la norma. Diventa poi agevole ritenere che, per attrazione, la medesima disciplina vada poi applicata ai “documenti”

¹⁶³ L’attuale testo del numero 4 del 2° comma dell’art. 369 c.p.c. si riferisce agli “atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”. Si tratta, dunque, esclusivamente dell’inserimento dell’ inciso “dei contratti e accordi collettivi” coerentemente all’ampliamento oggettivo del ricorso per cassazione di cui all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.

anche se a termini di legge essi non sono contenuti nel fascicolo d'ufficio"¹⁶⁴.

**6.L'onere di "specificazione degli atti ...".
Codificazione del principio?**

Come si è accennato¹⁶⁵ il d. lg. n.40/2006 ha introdotto ulteriori requisiti formali in tema di redazione dell'atto introduttivo. La prima norma da analizzare è quella che, maggiormente, si pone in stretta correlazione con il principio di autosufficienza. Ci si riferisce all'art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c. a tenore del quale il ricorso deve contenere *"la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi*

¹⁶⁴ Chiarloni, *Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi in cassazione*, cit., par. 5.2.1, il quale, percorrendo tale via esegetica – definita dallo stesso autore audace - ritiene che la violazione della norma avrebbe come conseguenza una declaratoria di improcedibilità e non di inammissibilità, le quali in ogni caso portano alla medesima conseguenza della non riproponibilità del mezzo di impugnazione secondo quanto stabilito dall'art. 387 c.p.c. . Ciò, come già detto, non sarebbe più sostenibile nell'attuale quadro normativo in riferimento all'impugnazione dei provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006.

¹⁶⁵ V. *retro* Cap. I, par. 7.4

sui quali il ricorso si fonda"¹⁶⁶. Bisogna a questo punto chiedersi se tale innovazione possa fare da "copertura" normativa ad un principio che, come abbiamo visto, si è sviluppato in via sostanzialmente pretoria senza punti di riferimento normativi certi.

Che si tratti di una "codificazione"¹⁶⁷ *tout court* del principio è lecito dubitare.

¹⁶⁶ Tale norma va, naturalmente, letta in combinato disposto con l'art. 369, primo comma, n.4 che prevede, come noto, a pena di improcedibilità, l'onere di depositare insieme con il ricorso anche "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda". A tal proposito appare utile precisare che, nonostante il tenore letterale degli artt. 366, primo comma, e 369, secondo comma, n.4 c.p.c., "la mancata ottemperanza all'onere di specificare e poi depositare gli atti processuali, i documenti e accordi collettivi nazionali dovrebbe comportare non l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'intero ricorso ma argomentando ex art. 159, 2° comma, c.p.c.- soltanto del motivo con riferimento al quale non si è provveduto a specificare e depositare gli atti processuali, i documenti, i contratti e accordi collettivi nazionali" (così, Carratta, in *Le recenti riforme*, cit. 375).

¹⁶⁷ L'espressione è, come abbiamo visto, di Poli, *Il giudizio di cassazione*, cit., 14

La stessa “lettera” della norma non può portare all’equiparazione tra “indicazione” dell’atto e “trascrizione” dello stesso. Anzi, a ben vedere, potrebbe ritenersi che il legislatore abbia voluto introdurre un “freno” alle declaratorie di inammissibilità basate su argomenti dal tenore per lo più formalistico piuttosto che dettate da reali esigenze di “intellegibilità” del ricorso.

Di fronte al nuovo dato normativo la Suprema Corte dovrebbe, quindi, incontrare maggiori difficoltà ermeneutiche ad imporre l’onere di integrale trascrizione degli atti e dei documenti sui quali si fonda la censura¹⁶⁸.

¹⁶⁸In tal senso si vedano Tiscini, *Il giudizio di cassazione riformato*, in *Giusto proc. Civ.*, 2007, 546 secondo cui la nuova norma “se, da un lato impone un onere formale in più alle parti, dall’altro impedisce che di quel principio [di autosufficienza], sia fatto abuso: stabilendo ora la legge termini e condizioni entro cui ritenere il ricorso “sufficiente”, si riduce non poco la discrezionalità della Corte nell’imporre le regole; Tedoldi, *La nuova disciplina del procedimento di cassazione*, cit., 2011.

Di contrario avviso sono Balletti e Minichiello, in *Il nuovo giudizio di cassazione*, cit., 207 secondo i quali l’attuale “novella” non può consentire “interpretazioni lassiste del

Se, infatti, prima della riforma, in relazione a tali elementi la norma taceva e, pertanto, consentiva, attraverso, presumibilmente, l'applicazione (estensiva?) dei requisiti previsti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., la sanzione dell'inammissibilità nei casi in cui dalla sola lettura del ricorso non si potesse valutare la fondatezza dello stesso, attualmente l'imposizione dell'onere di integrale trascrizione potrebbe rivelarsi *praeter legem* in presenza di una norma che pone a carico della parte un onere "minore" di mera localizzazione dell'atto processuale di volta in volta richiamato. Non a caso è stato osservato che la nuova norma "realizza un onorevole compromesso tra la direttrice del c.d. principio di autosufficienza del ricorso (principio di cui si è largamente abusato) e la logica (egualmente perversa) dello *jura novit...chartulam* che sembra presiedere alla redazione di molti ricorsi in cui l'accavallarsi dei riferimenti documentali mette il relatore che intenda eseguire i necessari controlli, nella

principio di autosufficienza del ricorso", pena "la violazione del diritto al contraddittorio nell'ambito del riconoscimento dell'effettivo esercizio del diritto di difesa".

sgradevole alternativa di impiegare il suo tempo alla caccia ai riscontri cartolari ovvero di sbrigativamente invocare il deprecato principio di autosufficienza”¹⁶⁹.

Tuttavia, tale interpretazione, come dire “ottimista”, del requisito *de quo* è stata, recentemente, smentita da una pronuncia del giudice di legittimità che ha affrontato *ex professo* la questione.

A parere della Suprema Corte, infatti, la norma di cui all’art. 366, primo comma, n.6 c.p.c. sembrerebbe introdurre un requisito che si pone al di là del principio di autosufficienza. “Mentre in precedenza era sufficiente a garantire l'autosufficienza del ricorso per Cassazione che dal testo del ricorso si evincessero con sufficiente chiarezza le questioni sottoposte al giudice di legittimità in relazione agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte dei gradi di merito (...) ora viene richiesta la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso al fine di realizzare l'assoluta precisa delimitazione del *thema decidendum*, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di esorbitare dall'ambito dei quesiti che gli vengono

¹⁶⁹ Sassani, *Il nuovo giudizio di cassazione*, cit., 228

sottoposti e di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente”¹⁷⁰.

Attraverso tale percorso esegetico si potrebbe dunque giungere alla seguente paradossale conseguenza: la norma anziché “edulcorare” il principio di autosufficienza consegnerebbe al giudice di legittimità

¹⁷⁰ Cass., sez. un., 31 ottobre 2007, n. 23019, in *Foro it.*, 2008, I, 1871, con nota di Barone, *Ancora sul nuovo processo in cassazione*. Tale pronuncia precisa, altresì, che “alla mancanza di una indicazione specifica degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso non può sopperirsi con la menzione diretta o indiretta di essi nella narrativa che precede la formulazione dei motivi di ricorso poiché non può giustificarsi una interpretazione sostanzialmente abrogante della normativa introdotta con le precise finalità innanzi illustrate nella disciplina del ricorso per Cassazione”. E’ proprio su quest’ultimo aspetto che l’annotatore si sofferma criticamente. L’Autore ritiene infatti che nell’ art. 366, n. 6, c.p.c. “non si rinviene, invero, alcuna previsione in tal senso, di talché «la specifica indicazione» in parola può essere sicuramente effettuata, in modo valido ed efficace, in parti del ricorso diverse dall’unica ritenuta utilizzabile dalle sezioni unite, e, quindi, anche in quella destinata alla riproduzione del c.d. svolgimento del processo”.

un' "arma" in più per dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Esso si troverebbe ad essere sottoposto ad una "doppia verifica" che potrebbe rivelarsi, in concreto, ingiustificata al fine di valutare la comprensibilità della questione sottoposta alla Corte. Si pensi, ad esempio, ad un motivo di ricorso che faccia ben comprendere, attraverso la trascrizione degli atti su cui fonda, il "luogo" dove gli stessi possano essere rinvenuti. In tal caso la sanzione di inammissibilità, per non avere destinato una specifica parte del ricorso all'indicazione dei documenti e degli atti su cui il ricorso si fonda, sembra francamente eccessiva.

7.L'art. 366-bis c.p.c. I nuovi profili d'inammissibilità del ricorso.

Occorre ora occuparsi di un'altra novità in tema di requisiti formali del ricorso che ha sicuramente aperto nuovi scenari nel campo delle declaratorie di inammissibilità: l'art. 366-bis del codice di rito¹⁷¹.

¹⁷¹ Sull'esegesi della norma cfr., tra gli altri, da ultimo, Acone, *Considerazioni sull'ambito di applicazione del "quesito di diritto"*, in *www.judicium.it*; Fabiani, *Riflessioni inattuali su formalismo giudiziario e quesito di diritto*, in *Foro it.*, 2008, V, 226; Capponi,

Formulazione del quesito di diritto e questioni rilevabili anche d'ufficio nel giudizio di cassazione, ibidem, V, 232 Si vedano, altresì, su diversi aspetti, Proto Pisani, *Novità del giudizio civile di cassazione*, in *Foro it.*, 2005, V, 252; Sassani, *Il nuovo giudizio, cit.*, 217; Olivieri, *Il quesito di diritto davanti alla Corte di cassazione*, in *Giur. it.*, 2008, 1578 ss.; Tiscini, *Il giudizio di cassazione riformato, cit.*, 523 ss.; De Cristofaro, in AA.VV., *Codice di procedura civile commentato* a cura di Consolo e Luiso, Padova, 2007, II, 2933 e ss. ; Caponi, *Il nuovo giudizio di cassazione civile: quesito di diritto, principio di diritto, massima giurisprudenziale*, in *Foro it.*, 2007, I, 1387; Id., *Formulazione del quesito di diritto e indicazione del fatto controverso nel ricorso per cassazione (art. 366 «bis» c.p.c.): aggiornamenti giurisprudenziali, ivi*, 2008, I, 522; Briguglio, *Riflessioni e risposte sui "quesiti"*, in *www.judicium.it*; Id. *La Cassazione e i quesiti*, in *Giust. civ.*, 2007, 2736 ss.; Carratta, in *Le recenti riforme del processo civile, cit.*, 277; Cipriani, *Ricorsi alla Cassazione e quesito di diritto*, in *Foro it.*, 2008, I, 117; Consolo, *Un giusto no al quesito di diritto (requisito di forma contenuto dei soli ricorsi per cassazione) nel regolamento di giurisdizione*, in *Corr. Giur.*, 2008, 243; Carrato, *Il quesito di diritto nel ricorso per cassazione: istruzioni per l'uso*, in *Dir. e gius.*, 2006, n. 25, 54; Id., *Prime questioni conseguenti all'applicazione del nuovo art. 366 bis c.p.c. nel giudizio di cassazione*, in *Corr. Giur.*, 2007, 1280; Balletti e Minichiello, *op.cit.*, 197; Rusciano, *Il contenuto del ricorso per cassazione dopo il d.leg. 40/2006. La formulazione dei motivi: il quesito di diritto*, in *Corr.giur.*, 2007, 436; Alpa, *Nuove regole per la redazione*

Tale norma contiene prescrizioni ben precise riguardo alla formulazione del motivo di ricorso a seconda del tipo di vizio denunciato.

In relazione ai motivi che vanno dal n. 1 al n.4 dell'art. 360, primo comma, c.p.c. l'illustrazione degli stessi "si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto". Riguardo al vizio di motivazione è, invece, dettata la seguente prescrizione: "l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della

*del ricorso per cassazione (artt. 360 e 366 bis c.p.c.), in www.consigionazionaleforense.it; Frasca, *Intorno a talune questioni sul nuovo processo di cassazione*, in *Foro it.*, 2008, V, 143; Nela, *Primi insegnamenti della Corte di cassazione sulla inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 366 - bis c.p.c.*, in *Giur. it.*, 2007, 1993; Romano, *Quesito di diritto ed istanza di regolamento di competenza*, in www.judicium.it; Silvestri, *Il «quesito di diritto» ex art. 366-bis c.p.c.: le prime pronunce della Cassazione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2008, 337.*

motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”.

Sulla scorta della sola lettura della norma può delimitarsi fin d’ora il campo di indagine. Appare, infatti, evidente che è soprattutto il nuovo requisito richiesto per il vizio di motivazione a contenere dei possibili “punti di contatto” con il principio di autosufficienza. Ciò discende dalla stessa diversa natura del quesito di diritto quale elemento ulteriore ed autonomo che deve essere inserito a conclusione del motivo di ricorso, “vero e proprio interrogativo giuridico che il ricorrente rivolge alla Corte e che è destinato, in un certo senso, a provocare la formulazione del principio di diritto”¹⁷².

Nondimeno, non sono mancate pronunce della Suprema Corte che hanno tentato di “assimilare” i due requisiti previsti a seconda del tipo di censura denunciata. Ciò ci impone di analizzare, seppur sinteticamente, in via preliminare la giurisprudenza maturata in tema di quesito di diritto.

¹⁷² Arieta, De Santis, Montesano, *Corso base di diritto processuale civile*, III ed., Padova, 2008, 485

L'utilità dell'analisi deriva anche dalla circostanza che "il rispetto dell'art. 366-bis non è sindacabile mediante criteri *oggettivamente percepibili e controllabili* (...), ma può essere accertato secondo valutazioni rimesse unicamente ai giudici che hanno il compito di valutare l'ammissibilità del ricorso"¹⁷³.

Pur non imbattendosi in una giurisprudenza tale da potersi definire "consolidata", possono già trarsi dalle pronunce della Suprema Corte diverse precise indicazioni sull'argomento.

Più che sull'ambito di applicazione¹⁷⁴ del quesito di diritto occorre soffermarsi sulle "direttive" dettate in

¹⁷³ Olivieri, *op.cit.*,1579 il quale rileva come non a caso tutti abbiano iniziato "a scrutare le pronunce della suprema Corte contenenti l'enunciazione di <<principi di diritto sul quesito di diritto>>, quasi oracoli dai quali trarre le regole dell'agire concreto".

¹⁷⁴ Su cui cfr. la relazione n.89 della Corte di Cassazione del 2 luglio 2008 in *www.cortedicassazione.it*. In sintesi può dirsi che "a) ai ricorsi per regolamento per competenza (ordinanze n. 4064/2007, n. 4071/2007, n. 6278/2007, n. 7402/2007, n. 13138/2007 e n. 15584/2007);b) all'impugnazione dell'ordinanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. (ordinanze nn. 15108/2007 e 7537/2008 e, da ultimo, ordinanza n. 13194/2008);c) ai

ricorsi per revocazione delle sentenze della Cassazione (ordinanze n. 4640/2007, nn. 5075-5076/2008 e sent. n. 6638/2008) nel senso, fatto palese nella motivazione delle tre ordinanze, della chiara indicazione del “fatto” oggetto dell’errore revocatorio; d) ai ricorsi in materia elettorale (sentenza n. 14682/2007);e) alla prospettazione di una questione di costituzionalità (ordinanza n. 4072/2007); f) ai ricorsi proposti avverso le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei magistrati dalla Sezione disciplinare del C.S.M. (sentenze S.U. n. 16615/2007 e n. 20603/2007);g) ai ricorsi nei confronti delle decisioni del C.N.F. formulati ai sensi dell’art. 56 del r.d. n. 1578 del 1933 (ordinanza n. 2272/2008);h) ai ricorsi avverso i provvedimenti irrogativi di sanzioni disciplinari nei confronti di notai (ordinanza n. 10160/2008); i) ai ricorsi per motivi attinenti alla giurisdizione contro le decisioni dei giudici speciali”. Per contro, “si è ritenuta l’inapplicabilità di detta norma al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione (cfr. S.U., ordinanza n. 22059/2007 e, da ultimo, ordinanza n. 5924/2008) in considerazione della sua natura (non di mezzo di impugnazione ma) di strumento apprestato per consentire alle parti di ottenere, già nel corso del giudizio di primo grado, una pronuncia definitiva sulla giurisdizione e per l’estraneità della disciplina dei motivi del ricorso al regolamento, in quanto incompatibile con l’essenza stessa dell’istituto. (...) Con le ordinanze nn. 2280 e 2281 del 2008 (nonché con la più recente sentenza n. 10466/2008) le Sezioni unite hanno stabilito anche l’altro importante principio in

tema della sua redazione all'interno del ricorso, proprio al fine di individuare la trasposizione di tali "prescrizioni" in tema di "chiara indicazione" del fatto controverso.

7.1.Segue.L'esposizione del quesito

Riguardo alle modalità espositive del quesito va, preliminarmente, rilevato che la Cassazione è ferma nel ritenere che la norma di cui all'art. 366-*bis* c.p.c. non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poiché una siffatta interpretazione si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma in questione¹⁷⁵.

base al quale l'art. 366 *bis* non si applica al ricorso per conflitto di giurisdizione (di cui all'art. 362, comma 2, cod. proc. civ.), sia perché fa esclusivo riferimento ai casi di ricorso previsti dall'art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, sia perché in tale ricorso, che non costituisce mezzo di impugnazione, il quesito risulta già implicitamente formulato".

¹⁷⁵ Cass., sez. un. 11 marzo 2008 n.6420 in *Rep. Foro it.*, 2008, voce *Cassazione civile*, n.95; Cass. 26 febbraio 2008, n.4968; Cass., sez. un., 16 novembre 2007, n.23732, *ivi*, 2007, voce *cit.*, n.221;

Da ciò discendono una serie di prescrizioni sul contenuto positivo dello stesso.

Esso, infatti, non può mai risolversi in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo bensì "deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una "regula iuris" che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazioni del ricorrente, la regola da applicare"¹⁷⁶.

Tale richiesta di "chiarezza" del quesito reca con sé l'elaborazione, da parte del giudice di legittimità, di diversi corollari: a) la necessaria "pertinenza" del quesito

¹⁷⁶ Cass. sez.un. 14 febbraio 2008, n.3519 in *Rep. Foro it.*, 2008, voce *Cassazione civile*, n. 84; in tal senso si veda anche Cass. 20 giugno 2008, n.16941, *ibidem*, voce cit., n.137

alla fattispecie concreta¹⁷⁷; b) l'impossibilità del quesito multiplo in relazione ad un unico motivo¹⁷⁸;

¹⁷⁷ Cass., sez. un., 12 maggio 2008, 11650, 3519 in *Rep. Foro it.*, 2008, voce *Cassazione civile*, n.123; Cass., sez. un., 11 marzo 2008, n.6420, cit.; Cass. 7 novembre 2007, n.23153, *ivi*, 2007, voce cit., n.220; Cass., sez. un., 21 giugno 2007, n.14385, *ibidem*, voce cit., n. 206 secondo cui la mancanza di conferenza del quesito di diritto rispetto al deciso - che si verifica allorché, da una parte, la risposta allo stesso pur positiva per il richiedente, è priva di rilevanza nella fattispecie, in quanto il deciso attiene a diversa questione, sicché il ricorrente non ha interesse a proporre quel quesito dal quale non può trarre alcuna conseguenza concreta utile ai fini della causa - è assimilabile all'ipotesi di mancanza del quesito, a norma dell'art. 366 *bis* c.p.c., con conseguente inammissibilità del motivo. Tale percorso argomentativo costituisce - a parere della Corte - diretta applicazione del principio in tema di motivi non attinenti al "decisum", secondo cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al "decisum" della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n. 4, c.p.c. con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.

¹⁷⁸ Cass. 15 febbraio 2008, n. 3896, a tenore della quale la formulazione di un quesito di diritto multiplo nel ricorso per cassazione viola l'art. 366-*bis* c.p.c. e determina l'inammissibilità

c) l'inammissibilità dell'articolazione di motivi "complessi", cioè contenenti cumulativamente censure riferibili alle varie ipotesi di cui all' art. 360 c.p.c.¹⁷⁹.

del motivo sottostante. Il quesito di diritto, al fine di favorire la funzione nomofilattica del giudizio di cassazione, deve circoscrivere l'ambito della pronuncia del giudice, che deve essere in grado di rispondere «con un sì o con no»; ciò non è possibile nel quesito multiplo che richiede una preventiva attività di interpretazione giudizialmente foriera di errori, al fine di scomporlo in quesiti semplici, i quali, a loro volta, potrebbero richiedere risposte differenziate. In senso contrario sembra, tuttavia, porsi Cass. 21 settembre 2007, n. 19487 secondo cui la frammentazione di un unico motivo in una pluralità di quesiti non determina di per sé l'inammissibilità del ricorso, allorquando il giudice sia in grado di ridurre ad un unità i quesiti formulati attraverso una lettura che sia agevole ed univoca, per la chiarezza del dato testuale.

¹⁷⁹ Cass. 11 aprile 2008, 9470, 3519 in *Rep. Foro it.*, 2008, voce *Cassazione civile*, 164 secondo cui l'esposizione in unico contesto di censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione costituisce negazione della regola di chiarezza posta dalla norma, perché si affida alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio

8.Segue. La “chiara indicazione del fatto controverso”

Il requisito di cui al secondo periodo dell'art. 366-bis sembra rinvenire la sua *ratio* in un'esigenza diversa rispetto a quella del quesito di diritto. La precisa enucleazione degli “argomenti” fondanti il vizio di motivazione non può certamente essere svolta in funzione di ottenere la pronuncia da parte della Suprema Corte di un corrispondente principio di diritto. L'onere del ricorrente dovrebbe concretarsi – nell'ottica di valorizzazione del nuovo dato normativo – esclusivamente nel “palesare”, nel migliore dei modi possibili, gli aspetti essenziali dell'“erroneità” dell'iter logico-motivazionale. Di qui la “vicinanza” dell'art. 366-bis, secondo periodo, all' atteggiarsi del principio di autosufficienza in tema di vizio di motivazione. Ci si deve a questo punto interrogare sulla possibilità di leggere l'introduzione della norma all'esame quale “codificazione” della versione “rigorosa” del principio di autosufficienza, seppur limitatamente al motivo di cui al n.5 dell'art. 360, primo comma, c.p.c. . Una possibile

di motivazione, che invece deve avere un'autonoma collocazione;
contra Cass. 18 gennaio 2008, n. 976 , *ibidem*, voce cit., n.66

interpretazione della norma potrebbe, infatti, far giungere ad una sostanziale equivalenza tra “chiara indicazione del fatto” e onere di integrale trascrizione del contenuto degli atti posti alla base della doglianza, ritenendo il fatto “non chiaramente indicato” ogniqualvolta il motivo di ricorso sia “costruito” attraverso un rinvio *per relationem* agli atti e i documenti su cui si fonda. Tuttavia, tale lettura appare difficilmente praticabile in quanto forza troppo il dato letterale della norma. A sostegno dell'impossibilità di leggere la norma come un'introduzione dell'onere di integrale trascrizione del “materiale di causa” si pone anche un argomento di carattere funzionale. La norma dovrebbe, infatti, porsi come un “baluardo” ai ricorsi pretestuosi o fondati unicamente su censure di merito, divenendo la “cartina di tornasole” per il ricorrente in sede di redazione dell'atto introduttivo (e per la Corte in sede di esame del ricorso) sul possibile travalicamento dei confini del cd. sindacato indiretto sul fatto. Orbene, ci si rende conto, ancora una volta, come per tale tipo di “verifica” a nulla rilevi la trascrizione integrale degli atti delle pregresse fasi di merito.

La lettura appena prospettata del nuovo requisito del ricorso non sembra essere stata presa in considerazione dalla Suprema Corte la quale ha offerto sull'argomento interpretazioni della norma intrise di un "formalismo" non sempre condivisibile.

Una delle prime pronunce che ha trattato la questione ha, infatti, ritenuto che è inammissibile il ricorso per cassazione il cui motivo non contiene una parte specificamente dedicata alla "chiara indicazione" del fatto controverso e decisivo per il giudizio in base al quale si sostiene l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. La norma non sarebbe, dunque, rispettata "allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all'esito di un'attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente (...) che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria, od insufficiente la motivazione e quali sono le ragioni per cui la

motivazione in conseguenza è inidonea a sorreggere la decisione”¹⁸⁰.

Non sono mancate, poi, pronunce che hanno utilizzato i “criteri-guida” elaborati in tema di modalità espositive del quesito di diritto per vagliare il rispetto del requisito della “chiara indicazione del fatto controverso”.

Si è, infatti, ritenuto che tale requisito rappresenta un necessario momento di sintesi della censura per vizio della motivazione – definito esplicitamente “omologo del quesito di diritto” - la cui assenza o insufficienza determina l’inammissibilità del motivo¹⁸¹.

¹⁸⁰ Cass. 18 luglio 2007, n.16002, in *Foro it.*, 2008, I 521; in tal senso si veda anche Cass. 25 febbraio 2008, n.4719.

¹⁸¹Cass. 7 aprile 2008, n.8897, in *Rep. Foro it.*, 2008, voce *Cassazione civile*, n. 162; Cass., sez. un. 1 ottobre, 2007, n.20603, in *Foro it.*, 2008, I, 521; Cass. 25 settembre 2007, n.19710, in *Rep. Foro it.*, 2007, voce *ult.cit.*, n.50 la quale, pur discorrendo di “codificazione” del principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione ad opera del d.lg. n.40/2006, ritiene anch’essa che la “chiara indicazione del fatto controverso” debba risolversi in una formulazione omologa del quesito di diritto. Sul punto si sofferma criticamente Caponi, *Formulazione del quesito di diritto e indicazione del fatto controverso nel ricorso per cassazione*, cit., 524 secondo cui “occorre evitare di

Appare, dunque, evidente che il giudice di legittimità si sta muovendo nel senso di sanzionare con l'inammissibilità il (motivo di) ricorso che non contiene una parte specificamente dedicata alla "chiara indicazione" del fatto controverso ancor prima di valutare se lo stesso sia "autosufficiente". Si può dunque ravvisare una situazione analoga a quella già constatata in sede di analisi del requisito di cui all'art. 366, primo comma, n.6. In tal caso il fenomeno è, tuttavia, ancor più

condurre il parallelo tra formulazione del quesito e indicazione del fatto controverso oltre i confini della ragionevolezza.

Il secondo requisito non può attingere allo stesso grado di formalizzazione del primo e ciò comporta una maggiore possibilità che la Corte, esercitando doverosamente il proprio potere di interpretare gli atti processuali, recuperi il motivo ex n. 5 dell'art. 360 c.p.c., pur difettoso quanto a chiara indicazione del fatto controverso, alla prospettiva di ricevere una risposta nel merito. La stessa qualificazione di "chiarezza" deve essere interpretata *cum grano salis*: il difetto di chiarezza è da rinvenire in una oscurità tale da non poter trovare rimedio attraverso l'interpretazione".

rilevante stante la presenza di non poche pronunce che si sono “asestate” su questa linea di pensiero.

9. Considerazioni conclusive

Dall’analisi appena conclusa è emersa la difficoltà di riconoscere la “cittadinanza giuridica” al principio di autosufficienza. Se già prima della riforma era difficile individuare “ancoraggi certi”, il quadro normativo offerto dal d.lg. n.40/2006 non ci conduce, infatti, *de plano* alla “codificazione” del principio, così come elaborato dalla giurisprudenza della Suprema Corte.

Ciò a cui sia stato dato “copertura normativa” sembrerebbe esclusivamente l’onere di localizzazione previsto dalla versione “indulgente” del principio.

Per contro, in relazione alla “versione rigorosa” del principio non può che continuare a sostenersi che essa sia quantomeno *praeter*(se non addirittura *contra*) *legem*. Tale affermazione è corroborata anche dalle prime applicazioni giurisprudenziali dei “nuovi” requisiti del ricorso. In presenza delle nuove norme – e della lettura rigorosa che ne viene data - ancor di più deve ritenersi che, nel momento in cui il ricorso sia redatto rispettando tali canoni, non possa poi essere dichiarato

inammissibile sulla scorta di un principio dai confini così incerti. Altrimenti, si verrebbe a creare per il ricorrente un vero e proprio “percorso ad ostacoli” tra norme esistenti e principi “non scritti”, prima di poter “ottenere” il “risponso” da parte del giudice di legittimità sulla fondatezza della censura proposta.

Postilla. Prospettive di riforma

Nel momento in cui “prendevano forma” le riflessioni del presente scritto non era nemmeno immaginabile un’ulteriore riforma del processo civile che coinvolgesse nuovamente il giudizio di legittimità.

E’ praticamente di ieri¹⁸² l’approvazione alla camera di un disegno di legge che tocca numerose disposizioni del codice di rito.

Riguardo al giudizio di cassazione la norma che più ci riguarda da vicino è sicuramente l’art. 29 il quale introduce le seguenti modifiche: a) la previsione di

¹⁸² Ci si riferisce al disegno di legge C-1441-*bis* recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" (testo risultante dallo stralcio degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31, 70 e dallo stralcio degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del disegno di legge 1441, deliberato dall'Assemblea il 5 agosto 2008), approvato dalla Camera il 2 ottobre 2008, e, allo stato, sottoposto al vaglio del Senato (disegno di legge S-1802).

“nuovi criteri” per l’ammissibilità del ricorso; b) l’abrogazione dell’art. 366-*bis*; c) la corrispondente soppressione all’art. 375, primo comma, n.5 dell’inciso “o per difetto dei requisiti previsti dall’articolo 366-*bis*” . La modifica *sub c*) si può anche tralasciare. Essa, infatti, non è altro che una norma di coordinamento discendente dall’abrogazione dell’art. 366-*bis*. Di maggiore spessore sono, invece, le novità elencate *sub a*) e b).

L’introduzione di un “nuovo filtro” d’ammissibilità è affidata all’inserimento di una autonoma norma: l’art. 360-*bis* a tenore del quale “il ricorso è dichiarato ammissibile:1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte; 2) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte; 3) quando appare fondata la censura relativa a violazione dei principi regolatori del giusto processo; 4) quando ricorrono i presupposti per una pronuncia ai sensi dell’articolo 363”.

Dopo questa elencazione viene individuata un'altra ipotesi: al secondo comma è infatti stabilito che “ non è dichiarato ammissibile il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5), avverso la sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado”¹⁸³.

¹⁸³ Il legislatore introduce poi un meccanismo – a dire il vero oscuro soprattutto riguardo alla garanzia del contraddittorio delle parti sulla questione – per la declaratoria d'inammissibilità. La norma, infatti, prevede che “sull'ammissibilità del ricorso la Corte decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile resa da un collegio di tre magistrati.

Se il collegio ritiene inammissibile il ricorso, anche a norma dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), seconda parte, il relatore deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che giustificano la dichiarazione di inammissibilità. Si applica l'articolo 380-*bis*, commi secondo, terzo e quarto.

L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità è comunicata alle parti costituite con biglietto di cancelleria, ovvero mediante telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa a tali forme di comunicazione degli atti giudiziari.

E' sicuramente rischioso (quanto inutile) discorrere di norme non ancora approvate e suscettibili di "aggiustamenti" nel momento in cui verranno approvate nell'altro ramo parlamentare. Nondimeno, occorre fare qualche precisazione. L'introduzione di questo nuovo modo d'intendere l'inammissibilità con la contestuale abrogazione dell'art. 366-*bis* potrebbe fare pensare ad un' "inversione di tendenza" del legislatore che sembrerebbe porre l'attenzione su "filtri" dalle caratteristiche più "sostanziali" che "formali", "filtri" che cioè guardino più al "perché" si chiede una pronuncia alla Suprema Corte piuttosto che al "come" la si chiede. In quest'ottica sarebbero considerati ammissibili esclusivamente ricorsi in linea con il possibile esercizio della funzione nomofilattica. La conferma di ciò potrebbe essere

Il ricorso dichiarato ammissibile è assegnato a una sezione della Corte di cassazione per la sua trattazione. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il provvedimento impugnato passa in giudicato. L'ordinanza provvede sulle spese a norma dell'articolo 96, terzo comma". Alcuni interessanti spunti sull'art. 360-*bis* sono presenti in Frasca, *Osservazioni (critiche) sul c.d. filtro in cassazione in discussione in Parlamento*, in www.judicium.it

ricercata anche nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 360-*bis*. Tale norma costituisce, infatti, l'innalzamento di una "notevole barriera" nei confronti del motivo di ricorso che, prevedendo maggiori commistioni con il giudizio di fatto, rischia di allontanare la Suprema Corte dalla funzione di giudice di legittimità¹⁸⁴.

Va, infine, segnalato che secondo l'art. 37 del disegno di legge citato le nuove norme si applicano ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge¹⁸⁵. Stando a

¹⁸⁴ V'è da chiedersi, tuttavia, come tale "restrizione" prevista dal secondo comma dell'art. 360-*bis* possa convivere con la presenza nel nostro ordinamento del ricorso straordinario *ex art.* 111, settimo comma, Cost. Non è certo questa la sede per interrogarsi sulle possibili interferenze tra le due norme e sulla costituzionalità di un "filtro d'accesso" così costruito. E', comunque, innegabile che il problema appare *prima facie* esistente.

¹⁸⁵ Il testo completo della norma è il seguente: "Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

tale formulazione potrebbe presumersi che le nuove norme sul giudizio di legittimità non possano applicarsi ai giudizi pendenti, cui dunque andrebbero applicate le norme inserite dal d.lg. n.40/06. Ciò sarebbe confermato anche dal secondo comma dell'art. 37 il quale nel richiamare le norme da applicarsi ai "giudizi pendenti in primo grado" non fa alcun riferimento a quelle introdotte per il ricorso per cassazione.

Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.

Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006".

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *La Cassazione civile*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale civile* (a cura di Proto Pisani), Torino 1998
- AA.VV., *Il nuovo giudizio di cassazione* (a cura di Iannuriberto e Morcavallo), Milano, 2007
- AA.VV., *Commentario breve al codice di procedura civile* (a cura di Carpi e Taruffo), Padova, 2006
- AA.VV., *Codice di procedura civile commentato* (a cura di Consolo e Luiso), III ed., Milano, 2007
- AA.VV., *Le recenti riforme del processo civile* (a cura di Chiarloni), Bologna,2007
- AA.VV., *Per la Corte di cassazione* in *Foro it.*, V, 1987, 205
- AA.VV., *La Cassazione civile*, in *Foro it.*,1988,V,1
- Acone, *Considerazioni sull'ambito di applicazione del "quesito di diritto"*, in *www.judicium.it*
- Alpa, *Nuove regole per la redazione del ricorso per cassazione* (artt. 360 e 366 bis c.p.c.), in *www.consigionazionaleforense.it*
- Andrioli, *Diritto processuale civile*,Napoli, 1979
- Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1957
- Andrioli, *Prova (dir.proc.civ.)*, in *Novissimo dig. It.*, XIV, Torino, 1987, 265
- Andrioli, *Il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*,1952, I, 279
- Arieta, De Santis, Montesano, *Corso base di diritto processuale civile*, III ed., Padova, 2008

- Attardi, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991
- Balena, *Elementi di diritto processuale civile*, Bari, 2006
- Balena, *Il controllo sulla motivazione nel ricorso straordinario ex art. 111 della Costituzione*, in *Giur. it.*, 1998, 1073
- Balletti, *Il ricorso per cassazione e il cd. principio di autosufficienza*, in *DDG*, 2006, 105
- Barone, *Ancora sul nuovo processo in cassazione*, in *Foro it.*, 2008, I, 1871
- Bove, *Sul potere della Corte di cassazione di decidere nel merito*, in *Riv. dir.proc.*, 1994, 707
- Bove, *La decisione nel merito della Corte di cassazione dopo la riforma*, in *Giusto proc. civ.*, 2007, 764
- Briguglio, *Pluralità di riti e variazioni del rito*, in *Giusto proc. civ.*, 2007, 501
- Calamandrei, *La cassazione civile*, in *Opere giuridiche*, VI, Napoli, 1976
- Calamandrei, voce *Cassazione civile*, in *Nuovo dig. it.*, 1937, 981
- Calamandrei-Furno, voce *Cassazione civile*, in *Novissimo dig. it.*, Torino, 1968, 1053
- Calvosa, *Omissione di pronuncia e cosa giudicata*, in *Riv. dir. proc.*, 1950, I, 225
- Caponi, *La decisione della causa nel merito da parte della Corte di Cassazione italiana e del Bundesgerichtshof tedesco*, in *Dir. e giur.*, 1996, 236
- Capponi, *Formulazione del quesito di diritto e questioni rilevabili anche d'ufficio nel giudizio di cassazione*, in *Foro it.*, 2008, V, 232
- Carrato, *Il quesito di diritto nel ricorso per cassazione: istruzioni per l'uso*, in *Dir. e gius.*, 2006, n. 25, 54
- Carrato, *Prime questioni conseguenti all'applicazione del nuovo art. 366 bis c.p.c. nel giudizio di cassazione*, in *Corr. Giur.*, 2007, 1280

- Carratta, *La riforma del giudizio di cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, 1105
- Cerino Canova, *Le impugnazioni civili. Struttura e funzione*, Padova, 1973
- Chiarloni, *Prime riflessioni su recenti proposte di riforma del giudizio di cassazione*, in *Giur.it.*, 2003, 817
- Chiarloni, *Prime riflessioni sulla delega per la riforma del procedimento in Cassazione*, in *Rass for.*, 2005, 901
- Chiarloni, *Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi in cassazione: l'inammissibilità per violazione del c.d. principio di autosufficienza*, in www.processocivile.org
- Chiovenda, *Diritto processuale civile*, rist., Napoli, 1965
- Ciaccia Cavallari, *La rinnovazione nel processo di cognizione*, Milano, 1981
- Cipriani, *Ricorsi alla Cassazione e quesito di diritto*, in *Foro it.*, 2008, I, 117
- Consolo, *Evoluzioni giurisprudenziali e vincolo del giudice di rinvio al principio di diritto ormai "ripudiato" dalla suprema Corte: rationes confliggenti*, in *Giur.it.*, 1992, I, 659
- Consolo, *Giustizia, Corti di Gravame, tradizione e modernità*, in *Corr. Giur.*, 2005, 755
- Consolo, *Deleghe processuali e partecipazione alla riforma della cassazione e dell'arbitrato*, in *Corr. giur.*, 2005, 1189
- Consolo, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Padova, 2006
- Consolo, *Un giusto no al quesito di diritto (requisito di forma contenuto dei soli ricorsi per cassazione) nel regolamento di giurisdizione*, in *Corr. Giur.*, 2008, 243

- Cordopatri, *L'abuso del processo e la condanna alle spese*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2005, 249
- Cordopatri, *Spese giudiziali (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1990,331
- Cordopatri, *Soccombenza (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1990, 771
- De Cristofaro, *Ricorso straordinario per cassazione e censure attinenti alla difettosa motivazione (del rapporto fra art. 360, n.5., c.p.c. ed art.111, 2° comma, Cost.)*, in *Giur.it.*, 1994, I, 805
- Evangelista, *Motivazione della sentenza civile*, in *Enc. Dir.*, XXVII, Milano, 1977, 154
- Evangelista-Canzio, (introduzione alla) *Rassegna della giurisprudenza di legittimità (anno 2004)*, in *Foro it.*, 2005, V, 84
- Fabiani, *Riflessioni inattuali su formalismo giudiziario e quesito di diritto*, in *Foro it.*, 2008, V, 226
- Fazzalari, *La Cassazione civile: stato attuale e possibili misure*, in *Riv. dir. proc.*,1999,896
- Fazzalari, *Il giudizio civile di cassazione*, Milano, 1960
- Fazzalari, *Rinvio (giudizio di) nel diritto processuale civile*, in *Digesto civ.*, Torino, 1998, 669
- Fazzalari, voce *Ricorso per cassazione nel diritto processuale civile*, in *Digesto civ.*, Torino, 1998, 580
- Frasca, *Intorno a talune questioni sul nuovo processo di cassazione*, in *Foro it.*, 2008, V, 143

- Frasca, *Osservazioni (critiche) sul c.d. filtro in cassazione in discussione in Parlamento*, in *www.judicium.it*
- Grasso, *Dei poteri del giudice*, in *Commentario del codice di procedura civile, diretto da Allorio, Torino, 1973, 1254*
- Grasso, *Della responsabilità delle parti*, in *Commentario del codice di procedura civile, diretto da Allorio, Torino, 1973, 1031*
- Impagnatiello, *La cassazione civile dopo le riforme. Una nuova nomofilachia?*, relazione tenuta a Salerno il 26 febbraio 2008 in occasione del seminario di studio *Il giudizio di cassazione nel sistema delle impugnazioni nei processi civile e amministrativo*
- Impagnatiello, *Sulla revocazione per contrasto di giudicati delle sentenze di merito della cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2006, 143
- Impagnatiello, *Disco verde per la revocazione per contrasto con precedente giudicato delle decisioni di merito della cassazione*, in *www.judicium.it*
- La Torre, *La Corte di cassazione italiana all'inizio del 2000*, in *Foro it.*, 2000, V, 109
- Lorenzetto Peserico, *Errori in procedendo e giudizio di fatto in Cassazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, 638
- Lupo, *Il ricorso ordinario per cassazione in via principale. Tecniche di redazione dei motivi ex nn. 1,2, e 4 art.360 c.p.c. Il principio di autosufficienza. Le condizioni di ammissibilità.*, in *www.cassaforense.it*
- Mandrioli, *Le "Sezioni unite limitano l'accesso al ricorso straordinario per cassazione ex art.111 Costituzione*, in *Corr. giur.*, 1992, 751
- Mazzarella, *Analisi del giudizio civile di cassazione*, Padova, 1983

- Mazzarella, <<Fatto e diritto>> in Cassazione, in *Riv. trim. dir. proc.civ.*,1974, 72
- Mazzarella, *Appunti a proposito di <<principio di diritto>> e <<cassazione sostitutiva>>*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1963, 165
- Montaldo, *Note sul principio di autosufficienza*, in *Giust. civ.*, 2006, 2086 ss.
- Nela, *Primi insegnamenti della Corte di cassazione sulla inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 366 - bis c.p.c.*, in *Giur. it.*, 2007, 1993;
- Olivieri, *Il quesito di diritto davanti alla Corte di cassazione*, in *Giur. it.*, 2008,1578
- Oriani, voce *Nullità degli atti processuali*, I) *Diritto processuale civile*, in *Enc. Giur.*, XXI, Roma 1990;
- Poli, *Il giudizio di cassazione dopo la riforma*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, 9
- Poli, *I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie*, Padova, 2002
- Proto Pisani, *Novità del giudizio civile di cassazione*, in *Foro it.*, 2005, V, 252
- Proto Pisani, *Crisi della Cassazione: la (non più rinviabile) necessità di una scelta*, in *Foro it.*, V, 2007, 122
- Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2002
- Panzarola, *La cassazione civile giudice del merito*, Torino, 2005
- Rascio, *L'oggetto dell'appello civile*, Napoli, 1996
- Redenti, *Diritto processuale civile*, Milano, 1957
- Ricci, *Il giudizio civile di rinvio*, Milano 1967
- Romano, *Quesito di diritto ed istanza di regolamento di competenza*, in *www.judicium.it*

- Rusciano, *In tema di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Giur.it.*, 2005, 1671
- Rusciano, *Il contenuto del ricorso per cassazione dopo il d.leg. 40/2006 - La formulazione dei motivi: il quesito di diritto*, in *Corr.giur.*, 2007, 279
- Sassani, *Il nuovo giudizio di Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 217
- Satta, *Corte di Cassazione*, in *Enc. Dir.*, 1962, 797
- Satta, *Commentario al codice di procedura civile*, Milano, 1962
- Silvestri, *Il «quesito di diritto» ex art. 366-bis c.p.c.: le prime pronunce della Cassazione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2008, 337
- Taruffo, *La motivazione della sentenza civile*, Padova 1975
- Taruffo, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, Bologna, 1991
- Taruffo, *Motivazione della sentenza civile (controllo della)*, in *Enc. Dir. , agg.*, 1999, 772
- Tarzia, *Il giudizio di cassazione nelle proposte di riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, 201
- Tarzia, *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, Milano, 1991
- Tarzia-Fontana, *Sentenza, II) Sentenza civile*, in *Enc. Giur.*, XXVIII, Roma, 1992
- Tedoldi, *La nuova disciplina del procedimento di cassazione: esegesi e spunti*, in *Giur.it.*, 2006, 2002
- Tedoldi, *La delega sul procedimento di cassazione*, in *Riv.dir.proc.*, 2005, 925
- Tiscini, *Ricorso per cassazione nel diritto processuale civile*, in *Digesto civ.*, Torino, 2007, 1149
- Tiscini, *Il giudizio di cassazione riformato*, in *Giusto proc. Civ.*, 2007, 523
- Tiscini, *Il ricorso straordinario in cassazione*, Torino, 2005

- Verde, *Profili del processo civile*, Napoli, 2005
- Verde, *Profili del processo civile*, Napoli 2006